

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 luglio 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 827. Sentenza 5-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assistenti sociali - Trasferimento alle unità sanitarie locali - Personale proveniente dagli enti locali - Espletamento alla data del 20 dicembre 1979 di attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale - Inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 13

N. 828. Sentenza 5-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensione di guerra - Figli naturali - Equiparazione ai figli legittimi - Riconoscimento non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 64, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 16

N. 829. Sentenza 5-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni a statuto ordinario - Toscana - Fondo di solidarietà nazionale istituito dalla regione Piemonte - Attribuzione di un contributo finanziario - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981).

(Cost., art. 117, come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; principio costituzionale di territorialità) . . . . . » 17

N. 830. Sentenza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia e regione Sardegna - Riserva orientata biogenetica foresta di Tarvisio e riserva naturale statale Fonte Monte Arcosu - Istituzione con decreti del Ministero dell'ambiente - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei provvedimenti impugnati . . . . .**

Pag. 21

N. 831. Sentenza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Lavoratori privati - Pensioni erogate dall'INPS - Pignoramento - Esclusione - Inammissibilità. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).**

**(Cost., art. 3) . . . . .**

» 24

N. 832. Sentenza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Provincia autonoma di Bolzano - Circolazione stradale - Guida di autoveicoli - Accertamento dell'idoneità degli invalidi - Istituzione di una commissione medico provinciale - Composizione - Non fondatezza.**

**(Legge provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 23 dicembre 1986).**

**(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9 e 5) . . . . .**

» 26

N. 833. Sentenza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Mercato - Concessioni di agevolazioni finanziarie per il potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale - Attribuzione al Ministero dell'industria del riconoscimento dei mercati di rilevanza nazionale - Determinazione della composizione del capitale delle società consortili beneficiarie delle agevolazioni - Imposizione dell'enunciazione del tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti delle società da istituire o già istituite - Deliberazione del CIPE - Spettanza allo Stato . . . . .**

» 29

N. 834. Sentenza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Sport - Provincia di Bolzano - Adozione di criteri e parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica - Presentazione dei progetti delle opere direttamente al Ministro del turismo e dello spettacolo - Regolamentazione della composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate - Vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi - Previsione che i finanziamenti per gli interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari - Non spettanza al Ministro del turismo e dello spettacolo - Annullamento del provvedimento impugnato . . . . .**

» 33

N. 835. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Retribuzione giornaliera - Contribuzione - Limite minimo - Adeguamento a prestazioni di lavoro a tempo parziale - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).**

**(Cost., art. 3) . . . . .**

» 37

N. 836. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensioni militari - Personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1973 - Categoria dei sottufficiali e ufficiali - Riliquidazione delle pensioni - Computo dell'assegno perequativo teorico e dell'indennità di servizio - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 27 ottobre 1973, n. 628, artt. 8, 9 e 10).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 39

N. 837. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Impiegato dello Stato - Durata dei corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola superiore - Conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio - Periodi corrispondenti - Riconoscimento del diritto al riscatto - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 41

N. 838. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensioni militari - Periodi computabili - Servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e servizi non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(R.D.-L. 30 dicembre 1937, n. 2411, art. 1, secondo comma, convertito in legge 17 maggio 1938, n. 886; legge 27 giugno 1961, n. 550, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

**Pensione - Servizi dei militari non di carriera e servizi resi con iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del Tesoro - Ricongiunzione - Omessa previsione nonché riscatto oneroso dei servizi medesimi - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 113; r.d. 3 marzo 1938, n. 680, art. 67, lett. f); legge 22 giugno 1954, n. 523, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . . » 42

N. 839. Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Vedova del dipendente iscritto alla CPDEL o degli altri superstiti che ne abbiano diritto - Pensione indiretta di privilegio - Domanda per il conseguimento - Presentazione nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto - Manifesta infondatezza.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 40, quinto comma; legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 8, ultimo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 44

N. 840. Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Pensioni in data posteriore al 31 dicembre, erogate dagli istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio - Aumenti percentuali - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 3, ultimo comma).

(Cost., art. 3, primo comma) . . . . . » 46

- N. 841. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti INADEL - Indennità premio di servizio - Ricongiungimento di periodi di assicurazione presso la CPDEL - Deroga per i casi che non abbiano dato luogo a pensione - Esclusione - Inammissibilità.
- (Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 9).
- (Cost., artt. 3 e 36) . . . . . Pag. 47
- N. 842. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Trattamento di quiescenza - Lesioni - Trattamento privilegiato ordinario - Inammissibilità della domanda - Superamento del limite della delega legislativa - Manifesta infondatezza.
- (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169).
- (Cost., art. 76) . . . . . » 49
- N. 843. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Trattamento di quiescenza - Fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione dello stesso - Violazione dei limiti posti dalla delega legislativa - Manifesta infondatezza.
- (D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 22).
- (Cost., art. 76) . . . . . » 50
- N. 844. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Medici condotti e dipendenti comunali in genere - Parità nei versamenti dei contributi alle rispettive casse pensioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.
- (Legge 4 febbraio 1958, n. 87, art. 11, primo comma; legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 13; d.-l. 30 giugno 1962, n. 267, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485).
- (Cost., artt. 3 e 53, primo comma) . . . . . » 52
- N. 845. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Avvocati e procuratori - Professori universitari esercenti la professione forense - Obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Partecipazione identica a quella di altri liberi professionisti, esenti, se già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 133/1984) - Manifesta infondatezza.
- (Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29).
- (Cost., artt. 3, 38 e 53) . . . . . » 54
- N. 846. Ordinanza 5-21 luglio 1988.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
- Previdenza e assistenza - Pensionati statali - Ripetibilità di ratei di pensione liquidata in via provvisoria - Riscossione in buona fede per necessità di vita - Contrasto con il principio giurisprudenziale della ritenzione di somme corrisposte per errore e percepite in buona fede - Manifesta infondatezza.
- (Legge 29 aprile 1949, n. 221, art. 3).
- (Cost., art. 3) . . . . . » 56

N. 847. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati civili dello Stato e ufficiali in s.p.e. - Riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari - Onerosità prevista unicamente per il personale civile - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 14).

(Cost., artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma) . . . . . Pag. 57

N. 848. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati civili dello Stato - Collocamento a riposo anticipato - Qualità di orfano di guerra - Distinzione fra maggiorenni e minorenni all'epoca del decesso del genitore - Richiesta di interpretazione della norma - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 13 marzo 1958, n. 365, artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a) e 7, lett. a).

(Cost., art. 3) . . . . . » 59

N. 849. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Ufficiali giudiziari fruitori di pensioni liquidate con sistema tabellare - Applicazione di benefici riconosciuti agli ex combattenti - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 2).

(Cost., art. 3) . . . . . » 61

N. 850. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Diritto al trattamento di quiescenza - Perdita per intervenuta prescrizione - Esclusione - Violazione dei limiti imposti dalla legge delega - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 76) . . . . . » 62

N. 851. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Assegni familiari - Riferimento al reddito familiare complessivo - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 20; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 23).

(Cost., artt. 3, 29, 31, 36, primo comma e 53, primo e secondo comma) . . . . . » 64

N. 852. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Riscatto del periodo degli studi universitari e del servizio militare ai fini pensionistici - Ricorso in materia degli iscritti CPDEL - Termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della delibera - Manifesta infondatezza.**

(Legge 22 novembre 1902, n. 1646, art. 24; r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 71, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) . . . . . » 66

N. 853. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Lavoratore risultato assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare - Decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia anche se questa successivamente venga accertata sussistente al momento della predetta visita - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 78/1988) nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 15, quattordicesimo comma, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma).

**Previdenza e assistenza - Validità di atti e provvedimenti assunti dall'INPS sulla base dei dd.-ll. nn. 167/1983 e 317/1983, non convertiti - Decadenza della norma impugnata - Inefficacia dei predetti atti - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo unico, penultimo comma).

(Cost., artt. 3, 70 e 77, secondo comma) . . . . . Pag. 68

N. 854. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pubblici dipendenti in quiescenza fruitori anche di trattamento pensionistico INPS - Consentita ripetizione di somme non più dovute per «fatti sopravvenuti» - Manifesta inammissibilità.**

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19; cod. civ. art. 2033).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . » 70

N. 855. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Procedimento civile - Procedimenti speciali - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificata dopo la scadenza del termine per fatto imputabile all'ufficiale notificatore tempestivamente adito dalla parte - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità.**

(Cod. proc. civ., art. 650).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma) . . . . . » 72

N. 856. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Definitività dell'atto - Impugnazione dei controinteressati dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di accoglimento - Preclusione in caso di mancata richiesta di decisione del ricorso in sede giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 10, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) . . . . . » 73

N. 857. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Docenti universitari - Estensione dell'assegno personale pensionabile del 15% previsto per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11, convertito, con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . . » 75

N. 858. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Periodo di servizio militare obbligatoriamente prestato nella R.S.I. - Computo ai fini pensionistici - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 76

N. 859. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Idrocarburi - Prezzo base del metano - Agevolazioni per forniture industriali destinate ad unità produttive vetrarie di Murano - Determinazione da parte del CIP - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 19).

(Cost., artt. 3, 41 e 42) . . . . . » 78

N. 860. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Attività antisindacale - Repressione - Possibilità di contrasto tra giudicati in caso di giudizi a tutela di situazioni giuridiche collettive e individuali e a fronte di una medesima condotta del datore di lavoro - Manifesta infondatezza.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 23).

(Cost., artt. 3, 24, 39 e 102).

**Lavoro - Polizia di Stato - Esclusione dalla contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di categoria - Inapplicabilità della tutela prevista dallo statuto dei lavoratori.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 39) . . . . . » 80

N. 861. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Responsabilità civile del datore di lavoro - Accertamento di fatti in sede penale a cui questi non sia dato di intervenire - Natura vincolante - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 102/1981) - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

**Lavoro - Responsabilità penale - Impossibilità del condannato di contestare la propria responsabilità in sede civile nei confronti di soggetti non costituitisi parte civile del processo penale - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. n. 1124/1965, art. 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) . . . . . » 83

N. 862. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Responsabilità civile - Termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione - Decorrenza dal momento dell'effettiva conoscenza della sentenza istruttoria di proscioglimento per morte del reo o per amnistia - Lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 85

N. 863. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale - Compenso - Determinazione in misura diversa rispetto a quello previsto per i componenti di commissioni di esami per l'abilitazione di altre professioni - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 5, come sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866, art. 1).

(Cost., artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo comma) . . . . . Pag. 86

N. 864. Ordinanza 5-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Sfratto - Fissazione di nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione - Cessazione dell'applicabilità della norma - *Jus superveniens*: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108 - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2).

(Cost., art. 3) . . . . . » 88

N. 865. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Benefici combattentistici - Estensione ai trattamenti di pensione INPS - Rimborso del valore capitale corrispondente - Manifesta infondatezza - Enti pubblici economici ed enti della finanza pubblica allargata - Disparità di trattamento - Manifesta infondatezza - Mancanza di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico; legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-*bis*).

(Cost., artt. 3, 41, 53 e 81, quarto comma) . . . . . » 89

N. 866. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) e l'assistenza malattia - Percentuale del contributo aggiuntivo aziendale - Commisurazione al reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini IRPEF, anziché al reddito dell'impresa - *Jus superveniens*: d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1, secondo comma; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 2, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., art. 3) . . . . . » 91

N. 867. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Provvedimenti dei docenti dei corsi d'istruzione elementare - Passaggio da una classe ad altra - Ricorso al g.o. - Mancata previsione - Manifesta infondatezza.

(Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 1).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34) . . . . . » 93

N. 868. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendente statale di sesso maschile - Collocamento a riposo - Fruizione dei cinque anni di aumento del servizio effettivo previsto per le lavoratrici coniugate e con prole - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità - Trattamento privilegiato della donna in materia di lavoro - Manifesta infondatezza.**

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42).

(Cost., artt. 3 e 51) . . . . . Pag. 94

N. 869. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Indennità integrativa speciale - Base di computo della indennità di buonuscita ENPAS - Esclusione - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 408/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) . . . . . » 96

N. 870. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Imposta registro - Accertamento - Solidarietà passiva - Coobbligato non ricorrente - Formazione di un giudicato più favorevole in capo al condebitore ricorrente - Estensione non consentita - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55).

(Cost., artt. 53 e 97) . . . . . » 98

N. 871. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - I.L.O.R. - Istanze di rimborso - Rapporto tributario - Contribuente ed amministrazione finanziaria - Diversa misura della durata della pendenza - Disciplina dei rimborsi - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43).

(Cost., art. 3) . . . . . » 99

N. 872. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Assunzioni obbligatorie - Costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro - Applicazione dell'art. 2932 del c.c. - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 4) . . . . . » 101

N. 873. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Corte dei conti - Giudizi attribuibili alla giurisdizione della Corte - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - Esclusione della cognizione dei predetti giudizi - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 270/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 25, 97, primo comma, 116 e 23, primo comma, dello statuto della regione Sicilia) . . . . . » 102

N. 874. Ordinanza 6-21 luglio 1988.

**Correzione di errori materiali contenuti nell'epigrafe nel secondo «considerato» e nel dispositivo della ordinanza n. 135 del 1988.**

» 103

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 322. Ordinanza del pretore di Bologna del 23 febbraio 1988.

Causa di non punibilità - Delitti contro il patrimonio mediante frode - Approvazione commessa in danno del convivente *more uxorio* - Inapplicabilità dell'esimente prevista a favore del coniuge non legalmente separato - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee attesi gli identici intenti di reciproca assistenza e collaborazione comuni al matrimonio e alla convivenza *more uxorio* e le esigenze di tutela della famiglia (anche se di fatto).

(Cod. pen. art. 649).

(Cost., artt. 3 e 31) . . . . . Pag. 105

N. 323. Ordinanza del pretore di Rimini del 17 marzo 1988.

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Esercizi senza contatti diretti con il pubblico - «Compenso per avviamento» - Applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de iure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - Disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi - Presunzione *iuris et de iure* di perdita di avviamento anche in mancanza di un avviamento da compensare.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 8321, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3) . . . . . » 106

N. 324. Ordinanza del pretore di Rimini del 27 gennaio 1988.

Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Esercizi adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di lavoro autonomo - Indennità per avviamento - Applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de iure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - Disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi - Diritto a percepire tale indennità anche in mancanza di un avviamento da compensare.

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1 convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3) . . . . . » 109

N. 325. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 19 febbraio 1987.

Impiegati enti pubblici - Dipendenti ex Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Sostituzione della azienda con il nuovo Ente ferrovie dello Stato, impresa gestita *a latere* da ente pubblico istituzionale - Trasformazione del rapporto d'impiego pubblico dei dipendenti ferroviari in rapporto di lavoro privato - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative al personale dipendente, sottratte al giudice amministrativo.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 25) . . . . . » 113

N. 326. Ordinanza del tribunale di Roma del 4 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge.

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 101 e 104) . . . . . » 116

- N. 327. Ordinanza del tribunale di Biella del 10 maggio 1988.
- Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Giudizio civile - Collegi giudicanti - Omessa previsione di differente grado di responsabilità fra il relatore e gli altri membri del collegio non relatori - Prevista responsabilità anche per atti non «effettivamente compiuti» - Conseguente deteriore posizione rispetto a quella di tutti gli altri pubblici dipendenti - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudizio - Violazione del principio dell'ascrivibilità della decisione al collegio nella sua unitarietà.
- (Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 1, secondo comma, 2 e 16; cod. proc. civ., art. 131 modificato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16).
- (Cost., artt. 3 e 28) . . . . . Pag. 118
- N. 328. Ordinanza del pretore di Roma del 25 marzo 1988.
- Imposta Irpef - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali - Mancata previsione della detrazione di detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1985.
- (Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).
- (Cost., art. 53) . . . . . » 121
- N. 329. Ordinanza del tribunale di Roma del 27 gennaio 1988.
- Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termini - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura affermata dalla giurisprudenza (in tal senso orma *ius receptum*), ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alla esigenza della uguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione allo stato passivo.
- (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazionee al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma).
- (Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 122
- N. 330. Ordinanza del pretore di Sannicandro Garganico del 5 febbraio 1988.
- Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza senza concessione - Sanzioni penali - Pretesa disparità di trattamento rispetto agli esercenti impianti radiotelevisivi privati via etere in ambito locale per i quali non occorre chiedere la concessione - Riferimento alla sentenza n. 237/1984 - Richiesta di riesame.
- (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183 e 195).
- (Cost., art. 3) . . . . . » 125
- N. 331. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 5 maggio 1988.
- Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.
- (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).
- (Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105) . . . . . » 127
- N. 332. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 5 maggio 1988.
- Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.
- (R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).
- (Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105) . . . . . » 130



# SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 827

Sentenza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Assistenti sociali - Trasferimento alle unità sanitarie locali - Personale proveniente dagli enti locali - Espletamento alla data del 20 dicembre 1979 di attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale - Inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.**

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso proposto da Gasperoni Silvana ed altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987 ed in data 23 aprile 1987 sul ricorso proposto da Alberton Leopolda ed altri contro la Commissione di controllo sulla Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Gasperoni Silvana ed altre avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto alle unità sanitarie locali nella posizione funzionale di «Assistente Sociale collaboratrice», il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 10 luglio 1986 (r.o. 786/86), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui equipara fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e parastatale, ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono invece avere la qualifica di assistente sociale capo.

Deducevano le ricorrenti di essere state dipendenti, per più di otto anni, dell'Amministrazione provinciale di Venezia in qualità di assistenti sociali, di essere state trasferite all'Unità Sanitaria Locale n. 16 «Veneziana» e di essere quindi state inquadrate — con deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 14 aprile 1982 — nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto alle Unità Sanitarie Locali del Veneto — ruolo tecnico — nel profilo professionale delle assistenti sociali e nella posizione funzionale di «assistente sociale collaboratore».

Le stesse lamentavano di essere state inquadrate nella detta posizione funzionale anziché in quella di Assistente coordinatore che, in base alla citata tabella di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761 del 1979, spettava solo alle Assistenti Sociali provenienti dagli enti locali con qualifica di Assistente Sociale capo, qualifica che peraltro non si riscontrava in nessuno degli accordi di lavoro del personale degli enti locali, essendo previsto solo il livello retributivo funzionale dell'«assistente sociale».

Ad avviso del giudice *a quo* il d.P.R. n. 761 del 1979, nell'allegato 1 (Ruolo tecnico) tab. D, ha previsto nell'ambito del profilo professionale delle assistenti sociali uno sviluppo di «carriera articolato su due posizioni funzionali: quella inferiore, che è poi anche quella iniziale, denominata «assistente sociale collaboratore», e quella superiore, che è la posizione funzionale di «assistente sociale coordinatore».

In sede di primo inquadramento, l'inserimento nei predetti profili delle assistenti sociali trasferite alle UU.SS.LL. doveva avvenire secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi dell'art. 64 dello stesso d.P.R. La detta tabella ha previsto che venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore le assistenti aventi otto anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali provenienti dagli enti locali ha invece abbandonato l'anzidetto criterio di anzianità nella carriera ed ha richiesto il possesso della specifica qualifica di «assistente sociale capo».

Ciò comporta, secondo il giudice rimettente, una palese disparità di trattamento, poichè mentre per le prime si viene a configurare una specie di «promozione a ruolo aperto» e non si pongono altri limiti al raggiungimento della posizione funzionale apicale, per le seconde «invece si prevede una determinata qualifica apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in pianta organica e quindi era in ipotesi conseguibile solo da un limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto i relativi concorsi».

Inoltre, secondo il giudice *a quo*, un'ulteriore diversità di trattamento si rinviene nel fatto che i contratti collettivi che negli ultimi anni hanno disciplinato il rapporto di lavoro del personale degli enti locali (d.P.R. n. 191 del 1979 e d.P.R. n. 810 del 1980) «hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti sociali in un unico livello retributivo funzionale senza riconoscere quindi la figura di un'ipotetica «assistente sociale capo»».

Per cui solo nei confronti degli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, da un lato non assumerebbe rilievo l'anzianità di servizio e dall'altro — non esistendo negli ordinamenti di provenienza la detta qualifica — non sussisterebbero i requisiti per poter venire inquadrato nella posizione di assistente sociale coordinatore.

Tale situazione, a parere del giudice *a quo*, contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e confligge anche con il principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione *ex art.* 97 Cost.

Sotto quest'ultimo profilo la irragionevolezza ed arbitrarietà della normativa impugnata è desunta dal rilievo per cui nel concetto di buon andamento deve «ricomprendersi anche l'esigenza di non pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con delle norme che, non avendo alcuna logica giustificazione e creando irrazionali disparità fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse funzioni, non possono non determinare situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo ordinato svolgimento».

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita.

2. — Lo stesso T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio instaurato da Alberton Leopolda ed altri avverso l'annullamento parziale della delibera relativa all'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore — livello 7° —, ha sollevato, con ordinanza del 23 aprile 1987 (r.o. 602/87), identica questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla posizione delle ricorrenti che alla data del 20 dicembre 1979 avevano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978, per la disciplina del personale delle unità sanitarie locali, stabilisce che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2.

Per effetto della tabella D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al predetto decreto del Presidente della Repubblica, si prevede, all'interno del profilo professionale degli assistenti sociali, uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali, quella inferiore (che è poi quella iniziale) denominata «assistente sociale collaboratore», e quella superiore denominata «assistente sociale coordinatore».

Le tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono il collocamento, nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, degli assistenti sociali aventi otto anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai

cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per gli assistenti sociali provenienti dagli enti locali il criterio dell'anzianità nella carriera viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai fini del collocamento nella medesima posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, il possesso della preesistente qualifica di «assistente sociale capo».

Le ordinanze del T.A.R. Veneto dubitano della legittimità costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la discriminazione — ad avviso dei giudici remittenti ingiustificato — tra il trattamento riservato — ai fini dell'inquadramento — agli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL. a seconda della loro provenienza dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali oppure dagli enti locali. Tale arbitraria disuguaglianza di trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni, inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro, contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

2. — La questione è fondata.

Invero la tabella impugnata introduce una disparità di trattamento, priva di razionale fondamento, tra gli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL., a seconda del diverso ente di provenienza.

L'inquadramento nella posizione funzionale più elevata infatti, mentre per gli assistenti sociali di altra provenienza è disposto con il solo criterio dell'anzianità, per quelli dipendenti dagli enti locali è invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di una determinata qualifica apicale (assistente sociale capo) corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica.

Tale diversità di criteri non trova alcuna plausibile giustificazione, poichè, in tutti i casi, si tratta di personale che svolgeva, nell'ente di provenienza, la medesima attività e che identici compiti è chiamato ad adempiere nell'ente in cui è trasferito *ex lege*.

L'irragionevole discriminazione in danno degli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, si manifesta anche sotto un altro profilo. Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di lavoro degli enti locali (d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191), infatti, essendo tutti gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello retributivo-funzionale, non è prevista la qualifica di assistente sociale capo. Di conseguenza, nessuno di costoro poteva averla raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti dalla tabella impugnata, non possono che essere inquadrati, nelle UU.SS.LL., nella posizione inferiore di assistente sociale collaboratore, con ciò trovandosi comunque, anche se di pari o maggiore anzianità di servizio, in una situazione sottordinata rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianità di almeno otto anni, inquadrati nella qualifica di «assistente sociale coordinatore».

Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 97 Cost.

Pertanto l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL., che alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato presso tali enti attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 828

Sentenza 5-21 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Pensione di guerra - Figli naturali - Equiparazione ai figli legittimi - Riconoscimento non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra - Illegittimità costituzionale parziale.**

(Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 64, secondo comma).

(Cost., art. 3).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987) la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi.

Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 è stata esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la «inesistenza di valide ragioni di diversificazione». La norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie, poichè, trattandosi di disposizione più favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal 16 gennaio 1968.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione — per i fini di pensione — ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo «la inesistenza di valide ragioni di diversificazione».

2. — La questione è fondata.

La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha già affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternità non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988).

Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimità della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole «non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole «non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra».*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORSELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1211

N. 829

*Sentenza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Regioni a statuto ordinario - Toscana - Fondo di solidarietà nazionale istituito dalla regione Piemonte - Attribuzione di un contributo finanziario - Non fondatezza.**

**(Legge regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981).**

**(Cost., art. 117, come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; principio costituzionale di territorialità).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 86/80 approvata il 30 giugno 1981, avente per oggetto: «Contributi della Regione Toscana al Fondo di solidarietà nazionale istituito dalla Regione Piemonte», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 luglio 1981, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Mario Imponente, per il ricorrente, e l'Avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 21 luglio 1981, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana, riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 30 giugno 1981, con la quale è stato disposto un contributo dell'ammontare di venti milioni di lire a favore del «Comitato regionale di solidarietà» istituito dalla Regione Piemonte per coordinare attività di soccorso «in occasione di avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della comunità regionale».

Richiamando quanto già rilevato nell'atto di rinvio, l'Avvocatura dello Stato prospetta dubbi di legittimità costituzionale sulla legge impugnata sotto un duplice profilo. Innanzitutto, perché violerebbe l'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per il quale, in materia di assistenza e di beneficenza pubblica, le regioni hanno soltanto funzioni di indirizzo, essendo affidato ai Comuni l'esercizio delle concrete funzioni amministrative. Con l'erogazione operata con la legge impugnata, la Toscana contravverrebbe a tale norma, prestando direttamente un servizio assistenziale nel quadro di iniziative assunte anche da altre regioni per sostenere economicamente i lavoratori impegnati nella vertenza FIAT e peraltro già fruienti della Cassa integrazione guadagni. In secondo luogo, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la stessa legge violerebbe il principio di territorialità, in quanto diretta a produrre i suoi effetti al di là dei confini regionali e a tutela di interessi localizzati in altra regione, e precisamente a favore di persone che risiedono e lavorano in Piemonte.

2. — Si è costituita nei termini la Regione Toscana, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.

Relativamente alla prima censura, la Regione osserva che è vano richiamarsi alla ripartizione delle funzioni amministrative tra comuni e regioni in materia di assistenza e di beneficenza, peraltro erroneamente interpretata, quando all'esame della Corte costituzionale è sottoposta una legge regionale di spesa. Questa, al contrario, dovrebbe essere inquadrata nell'ambito dell'autonomia di spesa posseduta dalle regioni nell'ambito delle competenze garantite loro dalla Costituzione e dei principi generali che regolano l'esercizio di quell'autonomia, fra i quali rientrerebbe senza dubbio l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

Quanto alla pretesa lesione del limite territoriale, la resistente osserva che se quest'ultimo, impedisce di disciplinare rapporti o attività svolgentisi fuori del territorio della regione, non escluderebbe, tuttavia, l'erogazione di un beneficio a favore di un soggetto avente sede fuori del medesimo territorio. A seguire la tesi del ricorrente, sostiene la Regione, si arriverebbe all'assurda conclusione che dovrebbe essere vietato di disporre qualsiasi pagamento a favore di qualsiasi soggetto avente sede fuori del territorio regionale.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Toscana ha prodotto una memoria, con la quale, oltre a ribadire gli argomenti già formulati all'atto della costituzione, precisa che, a suo avviso, la legge impugnata rispetta il limite territoriale, in quanto, lungi dal disporre nei confronti di persone non collegate con il territorio regionale, contiene in effetti un precetto diretto all'ufficio della Regione che deve provvedere all'erogazione.

In secondo luogo, sempre a giudizio della Regione, il limite territoriale è ordinariamente inteso come riferito all'ambito di validità degli atti legislativi o amministrativi di ciascuna regione, non già all'ambito di efficacia, poiché numerose sono le fattispecie, comunemente ammesse, che producono effetti diretti o indiretti in ordine a situazioni extra regionali, come nel caso delle attività regionali di rilevanza internazionale (promozionali, culturali, etc.).

Infine, va tenuto presente, secondo la Regione, che nel definire il principio territoriale la Corte costituzionale ha fatto riferimento a parametri diversi dai confini geografici, che investono la definizione delle materie di competenza regionale o degli interessi nazionali.

*Considerato in diritto*

1. — Sottoposta al presente giudizio di legittimità costituzionale è la legge della Regione Toscana, riapprovata il 30 giugno 1981, con la quale si attribuisce al «Comitato regionale di solidarietà» ivi indicato un contributo di venti milioni di lire. Tale legge è impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto ritenuta lesiva:

a) dell'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale, riservando ai comuni le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza pubblica, ne precluderebbe il diretto esercizio da parte delle regioni;

b) del principio di territorialità, che, vincolando la potestà legislativa di ciascuna regione ad operare all'interno del territorio di propria spettanza, ne vieterebbe lo svolgimento a tutela di interessi localizzabili in altra regione.

2. — Le anzidette censure non possono essere accolte, poiché né l'uno né l'altro dei limiti invocati trovano applicazione, nei termini prospettati dal ricorrente, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio.

2.1. — L'ipotesi di erogazione finanziaria contenuta nella legge impugnata non può essere ricondotta al pur ampio concetto di assistenza e di beneficenza pubblica previsto come oggetto della potestà legislativa regionale dall'art. 117 Cost., nel significato precisato dall'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977. Anche se appare giustificato dai motivi di solidarietà sociale, il contributo ivi previsto manca dei caratteri strutturali propri delle prestazioni di assistenza e di beneficenza pubblica, in quanto, anziché consistere in un'erogazione di servizi o di denaro a favore di singoli o di gruppi sociali, come richiesto dal predetto art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977, è dato da una prestazione pecuniaria compiuta *una tantum* dalla Regione Toscana a favore della Regione Piemonte o, più precisamente, a favore del Comitato regionale di solidarietà, vale a dire di un organo della Regione Piemonte che è stato istituito al fine di promuovere, coordinare e organizzare iniziative di soccorso e di aiuto a favore di popolazioni o di categorie sociali particolarmente colpite da avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento concreto della comunità regionale (cfr. legge Reg. Piemonte 28 gennaio 1982, n. 4, nonché la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 10 gennaio 1980, n. 545-263).

In altre parole, la legge impugnata non è, certo, esercizio della specifica competenza posseduta dalla Regione Toscana in materia di assistenza e di beneficenza pubblica, ma costituisce una forma di collaborazione e di cooperazione solidaristica della stessa Regione nei confronti della Regione Piemonte in quanto ente politico impegnato, attraverso il proprio Comitato di solidarietà, in iniziative di soccorso e di aiuto a favore di persone danneggiate da licenziamenti o sospensioni dal lavoro occorsi nel capoluogo piemontese. Per tali ragioni, al fine di giudicare della legittimità costituzionale della legge impugnata, non ha alcuna rilevanza domandarsi se, a norma dell'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, la regione possa concretamente erogare servizi di assistenza o di beneficenza pubblica, per il semplice fatto che il problema sottoposto al presente giudizio consiste, piuttosto, nel decidere se una regione possa disporre di contributi a favore di altre regioni per motivi di solidarietà sociale.

2.2. — In relazione a un diverso caso di versamento di fondi della Regione Trentino Alto-Adige a favore di un istituto di cultura della Provincia di Trento, questa Corte ha già affermato che «gli interessi regionali non sono soltanto quelli puntualmente rilevabili dalle competenze che (la Costituzione o) lo Statuto attribuisce alla Regione» e che, anzi, «può esser configurato un interesse generale proprio della Regione che questa può e deve tutelare» (sent. n. 56 del 1964). Ciò significa, in altre parole, che, al di là delle finalità in relazione alle quali le regioni possono svolgere le proprie competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, sussistono interessi e fini rispetto ai quali le regioni stesse possono provvedere nell'esercizio dell'autonomia politica che ad esse spetta in quanto enti esponenziali delle collettività sociali rappresentate.

Questo ruolo di rappresentanza generale degli interessi della collettività regionale e di prospettazione istituzionale delle esigenze e, persino, delle aspettative che promanano da tale sfera comunitaria deriva alle singole regioni dal complessivo disegno costituzionale sulle autonomie territoriali (come ulteriormente precisato dal d.P.R. n. 616 del 1977) e, in primo luogo, dall'art. 5 Cost. e dai principi fondamentali contenuti nelle disposizioni iniziali della Costituzione. Grazie a tali norme, infatti, si afferma, per un verso, il principio generale che le autonomie locali costituiscono una parte essenziale dell'articolazione democratica dell'ordinamento unitario repubblicano e, per altro verso, si attribuisce a siffatto articolato complesso di istituzioni democratiche — ora sotto la denominazione di «Repubblica», ora sotto quella di «Italia» — l'adempimento di una serie di compiti fondamentali: compiti che vanno svolti, oltreché attraverso le proprie competenze, nella pienezza delle potenzialità di partecipazione comunitaria di cui ciascuna istituzione è capace e che sono diretti a favorire il più elevato sviluppo della persona umana, della solidarietà sociale ed economica, della democrazia politica, della cultura e del progresso tecnico-scientifico, della convivenza pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 9 e 11 Cost.).

In base a questi principi, riprodotti dalla totalità degli statuti regionali e, per quel che qui concerne, dagli artt. 1-5 dello Statuto toscano, si legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima. Si tratta, più precisamente, di una presenza che, quando si manifesta al di fuori dell'ambito di validità delle potestà che la regione vanta nelle materie di propria competenza, si realizza attraverso atti di proposta, di stimolo, di iniziative o, anche, attraverso intese, accordi o altre forme di cooperazione, che possono comunque comportare, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello dell'esecuzione, spese a carico del bilancio regionale, le quali esigono l'adozione di una legge *ad hoc* da parte della regione interessata.

2.3. — Del resto, questo particolare aspetto dell'autonomia regionale non è soltanto affermato nelle disposizioni di principio della Costituzione e degli Statuti, ma è anche sviluppato nella legislazione statale o in atti equiparati, nelle cui norme si rinvencono numerosissime fattispecie che coinvolgono le regioni, nella loro qualità di enti rappresentativi delle rispettive comunità e degli interessi pubblici che vi si agitano, in attività di rilievo nazionale ed anche internazionale, le quali si svolgono, ovviamente, in una dimensione che oltrepassa i limiti materiali e territoriali delle competenze puntualmente attribuite alle singole regioni.

Basta pensare, a titolo esemplificativo, da un lato, alla previsione di interventi regionali di promozione anche fuori delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione (artt. 49 e 52, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977) e, dall'altro, alle molteplici ipotesi di programmazione settoriale coinvolgenti nello stesso tempo organi statali e organi regionali o, ancora, ai numerosi momenti di coinvolgimento regionale in iniziative e funzioni dello Stato, oppure alle svariate forme di cooperazione paritaria tra diverse regioni o tra le regioni medesime e gli enti omologhi operanti in ordinamenti stranieri.

Si tratta, come è evidente, di svariate ipotesi normative che, pur avendo in comune il fine di permettere alle Regioni di operare, anche legislativamente, al di fuori dei limiti materiali e territoriali fissati dall'art. 117 Cost., nell'attuazione ad essi data dal d.P.R. n. 616 del 1977, sono già state giudicate da questa Corte come non contrarie a Costituzione (v., soprattutto, le recenti sentt. nn. 179 del 1987 e 562 del 1988, nonché già sent. n. 359 del 1985).

2.4. — A questo stesso filone si collega la legge regionale oggetto del presente giudizio di costituzionalità. Nel disporre un contributo di solidarietà a favore di altra regione al fine di cooperare in un'attività di sostegno a favore di persone sospese dal lavoro nel corso di una vertenza economica di rilievo politico nazionale, il legislatore toscano ha ritenuto di interpretare il sentimento della propria popolazione attraverso un atto di liberalità solidaristica fatto a nome dell'intera comunità da esso rappresentata. Emanata nell'esercizio di tale potere discrezionale, la legge impugnata non contravviene ai limiti che le sono propri.

Innanzitutto, non si può dire che essa non sia sorretta da un interesse della propria comunità regionale costituzionalmente qualificato. Se, in altra circostanza (sent. n. 56 del 1964), questa Corte ha rilevato tale mancanza, al contrario, nel caso in questione, non si può negare l'interesse della collettività regionale della Toscana a manifestare la propria solidarietà a una diversa collettività regionale, già impegnata a sostenere con i propri mezzi i suoi concittadini in lotta contro la disoccupazione e l'emarginazione dal mondo produttivo, vale a dire contro un male e un pericolo che possono colpire la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Non è, dunque, irragionevole che il legislatore toscano abbia voluto partecipare, con l'erogazione del contributo qui in contestazione, al perseguimento di un fine ritenuto comune e che, pertanto, giustifica l'atto di solidarietà compiuto in nome di un dovere che l'art. 2 Cost. definisce come inderogabile.

In secondo luogo, non si può certo dire che l'intervento finanziario previsto, in considerazione della quantità e della qualità della concreta erogazione, possa esser ritenuto un fattore di alterazione o di turbativa delle competenze proprie della regione destinataria (v. sent. n. 562 del 1988) o di quelle statali o, addirittura, possa esser considerato un modo di svolgimento surrettizio di una competenza non assegnata ovvero un modo di esercizio improprio o scorretto di altre specifiche competenze attribuite alla regione stessa (come è, invece, accaduto nei casi giudicati con le sentt. nn. 66 del 1961, 56 del 1964, 27 del 1965, 29 del 1968).

Infine, si deve recisamente negare che il contributo previsto dalla legge regionale impugnata possa essere causa o fattore di disparità o di irragionevoli interferenze nell'esercizio e nel godimento dei diritti dei cittadini (come, invece, si è riscontrato nelle ipotesi giudicate con le sentt. nn. 39 del 1973 e 79 del 1988).

2.5. — Dalle considerazioni già svolte appare chiaro come non sia appropriato invocare il limite territoriale in relazione a fattispecie normative come quella regolata dalla legge impugnata e, più in generale, con riferimento alla rilevata posizione delle regioni come rappresentanti degli interessi generali della propria collettività. Le disposizioni costituzionali e le pronunzie di questa Corte precedentemente ricordate mostrano con tutta evidenza che, nei limiti appena detti, l'autonomia regionale può esercitarsi anche in forme che si proiettano al di là del territorio proprio di ciascun ente. La regione, per la Costituzione, non è una monade e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà non può essere confinato nel ristretto ambito regionale. Sicché, soprattutto in relazione alle espressioni dell'autonomia regionale collegate alla posizione della regione come ente esponenziale e rappresentativo degli interessi generali della propria comunità, si deve ammettere che il principio di territorialità, come non ha escluso anche questa stessa Corte in una lontana sentenza (n. 58 del 1958) e come riconosce parte della dottrina, possa subire relativizzazioni o anche deroghe, purché giustificate, ovviamente, nei termini sopra detti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981, avente ad oggetto: «Contributo della Regione Toscana al fondo regionale di solidarietà istituito dalla Regione Piemonte», sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per violazione del principio costituzionale di territorialità.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1212

N. 830

*Sentenza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Ambiente - Regione Friuli-Venezia Giulia e regione Sardegna - Riserva orientata biogenetica foresta di Tarvisio e riserva naturale statale Fonte Monte Arcosu - Istituzione con decreti del Ministero dell'ambiente - Non spettanza allo Stato - Annullamento dei provvedimenti impugnati.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sardegna, notificati rispettivamente l'11 dicembre 1987 e il 16 dicembre 1987, depositati in cancelleria il 18 dicembre 1987 e il 4 gennaio 1988 ed iscritti ai nn. 25 del registro ricorsi 1987 e al n. 1 del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 relativi alle istituzioni di riserve naturali «Foresta di Tarvisio» e «Monte Arcosu».

Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso dell'11 dicembre 1987 (reg. confl. n. 25 del 1987) la Regione Friuli-Venezia Giulia impugnava per conflitto di attribuzione il decreto del Ministro per l'ambiente 18 giugno 1987 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1987 n. 246) col quale era stata istituita la «riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio».

La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 4 nn. 2, 3 e 12 dello statuto speciale; 1 d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, contenente norme di attuazione del detto statuto in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di protezione dell'ambiente; 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che attribuivano alla Regione le funzioni amministrative in materia di parchi e riserve naturali.

La ricorrente richiamava anche la sent. n. 223 del 1984, con cui questa Corte aveva annullato un decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, reso di concerto col Ministro per l'interno e istitutivo di una riserva di popolamento animale in alcune parti della Foresta di Tarvisio.

2. — Mentre era in corso di approvazione il disegno di legge della Regione Sardegna n. 326, recante «Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve, ecc.», adottato dalla Giunta, presentato al Consiglio regionale il 7 maggio 1987, ed indicante, tra le aree da proteggere, il Parco del Sulcis, ivi compreso il Monte Arcosu, il Ministro dell'ambiente con decreto del 22 luglio 1987 n. 421 (in *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1987 n. 243) istituiva la riserva naturale statale «Foresta di Monte Arcosu».

Con ricorso del successivo 16 dicembre la Regione impugnava il detto decreto, così sollevando conflitto di attribuzione (reg. confl. n. 1 del 1988), e in particolare lamentando la violazione degli artt. 3 e 6 dello statuto speciale, attributivi di competenze primarie in materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca, e turismo ed anche la violazione dell'art. 58 d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (Norme di attuazione dello statuto cit.), che aveva trasferito alla regione stessa le funzioni amministrative in materia di protezione della natura, riserve e parchi naturali.

In particolare, la ricorrente notava che l'art. 5 l. 8 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente), richiamato nel decreto impugnato, non attribuiva al Ministro poteri diversi da quelli previsti, per le regioni ordinarie, dall'art. 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Inoltre, il decreto impugnato non poteva considerarsi attuativo di obblighi internazionali, e precisamente della direttiva del Consiglio CEE n. 79/403, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificato con l. 5 agosto 1981 n. 503. Infatti: a) l'art. 6 cit. d.P.R. n. 348 del 1979 attribuiva alla Regione la competenza a dare attuazione alle direttive CEE, limitando i compiti dello Stato alla sola legislazione di principio ed agli interventi sostitutivi; b) la Convenzione di Berna poi (art. 4) obbligava lo Stato ad emanare provvedimenti legislativi e regolamentari e non atti amministrativi singoli.

3. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi in entrambi i giudizi, affermava essere stati emessi gli impugnati decreti in esecuzione dell'art. 5 l. n. 349 del 1986, che affida all'autorità statale il compito di promuovere la istituzione di parchi e riserve naturali espressivi di interessi sovranazionali e sovranazionali, nonché in attuazione dei suddetti obblighi comunitari e internazionali.

4. — In prossimità dell'udienza entrambe le ricorrenti hanno presentato memorie, illustrando ancora gli argomenti già svolti nei ricorsi.

*Considerato in diritto*

1. — I due ricorsi in epigrafe, promossi per conflitto di attribuzioni rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. ord. n. 25 del 1987) e dalla Regione Sardegna (n. 1 del 1988) hanno sostanzialmente il medesimo oggetto. I relativi giudizi vanno perciò riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Con il primo di essi la Regione Friuli-Venezia Giulia, richiamata la competenza attribuitale sia dalle norme statutarie (art. 4, l.c. 31 gennaio 1963 n. 1) e di attuazione (art. 1 d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116) sia dall'art. 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, chiede l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987, che ha istituito la riserva naturale biogenetica della Foresta di Tarvisio.

L'impugnazione è fondata.

Già questa Corte ha esaminato analoga questione con sentenza n. 223 del 1984, in relazione ad un provvedimento del Ministero dell'agricoltura e foreste, dichiarando non spettare allo Stato la potestà di istituire la riserva naturale di popolamento animale della stessa Foresta di Tarvisio.

In detta pronuncia la Corte premise che era irrilevante l'accertamento del diritto di proprietà sull'immobile, osservando che nel giudizio per conflitto di attribuzioni vengono in discussione le sole questioni attinenti al potere di

gestione funzionale del bene ed esclusivamente in relazione ad esse va determinata la ripartizione delle competenze dello Stato e delle regioni. Ciò chiarito, la ricordata sentenza accolse il ricorso della Regione, fondato sull'art. 4 n. 3 dello statuto speciale (il ricorso in esame indica, invece, i nn. 2, 3 e 12 di detta disposizione, ma la censura è sostanzialmente la medesima) nonchè sull'art. 83 d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, nel primo comma, dispone che sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali (dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato già esistenti parlano il secondo e terzo comma dello stesso art. 83). In relazione a tale norma la Corte, ribadendo l'orientamento in precedenza seguito, aggiunse che la disciplina emanata con il cit. d.P.R. n. 616 del 1977 per le regioni ordinarie doveva estendersi, se più favorevole, a quelle a statuto speciale, non potendo, per intuitive esigenze logiche, essere riservato alle medesime un trattamento deteriore, in palese contrasto con lo stesso fondamento della loro istituzione.

Lo Stato non muove alcun rilievo in ordine alla ricordata decisione ma affida la sua difesa a due argomenti non dedotti nel precedente giudizio.

Con il primo esso invoca l'art. 51. 8 luglio 1986 n. 349, relativo all'istituzione del Ministero dell'ambiente; ma tale norma attribuisce al detto Ministero un mero potere di proposta per l'individuazione delle riserve naturali e di parchi e non immuta affatto la precedente disciplina circa la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Nessun potere può essere dunque riconosciuto allo stesso organo ai fini della istituzione di nuove riserve naturali, sicchè la dedotta argomentazione si appalesa priva di giuridico fondamento.

Lo Stato richiama, poi, il limite degli obblighi internazionali, che legittimerebbe nella specie il suo intervento rispetto alle attribuzioni regionali. Il richiamo concerne precisamente la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata in Italia, con il conseguente ordine di esecuzione, mediante la l. 5 agosto 1981 n. 503.

Anzitutto non può omettersi di rilevare che tale convenzione, già in vigore alla data della richiamata sentenza n. 223 del 1984, non venne affatto invocata dallo Stato nello stesso giudizio. Comunque, la sussistenza dell'obbligo internazionale va desunta non già genericamente, ma in base ad un rigoroso procedimento ermeneutico, trattandosi di un limite alla generale competenza regionale nella materia trasferita, per di più diretto ad alterare una ripartizione di poteri stabilita con norme di rango costituzionale.

Il detto limite è perciò configurabile soltanto se la convenzione internazionale imponga agli Stati contraenti una precisa e compiuta regola di condotta di cui l'atto interno statale, che alteri la distribuzione di competenze, costituisca il conseguente, necessario mezzo di adempimento.

Nella fattispecie, per contro, la Convenzione di Berna, dopo aver enunciato generalissimi principi ed intenti relativi alla necessità di tutelare la vita selvatica e l'ambiente naturale in Europa, prevede espressamente una normazione interna di attuazione (secondo la letterale formula dell'art. 6: «leggi e regolamenti»), da emanare senza limite di tempo dagli Stati contraenti per disciplinare la materia.

Ora, è evidente che attraverso di tale regolamentazione nazionale bene avrebbe potuto (e dovuto) trovare attuazione la ripartizione delle attribuzioni prevista dalle norme interne di livello costituzionale, salva, in caso di successiva e persistente inerzia delle regioni, la sostituzione dello Stato, intesa ad evitare la responsabilità verso gli altri Stati contraenti, gravante per principio a carico del medesimo.

Pertanto, il richiamo alla ricordata convenzione, non sembra pertinente.

3. — Neppure vale il richiamo alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/409 in materia di protezione dell'avifauna (modificata in minima parte con provvedimento della Commissione in data 25 luglio 1985), la quale parimenti sussisteva già al momento della più volte richiamata sent. n. 223 del 1984.

Invero, la competenza per l'attuazione delle direttive comunitarie, attribuita alle regioni, nelle materie ad esse riservate, dall'art. 6 d.P.R. n. 616 del 1977, può essere derogata attraverso il potere sostitutivo dello Stato soltanto se le medesime persistano nella loro inattività nonostante la sollecitazione ad adempiere e, comunque, dopo che esse siano state sentite (cfr. al riguardo anche la recente sent. n. 304 del 1987).

Ora, nulla di ciò è avvenuto nel caso in esame, considerato che lo Stato non ha rivolto alcuna sollecitazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nè ha provveduto a sentirla, ma con il decreto impugnato ha improvvisamente istituito la riserva in questione.

Peraltro va ricordato che da parte della Regione non vi è stata inerzia nella tutela ambientale della zona in questione, risultando per contro che essa si è ripetutamente attivata attraverso una vasta normazione (legge urbanistica n. 23 del 1968; leggi n. 11 del 1983, specificamente relativa ai parchi ed alla tutela ambientale; nn. 22 del 1982 e 14 del 1986, in materia di forestazione; n. 13 del 1969, sulle riserve di caccia; n. 14 del 1987, sulla protezione della fauna selvatica; n. 34 del 1981, sulla tutela della flora), alla quale va aggiunto il piano urbanistico regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta 15 settembre 1978 ed immediatamente efficace per le misure di salvaguardia.

4. — Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il ricorso promosso dalla Regione Sardegna relativamente all'istituzione della riserva naturale di Monte Arcosu, dato che lo Stato formula le medesime doglianze.

I termini della questione, infatti, sono sostanzialmente analoghi, onde è sufficiente richiamare gli argomenti già svolti sia in ordine alla convenzione di Berna, sia rispetto alle direttive comunitarie.

Inoltre, sotto un profilo particolare, è da osservare che al Consiglio regionale della Sardegna era stato già presentato dalla Giunta il disegno di legge 3 maggio 1987 n. 376, relativo all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, riguardante anche il territorio in questione: conseguentemente l'improvviso intervento statale, che ha inciso sull'attività regionale diretta al medesimo fine, rende ancor più evidente l'invasione di competenza lamentata dalla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, accoglie i ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna, e dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonché l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente e redattore: SAJA*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C1213

N. 831

*Sentenza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Lavoratori privati - Pensioni erogate dall'INPS - Pignoramento - Esclusione - Inammissibilità.**

**(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).**

**(Cost., art. 3).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Ferrero Vercelli Giacomo e Bolongaro Anita iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Ivrea, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le pensioni e gli altri assegni erogati dall'INPS ai lavoratori privati, così determinando un trattamento sfavorevole per i loro creditori.

2. — Il giudice *a quo*, adito in sede di opposizione promossa da Ferrero Vercelli Giacomo avverso il pignoramento della propria pensione ad istanza della coniuge separata Bolongaro Anita per crediti da contributi per il mantenimento della figlia, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la pensione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti da privati può essere ceduta, pignorata o sequestrata esclusivamente entro i limiti e per i debiti verso l'INPS individuati nella stessa norma.

Tale pensione (come pure gli altri assegni ed indennità) non può pertanto essere oggetto di pignoramento su istanza di privati (o di altri soggetti pubblici che non siano l'INPS) né per crediti comuni o per tributi nei limiti di un quinto (art. 545 quarto comma c.p.c.), e neppure per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore (art. 545, terzo comma).

Nè potrebbe sostenersi, prosegue il giudice remittente, l'inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 69 legge n. 153/1969 citata, in quanto avente ad oggetto esclusivamente i rapporti debitori dell'assicurato nei confronti dell'INPS. Come può essere facilmente desunto dalla semplice lettura della norma, il contenuto di essa è nel senso di vietare qualsiasi atto di cessione, pignoramento o sequestro avente ad oggetto le prestazioni INPS, tranne che ricorra uno dei crediti dell'Istituto tassativamente previsti. La norma sarebbe però sospettabile di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori di titolari di pensione erogata dall'INPS, nei confronti dei creditori di titolari di pensione (o altri assegni) erogati a seguito di rapporto di pubblico impiego.

Infatti, a seguito della sentenza n. 89/1987 della Corte Costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma n. 3 d.P.R. 5/1/1950 n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma c.p.c. non prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto di stipendi ed altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, si sarebbe venuta a determinare, ad avviso del Pretore di Ivrea, una disparità di trattamento tra i creditori delle due diverse categorie di pensionati.

Tale disparità non troverebbe giustificazione in alcuna esigenza di salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti e sarebbe inoltre del tutto illogica in quanto non risulta comprensibile il motivo del trattamento di favore che, allo stato attuale, la normativa riserva ai pensionati già lavoratori privati rispetto ai pensionati già dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato.

3. — Circa la rilevanza della questione, infine, il giudice remittente sostiene che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 69, primo comma, L. n. 153 del 1969, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la normativa di cui all'art. 545 c.p.c..

*Considerato in diritto*

1. — La questione sollevata dal Pretore di Ivrea risulta inammissibile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo il giudice *a quo* ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori di titolari di pensione erogata dall'INPS nei confronti dei creditori di titolari di pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la sentenza n. 89 del 1987 di questa Corte avrebbe esteso la disciplina dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.

Il presupposto è manifestamente errato.

La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto, di stipendi ed altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le pensioni; come infatti viene specificato nella parte motiva di detta pronuncia, il giudizio di costituzionalità è stato limitato, per ragioni di rilevanza nel giudizio *a quo*, agli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro in corso.

Erroneamente pertanto il giudice *a quo*, nel delineare un'ipotesi di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha richiamato quale *tertium comparationis* una fattispecie giuridica inesistente nell'ordinamento in quanto il citato

art. 2 n. 3 della L. n. 180 del 1950 non è stato modificato dalla pronuncia n. 89 del 1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione. Non è dato nemmeno comprendere, inoltre, in base a quali motivi il raffronto è stato posto con il n. 3 dell'art. 2 L. n. 180 del 1950, in luogo del n. 1 della stessa norma che disciplina specificatamente la materia della pignorabilità delle retribuzioni e pensioni, corrisposte ai pubblici dipendenti per causa di alimenti dovuti per legge.

2. — In secondo luogo, ed il rilievo appare assorbente in ordine a tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Ivrea, sul punto della rilevanza della questione, afferma che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la disciplina dettata dall'art. 545 c.p.c.

Anche questa affermazione appare chiaramente errata in quanto quest'ultima norma non prende affatto in considerazione le pensioni ma solo le «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento».

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Ivrea.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: FERRI*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C1214

N. 832

*Sentenza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Provincia autonoma di Bolzano - Circolazione stradale - Guida di autoveicoli - Accertamento dell'idoneità degli invalidi - Istituzione di una commissione medico provinciale - Composizione - Non fondatezza.**

(Legge provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 23 dicembre 1986).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9 e 5).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale il 17 dicembre 1986 recante «Istituzione della Commissione multizonale per l'accertamento della idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 7 gennaio 1987, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1987 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, impugnava la legge approvata il 17 dicembre 1986 dalla Provincia autonoma di Bolzano, e riapprovata il 23 dicembre successivo, dopo il rinvio del Governo per nuovo esame: legge istitutiva di una commissione medica per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli.

Esponava nel ricorso il Presidente del Consiglio che la composizione di detta commissione, così come prevista dall'art.1 della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art.481 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel Testo sostituito dall'art.12 del d.P.R. n. 995 del 1976.

Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione debbano essere scelti fra tre categorie, e cioè: funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in servizio, ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non può prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle capacità di guida dei motoveicoli. Per contro — sempre ad avviso del ricorrente — le scelte diverse contenute nella legge impugnata sarebbero insufficienti a fornire le stesse garanzie.

Per tutto ciò, la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati alla potestà normativa concorrente dagli articoli 5 e 9 dello Statuto di autonomia.

2. — Con atto 28 gennaio 1987 si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.

Ad avviso, infatti, del difensore della Provincia le norme regolamentari e di attuazione non possono rappresentare limite all'autonomia normativa regionale e provinciale che è espressione di quella potestà concorrente che consente alla provincia di Bolzano di legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle norme-base stabilite dalle leggi statali in materia.

Peraltro, poi, la Commissione, così come istituita dalla legge provinciale impugnata, sarebbe in perfetta sintonia con le norme statali concernenti la garanzia e la sicurezza stradale, e persino con la norma regolamentare relativa all'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli, se si tiene conto del necessario adattamento della composizione della Commissione all'organizzazione sanitaria provinciale.

Il 6 giugno u. s. il prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente sostituito nella rappresentanza e nella difesa della Provincia autonoma di Bolzano, depositava memoria nella quale, confermando le conclusioni già prese, ribadiva e sviluppava gli argomenti dedotti nell'atto di costituzione. In particolare, si fa notare che se, in luogo delle indicazioni regolamentari, si ha riguardo ai principi della legislazione statale vevoli nel campo della materia in esame, si dovrà constatare la perfetta corrispondenza della legge provinciale impugnata con il disposto del terzo comma dell'art.81 del d.P.R. n. 393 del 1959 (così come modificato dall'art. 3 della legge n. 62 del 1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra l'altro, proprio la procedura d'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, null'altro pretende se non che quegli accertamenti siano effettuati «da Commissioni mediche provinciali». Il che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto seguire le indicazioni regolamentari, sarebbe stato impossibile istituire la commissione, dato che nell'ambito della provincia non esistono soggetti appartenenti alla categoria dei medici delle Ferrovie dello Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i medici delle U.S.L. svolgenti «funzioni di medicina legale o di igiene e sanità» sarebbero sostanzialmente assimilabili agli Ufficiali sanitari dei Comuni.

*Considerato in diritto*

1. — È fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie l'art.81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 (T.U. della circolazione stradale), così come modificato dall'art. 3 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di verifica dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, stabilisce che «l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche provinciali».

La legge stessa, però, alla lett. *d*) del comma sesto dello stesso articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire «la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche provinciali»: ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle dette Commissioni così come descritte nella narrativa di fatto.

2. — La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, non si è attenuta alle indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, è stata riapprovata all'unanimità. Di qui il giudizio di legittimità in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale lamenta che, così operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i limiti assegnati alla potestà legislativa concorrente dagli art.li 5 e 9 dello Statuto di autonomia.

Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma, secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, così come delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente discostata dalle indicazioni del Regolamento se non là dove, non esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si è supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, è il punto di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo valore pregiudiziale e assorbente.

Ed, in realtà, non sembra superabile l'obiezione di fondo opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli art.li 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, i limiti che la Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a numerose materie fra cui la sanità pubblica, non sono certo rappresentati da atti normativi regolamentari.

In effetti, l'art.4 (richiamato dagli altri due citati), a parte il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del resto, è quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il quale pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.

Orbene, è pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi costituzionali menzionano le «leggi dello Stato», intendono riferirsi alle leggi formali e, al più, a quelle disposizioni normative equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore. Ma i regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non rientrano concettualmente né nell'una né nell'altra categoria normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia autonoma possa trovare alcun limite alla sua potestà legislativa nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.

3. — D'altra parte, i principi dettati dalla legge n. 393 del 1959, con le modifiche apportate dalla l. n.62 del 1974, sono stati rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica provinciale è stata costituita, così come esige il comma 3 dell'art.81, e la sua composizione peraltro non è tale da compromettere i principi di garanzia per la sicurezza della circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche, psico-tecniche e attitudinali, sieno autorizzati a guidare veicoli a motore di determinate caratteristiche.

La questione, pertanto, non è ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 23 dicembre 1986, istitutiva di una Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 5 gennaio 1987 e con riferimento agli art.li 9 e 5 dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 833

*Sentenza 5-21 luglio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Mercato - Concessioni di agevolazioni finanziarie per il potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale - Attribuzione al Ministero dell'Industria del riconoscimento dei mercati di rilevanza nazionale - Determinazione della composizione del capitale delle società consortili beneficiarie delle agevolazioni - Imposizione dell'enunciazione del tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti delle società da istituire o già istituite - Deliberazione del CIPE - Spettanza allo Stato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 gennaio 1987, depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1987 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato Internazionale per la programmazione economica del 14 ottobre 1986, recante «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso».

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo Bragaglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 7 gennaio 1987, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, recante «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso», deducendo violazione delle competenze ad essa attribuite degli artt. 117 e 118 Cost., e 51 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di «fiere e mercati».

Premette la ricorrente che la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), all'art. 11, prevede una integrazione del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, con uno stanziamento complessivo di lire 950 miliardi, destinato alla concessione di agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali ed alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale (commi quindicesimo e sedicesimo); la stessa legge n. 41/1986 dispone inoltre che la realizzazione dei progetti di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati, secondo le procedure stabilite dalla legge n. 517/1975 (comma diciassettesimo); viene inoltre affidato al C.I.P.E. il compito di stabilire, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16.5.1970, n. 281, «le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti» (comma diciottesimo).

La deliberazione 14.10.1986 del C.I.P.E., al punto 2), disciplina il riconoscimento della rilevanza nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, mentre al punto 3) determina la composizione del capitale delle società consortili e detta disposizioni in materia statutaria, non solo delle società consortili istituende, ma altresì di quelle già costituite.

Osserva la ricorrente che, così disponendo, l'atto impugnato lede la competenza regionale in materia di «fiere e mercati».

Il punto 2) della deliberazione del C.I.P.E. fissa, infatti, ai fini della concessione delle agevolazioni, i criteri per determinare la rilevanza nazionale, regionale o provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, e dispone che i mercati nazionali sono riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le commissioni di cui al successivo punto 5) nonché la regione di ubicazione; gli altri mercati sono riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, sentito il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.

La deliberazione, nel punto in cui affida al Ministro il riconoscimento dei mercati nazionali, è ritenuta invasiva della competenza regionale in materia di fiere e mercati, come precisata dall'art. 51 del d.P.R. n. 616/1977. Infatti, come per le fiere (ad eccezione di quelle internazionali), anche per i mercati, sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti «tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione e lo svolgimento «dei mercati all'ingrosso. Ciò comporta che, in armonia con il dettato costituzionale, la dimensione territoriale degli interessi connessi alla istituzione o all'esercizio di un mercato è stata superata, come elemento di discriminazione tra attribuzioni statali ed attribuzioni regionali.

Osserva ancora la ricorrente che anche quanto disposto al punto 3) della deliberazione incide sulla competenza regionale e viola la legge n. 41/1986.

Tale legge, infatti, si limita a prevedere la concessione di contributi alle «società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso», mentre la deliberazione (punto 3, comma primo) scende a determinare, in dettaglio, la composizione del capitale pubblico, disponendo che «nella composizione del capitale delle società consortili devono essere assicurate la partecipazione maggioritaria congiunta della regione, del comune e della camera di commercio competenti per territorio».

In tal modo il C.I.P.E. adopera un potere che non gli è attribuito dalla legge, la quale si limita a prescrivere che il C.I.P.E. stabilisca «le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

Appare inoltre violata — ad avviso della ricorrente — la competenza regionale in materia, come emerge da quanto disposto dalla legge regionale toscana 21 maggio 1975, n. 46, art. 4, comma primo, lett. b), il quale prevede che alla realizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso di cui all'art. 1 della stessa legge regionale provvedono «società o altre forme associative costituite fra gli enti pubblici che hanno istituito il mercato ed operatori economici privati, nelle quali sia assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico».

Ulteriore motivo di illegittimità — secondo la ricorrente — trovasi anche nel secondo comma, parte prima, del punto 3) della deliberazione, là dove viene disposto che «le società consortili debbono prevedere nell'oggetto sociale la finalità della costruzione e gestione del tipo di mercato al quale si riferiscono (nazionale, regionale o provinciale)». Anche tale disposizione, oltre a violare la legge n. 41/1986, la quale si limita a concedere contributi a società che «realizzano» mercati, e nulla prevede in ordine alla gestione dei mercati stessi, è altresì invasiva della competenza della regione, la quale si vede costretta a partecipare a società di gestione dei mercati, pur essendosi la regione, nell'ambito della propria competenza a disciplinare la materia, riservata le sole funzioni programmatiche.

Rileva infine la ricorrente che la seconda parte del secondo comma del punto 3) della deliberazione prevede che «le società consortili già esistenti a partecipazione maggioritaria pubblica debbono adeguare i loro statuti alle finalità previste dalla legge n. 41/1986 prima di presentare domanda di agevolazione». Se tale disposizione fosse interpretata, come sembra che debbasi, nel senso che le società esistenti, alle quali sia affidata la realizzazione e gestione di mercati, devono adeguare la composizione del loro capitale sociale alle disposizioni del C.I.P.E., si ripeterebbero i motivi di illegittimità sopra richiamati in relazione al punto 3), comma primo, con l'aggravante che ne rimarrebbe sconvolto il sistema che la regione si era dato.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la distinzione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso in mercati «...di interesse nazionale, regionale e provinciale...» è contenuta nell'art. 11, comma sedicesimo, della legge finanziaria n. 41 del 1986. Lo stesso art. 11, comma diciottesimo, demanda al C.I.P.E. di stabilire «...le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti».

Una volta che la stessa legge abbia previsto l'esistenza di mercati all'ingrosso di interesse nazionale (accanto a quelli di interesse regionale e provinciale), è quindi privo di fondamento sostenere che la funzione amministrativa di riconoscimento di tali mercati dovrebbe appartenere alle regioni.

Invero, la qualificazione dei mercati all'ingrosso «di interesse nazionale» induce necessariamente a superare l'ambito regionale, e comporta che il riconoscimento di tali mercati appartenga allo Stato, come legittimamente è stato disposto al punto 2), comma primo, dell'impugnata deliberazione.

Il già citato comma sedicesimo dell'art. 11 della legge n. 41/1986 prevede, come destinatarie di agevolazioni, anche le «...società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico...»; pure in questo campo il comma diciottesimo dello stesso art. 11 demanda al C.I.P.E. di stabilire le direttive.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato non appare fondata la (peraltro non pertinente) allegazione di carenza di potere del C.I.P.E. in materia, né sussiste la asserita violazione delle competenze regionali. E ciò anche in presenza eventuale di leggi regionali che dispongono diversamente, poiché l'osservanza della direttiva C.I.P.E. si impone quando vengano in questione le agevolazioni disposte dalla legge n. 41/1986, mentre tale direttiva in nessun modo può ritenersi in contrasto con l'interesse pubblico generale.

Rileva ancora il resistente che, riferendosi alle società consortili «...che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso...», il già citato art. 11, comma sedicesimo, della legge n. 41/1986 non riguarda solo le società mere promotrici e/o di costruzione. Se infatti la «realizzazione» dovesse intendersi in questo limitato senso, non si spiegherebbe la pur necessaria presenza di partecipazione maggioritaria di capitale pubblico in dette società consortili. Ne deriva che tali società hanno ad oggetto sia la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, sia la loro gestione. Non sussistono, dunque, nella deliberazione C.I.P.E. impugnata (punto 3, comma secondo, prima parte) né la (peraltro non rilevante) violazione della legge n. 41/1986, né l'invasione di competenze regionali. Invero, l'attività di gestione da parte delle società consortili, al cui capitale pubblico partecipano anche le regioni, è conseguenza che deriva direttamente dalla legge n. 41/1986, che la deliberazione impugnata si limita soltanto ad esplicitare.

Una volta stabilito che la deliberazione C.I.P.E. impugnata, nelle parti sopra esaminate, non è invasiva delle competenze regionali, è infondato — ad avviso dell'Avvocatura dello Stato — anche l'ultimo motivo del ricorso, concernente la direttiva di adeguare gli statuti delle già esistenti società consortili a partecipazione maggioritaria pubblica «...alle finalità previste dalla legge n. 41/1986» (punto 3, comma secondo, seconda parte).

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, adottata in base all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) e recante «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso», prospettando la violazione delle competenze ad essa attribuite dall'art. 51 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in materia di «fiere e mercati».

2. — L'art. 11 della legge n. 41 del 1986 prevede: l'integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio (comma quindicesimo); la destinazione dello stanziamento alla concessione di agevolazioni (contributi in conto capitale ed in conto interessi) alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale (comma sedicesimo); l'accertamento della realizzazione dei suddetti programmi di intervento, secondo particolari modalità, da parte degli istituti di credito speciale interessati (comma diciassettesimo); l'attribuzione al C.I.P.E. del potere di stabilire, con sua deliberazione, le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti (comma diciottesimo).

In riferimento alla legge suindicata, il C.I.P.E. con la deliberazione del 14 ottobre 1986, ora impugnata, ha stabilito, tra l'altro, che: a) il carattere nazionale, regionale o provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, secondo la distinzione formulata dall'art. 11 della legge n. 41 del 1986, è individuato mediante riconoscimento di quelli

«nazionali» ad opera del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, restando affidato alle regioni competenti per territorio il riconoscimento degli altri mercati (n. 2 della deliberazione); *b*) la concessione delle agevolazioni è limitata alle società consortili a partecipazione maggioritaria pubblica alle quali partecipa anche la regione (n. 3, comma primo); *c*) ai fini in esame, gli statuti delle istituende società consortili debbono prevedere nell'oggetto sociale la finalità della costruzione e gestione del tipo di mercato (nazionale, regionale o provinciale) al quale si riferiscono (n. 3, comma secondo, parte prima), e gli statuti delle società preesistenti debbono essere in tal senso adeguati (n. 3, comma secondo, parte seconda).

Le suindicate disposizioni sono oggetto di specifica censura da parte della Regione Toscana, la quale per un verso denuncia l'attribuzione al Ministro dell'industria del potere di imprimere la qualifica di «mercato nazionale» siccome lesiva della competenza di essa ricorrente in materia di «fiere e mercati», ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 616 del 1977, competenza indipendente dalla dimensione territoriale degli interessi connessi all'istituzione ed all'esercizio dei mercati all'ingrosso, e per altro verso lamenta che la deliberazione impugnata abbia esorbitato dai poteri concessi al C.I.P.E. dalla legge finanziaria n. 41 del 1986.

3. — Le censure svolte dalla ricorrente sono entrambe non fondate.

Il finanziamento di cui all'art. 11 della legge n. 41 del 1986 può annoverarsi tra quelli aventi carattere straordinario o aggiuntivo, in quanto ha per oggetto erogazioni con destinazione vincolata al perseguimento di speciali finalità. Infatti la norma ora indicata dispone un incremento del fondo istituito con la legge n. 517 del 1975 (art. 6), per la ristrutturazione, sull'intero territorio nazionale, dell'apparato distributivo (art. 1), e particolarmente per l'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo (art. 2): finalità, queste, che il detto art. 11 specifica nel senso del potenziamento dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Correlativamente il detto art. 11 conferisce al C.I.P.E. ampi poteri, concernenti la fissazione di direttive e la determinazione delle procedure, dei tempi e delle modalità di erogazione dei contributi e di verifica sugli investimenti. E fra tali poteri, avuto riguardo alla loro connessione con le finalità del finanziamento, devono ritenersi compresi quelli esercitati dal C.I.P.E. dettando le disposizioni impugnate dalla ricorrente.

Le considerazioni svolte consentono di ritenere senz'altro non fondate le censure della ricorrente concernenti la individuazione, fra i beneficiari delle agevolazioni, delle sole società consortili con partecipazione anche regionale (n. 3, comma primo), nonché l'imposizione di specifiche enunciazioni (circa la qualità del mercato da costruire e gestire) negli statuti delle società da formare (n. 3, comma secondo, parte prima) o già formate (n. 3, comma secondo, parte seconda), imposizione d'altronde funzionale alla garanzia del perseguimento delle finalità del finanziamento.

Quanto, poi, alla censura rivolta al n. 2, comma primo, della deliberazione impugnata — censura con la quale la ricorrente denuncia la lesione della propria competenza, per avere il C.I.P.E. affidato al Ministro dell'industria il potere di imprimere la qualifica di mercato nazionale — va osservato in particolare che lo stesso art. 11 della legge finanziaria 1986 prevede la distinzione fra mercato di interesse nazionale, regionale e provinciale, così autorizzando la disposizione impugnata.

In tal modo, d'altra parte, non si determina contrasto con la disciplina generale delle competenze regionali in materia di «fiere e di mercati» quale risulta dagli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del 1977 (cfr. sentenza di questa Corte n. 8 del 1985). Invero l'attribuzione al Ministro dell'industria (come del resto la distinzione fra mercati di interesse nazionale, regionale e provinciale) è operata ai soli fini dell'attuazione del finanziamento straordinario in argomento, senza alcuna incidenza sulle competenze in via generale come sopra stabilite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato, con deliberazione del C.I.P.E. in data 14 ottobre 1986, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 11, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), recante incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per il potenziamento dei*

*mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale: 1) attribuire al Ministero dell'industria il riconoscimento dei mercati di rilevanza nazionale (n. 2, comma primo, della deliberazione); 2) determinare la composizione del capitale delle società consortili beneficiarie delle agevolazioni (n. 3, comma primo); 3) imporre l'enunciazione del tipo di mercato al quale si riferisce l'oggetto sociale negli statuti delle società da istituire (n. 3, comma secondo, parte prima) o già istituite (n. 3, comma secondo, parte seconda).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1216

N. 834

*Sentenza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Sport - Provincia di Bolzano - Adozione di criteri e parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica - Presentazione dei progetti delle opere direttamente al Ministro del turismo e dello spettacolo - Regolamentazione della composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate - Vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi - Previsione che i finanziamenti per gli interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari - Non spettanza al Ministro del turismo e dello spettacolo - Annullamento del provvedimento impugnato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21 luglio 1987 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, concernente «Adozione dei criteri e dei parametri previsti dall'art. 1, comma quarto, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava di illegittimità costituzionale, per lesione delle proprie competenze legislative primarie e concorrenti, «tutte le disposizioni» del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante «misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»; venivano poi censurate, in particolare, le norme contenute nell'art. 1, commi quarto e quinto, nell'art. 2, commi primo, lettera b), 1-ter, 2 e 6, e nell'art. 3-bis, comma terzo, perché invasivi delle competenze legislative ed amministrative attribuite alla Provincia in materia di turismo e industria alberghiera, lavori pubblici di interesse provinciale, attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8, numeri 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

L'art. 2 della legge denunciata stabiliva al comma quarto che gli interventi — ad opera dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle province — relativi agli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio delle attività sportive mediante la realizzazione di strutture polifunzionali, dovessero essere realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

che tali programmi fossero formulati «sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive»;

che, «a tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo».

2. — Il decreto 22 maggio 1987 con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo dettava i «criteri e parametri» previsti dal comma quarto dell'art. 1 della legge n. 65 del 1987 al fine della elaborazione dei programmi di cui al comma quinto dell'art. 1 della stessa legge, veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1987.

Con ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso tale decreto lamentando, come per il giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 65 del 1987, l'invasione delle competenze legislative ed amministrative ad essa attribuite, in materia di «turismo ed industria alberghiera», «lavori pubblici di interesse provinciale», attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» e «finanza locale», in base agli artt. 8, n. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, nonché in relazione all'accordo di Parigi.

Chiede pertanto sia dichiarato spettare ad essa Provincia: a) l'adozione degli indirizzi e finalità di carattere generale e specifici di cui agli artt. 1 e 2 del decreto; b) stabilire il termine per la presentazione, da parte degli enti interessati, delle domande e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalità o l'eventuale composizione delle commissioni di collaudo e vigilare sull'attuazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale, sottolineando, tra l'altro, che le censure rivolte dalla ricorrente al decreto 22 maggio 1987 riguardano in realtà la legge statale attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle competenze rivendicate dalla Provincia autonoma, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

4. — Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte, nel giudizio promosso, oltre che dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn. 9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano, e dell'art. 1, quarto e quinto comma della stessa legge, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della medesima legge.

5. — Con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di attività di interesse turistico», preso atto della suddetta sentenza, nel testo novellato del comma quarto dell'art. 1, con riferimento ai programmi per «gli interventi previsti dal comma primo, lett. *b*), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma primo, lettera *b*)», è stato inserito l'inciso «con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano».

*Considerato in diritto*

1. — Con decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, venivano dettate «misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico». In particolare erano previsti, con l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lettera *b*) e a promuovere l'esercizio delle attività sportive (lettera *c*); con i commi quarto e quinto era stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni, loro consorzi, comunità montane, indicati dal successivo art. 2, comma primo, lettera *b*, ai quali da quest'ultima norma la Cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quarto), ed era altresì disposto che tali programmi fossero elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal Ministro stesso (comma quinto). Con l'art. 2 erano, poi, previsti finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro: mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma primo, lettere *b*) e *c*) (art. 2, comma primo, lett. *b*); mutui decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, lettere *b*) e *c*) (art. 2, comma primo-*ter*); contributo in conto capitale a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett. *c*) (art. 2, comma secondo).

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito, provvedendosi: sui principi da osservare nella distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorità di intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalità delle domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresì disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett. *b*), e di quelle previste dall'art. 2, comma secondo, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione del programma così tracciato e sull'avanzamento delle opere (art. 5).

2. — La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile 1987, sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme suindicate (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. *b*, primo-*ter*, e secondo), ha ora promosso conflitto di attribuzione in ordine al decreto ministeriale 22 maggio 1987, deducendo analoghe lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la violazione.

Sostiene, infatti, la provincia ricorrente che il Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le dette competenze — da essa provincia esercitate mediante una legislazione ampia ed organica — estraniandola dalla programmazione degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. *b*, e dell'art. 2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai beneficiari invece che per il tramite della provincia.

3. — Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge n. 65 del 1987 — ritenendo fondata l'impugnazione proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano — nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1, comma primo, lett. *a*) e alle attività sportive (art. 1, comma primo, lett. *b*) «attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo», per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e determinato dalla normativa di attuazione, «che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attività sportive agonistiche e non».

Ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, lett. *b*), e 2, comma primo-ter, della predetta legge — sempre ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia di Bolzano — nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia, prevede(va) finanziamenti per interventi relativi ad impianti destinati ad attività sportive sia agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province autonome «il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza».

Ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge — ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia prevedeva finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati all'esercizio di attività sportive non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che dispongono nel senso suindicato.

Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello spettacolo con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo Stato.

Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso.

Né a ciò è d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22 febbraio 1988, n. 22 — convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22 — con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987, la disciplina recata dal decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, è stata interamente modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano, che i programmi per gli interventi sugli impianti destinati all'attività sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite le somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; né disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso*

*Ministro; né regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;*

*Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* CORASANITI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1217

N. 835

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza sociale - Retribuzione giornaliera - Contribuzione - Limite minimo - Adeguamento a prestazioni di lavoro a tempo parziale - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 15; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).**

**(Cost., art. 3).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1980 dal Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di Sanremo, il 10 marzo 1982 dal Pretore di Cagliari, il 1° dicembre 1983 dal Pretore di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forlì, iscritte

rispettivamente al n. 428 del registro ordinanze 1980, ai nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e nn. 197 e 252 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro Giovanni Maria e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980 (R.O. n. 428/80), ha dubitato che sia legittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 «nella parte in cui non consente che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioè, di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro»;

che la stessa impugnativa, con estensione anche all'art. 5 della successiva legge n. 33 del 1980 (confermativo delle precedenti disposizioni), è stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O. n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e Forlì (R.O. nn. 573, 574 e 575/84);

che, nei vari giudizi, vi è stata costituzione della parte privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80; 118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identità dell'oggetto;

che, in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. è manifestamente insussistente;

che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina *ex lege* n. 863/1984 (art. 5), la parificazione tra datori di lavoro che corrispondano diverse retribuzioni, che può derivare dall'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non (ulteriormente) frazionabile nel caso di lavoro *part-time* — secondo anche l'interpretazione più volte ribadita dalla Corte di cassazione — «non è irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità, imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2 e 38), di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale» (così, da ultimo, Cass. 1987, n. 5910), onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema fondato precipuamente sul principio solidaristico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 836

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensioni militari - Personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1973 - Categoria dei sottufficiali e ufficiali - Riliquidazione delle pensioni - Computo dell'assegno perequativo teorico e dell'indennità di servizio - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.****(Legge 27 ottobre 1973, n. 628, artt. 8, 9 e 10).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituti spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre 1979 e l'8 gennaio 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Vitucci Rocco e Paolantonio Giacinto, iscritte ai nn. 442 e 817 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 dell'anno 1980 e n. 34 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione di Vitucci Rocco nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 (R.O. n. 442/80), nel giudizio promosso da Vitucci Rocco, capo musicante di III classe della Marina Militare, collocato a riposo dal 31 gennaio 1948, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo dell'assegno perequativo pensionabile, concesso dal 1° gennaio 1973 al personale in servizio dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nel suo complesso, in quanto non prevede la riliquidazione con il computo dell'assegno perequativo teorico, delle pensioni percepite dal personale militare cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1973, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento fatta alla categoria dei sottufficiali rispetto ai pensionati militari che abbiano lasciato il servizio con il grado di colonnello e di generale, per i quali ha riconosciuto, con efficacia retroattiva, la perequazione delle pensioni sulla base della retribuzione comprensiva della indennità di funzione pensionabile;

che, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1980 (R.O. n. 817/80) nel giudizio promosso da Giacinto Paolantonio, tenente colonnello dei Carabinieri cessato dal servizio il 19 gennaio 1951, diretto ad ottenere la riliquidazione della

pensione con l'inclusione dell'indennità di servizio, analoga, secondo il ricorrente, all'indennità di funzione, la stessa Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, nella parte in cui non ha previsto la computabilità nella pensione anche della indennità di servizio in riferimento all'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento che si verifica rispetto alle altre categorie di ufficiali (colonnelli e generali) per i quali è stata prevista la computabilità, ai fini della pensione, della indennità di funzione con effetto retroattivo anche a favore dei già pensionati;

che nel giudizio si è costituito Vitucci Rocco, il quale, con l'atto di costituzione e una memoria, ha sostenuto l'illegittimità della legge impugnata in quanto l'indennità di servizio è analoga alla indennità di funzione e all'assegno perequativo, stante la parità di carriera;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per l'infondatezza delle questioni, essendo le situazioni poste a confronto disomogenee, essendo i trattamenti migliorativi, sui quali, peraltro, gravano i contributi ai fini pensionistici, intervenuti dopo che il rapporto di impiego dei ricorrenti era cessato e stante la valenza del principio di gradualità nella materia, imposto dal fatto che i miglioramenti comportano aggravii finanziari di bilancio;

Considerato che, sebbene l'impugnazione sia riferita alla legge nel suo complesso, è possibile identificare e individuare le norme applicabili alla fattispecie;

che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che sussiste la discrezionalità del legislatore nel prevedere trattamenti retributivi diversi e nello stabilirne anche la decorrenza;

che la situazione di coloro che godevano della indennità di servizio non è identica a quella di coloro che godevano l'indennità di funzione;

che la valutazione del tempo e dei modi della perequazione delle pensioni è rimessa alla discrezionalità del legislatore che l'attuava con gradualità, in ordine alle disponibilità finanziarie, risultando un aggravio del bilancio;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di Istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 837

Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensione - Impiegato dello Stato - Durata dei corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola superiore - Conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio - Periodi corrispondenti - Riconoscimento del diritto al riscatto - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Giordani Gianfranco ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude la possibilità del riscatto, ai fini della pensione statale, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, e che si concludano con il conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma denunciata, limitando il riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla frequenza di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi universitari o post-universitari di perfezionamento, dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei corsi per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, in contrasto con la *ratio* della legge, che correla il riscatto al periodo di studio successivo all'istruzione secondaria, ritenuto indispensabile per la preparazione professionale dell'impiegato;

Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee e che, pertanto, la considerata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento;

che, invero, in relazione alla diversità degli studi universitari o post-universitari rispetto a quelli cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, ben può giustificarsi la scelta discrezionale, operata dal legislatore, di limitare la facoltà di riscatto soltanto ai primi;

che, del resto, la Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e benefici di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio, e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e decidere in ordine all'*an*, al *quantum* e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così decise in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1220

N. 838

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensioni militari - Periodi computabili - Servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e servizi non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(R.D.-L. 30 dicembre 1937, n. 2411, art. 1, secondo comma, convertito in legge 17 maggio 1938, n. 886; legge 27 giugno 1961, n. 550, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

**Pensione - Servizi dei militari non di carriera e servizi resi con iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del Tesoro - Ricongiunzione - Omessa previsione nonché riscatto oneroso dei servizi medesimi - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 113; r.d. 3 marzo 1938, n. 680, art. 67, lett. f); legge 22 giugno 1954, n. 523, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961,

n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), dell'art. 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'art. 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ricci Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n. 78 del registro ordinanze 1981 e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e n. 225 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81), la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio proposto da Ricci Ricciotti Pietro, diretto ad ottenere la valutazione, ai fini della pensione, del servizio prestato come ufficiale di complemento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non sono utili, ai fini suddetti, i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, in riferimento all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione quale retribuzione differita;

che, in via subordinata, lo stesso giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si crea tra gli stessi dipendenti statali, secondo che cessino dall'impiego come civili o come militari;

che, con ordinanza del 5 novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene Sabena quale vedova di Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la computabilità nel servizio utile ai fini della pensione del servizio militare prestato dal *de cuius* e non riscattato dallo stesso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 22 giugno 1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello Stato, di tutti i servizi dei militari non di carriera con quelli resi con iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del Tesoro, nonché dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che dispone il riscatto oneroso dei servizi medesimi, in riferimento all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita, e all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica in danno del personale militare rispetto agli altri lavoratori;

che nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

che i due giudizi, siccome propongono questioni strettamente connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;

Considerato che è rimessa alla discrezione del legislatore la determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento, ai fini della pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed amministrazioni diversi, specie se importa aggravii di bilancio, perché alcuni di essi risultano essere privi di copertura previdenziale;

che tra queste modalità è da ricomprendersi il previsto riscatto a cura dello stesso interessato;

che spetta anche allo stesso legislatore la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, il che è avvenuto a mezzo di varie disposizioni succedutesi nel tempo, e che siffatta gradualità è tanto più ragionevole quanto più gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici per lo Stato;

che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale retribuzione differita e proporzionata alla qualità ed alla quantità di lavoro;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett. f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1221

N. 839

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Pensione - Vedova del dipendente iscritto alla CPDEL o degli altri superstiti che ne abbiano diritto - Pensione indiretta di privilegio - Domanda per il conseguimento - Presentazione nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto - Manifesta infondatezza.**

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 40, quinto comma; legge 11 aprile 1955, n. 379, art. 8, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 8, ultimo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del Tesoro), in relazione agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1979 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Quadrio Alma, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 137 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 gennaio 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione agli artt. 184, terzo comma, e 248, terzo comma del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379;

che dette norme vengono censurate nella parte in cui dispongono che la domanda per il conseguimento della pensione indiretta di privilegio, da parte della vedova del dipendente iscritto alla C.P.D.E.L. o degli altri superstiti che ne abbiano diritto, deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'iscritto medesimo;

che, ad avviso del giudice remittente, tale disposizione determina disparità di trattamento in danno delle suddette categorie di soggetti, rispetto agli aventi causa dei dipendenti statali e delle FF.SS., per i quali ultimi il termine di decadenza per la presentazione di analoga domanda è fissato in cinque anni (artt. 184 e 248 del d.P.R. n. 1092 del 1973);

Considerato che questa Corte (v. sent. n. 26/80) ha in varie occasioni espresso il principio per cui, tra i dipendenti statali, i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e quei dipendenti pubblici il cui fondo pensioni è gestito da apposite Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito del Ministero del Tesoro non sussiste, sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che è il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di una diversità di disciplina;

che conseguentemente, attesa la diversità dei rispettivi ordinamenti previdenziali, non sussiste omogeneità delle posizioni poste a confronto dal giudice *a quo*;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 8, u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 840

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pensione - Pensioni in data posteriore al 31 dicembre, erogate dagli istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio - Aumenti percentuali - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 3, ultimo comma).****(Cost., art. 3, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 giugno 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Iaia Bruno e da Rocchigiani Arteno, iscritte ai nn. 187 e 495 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 200 e 304 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 giugno 1980 (n. 187/81), la Corte dei Conti ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui esclude dagli aumenti percentuali indicati nei precedenti commi del medesimo articolo le pensioni in data posteriore al 31 dicembre 1975, erogate dagli Istituti di previdenza a coloro che hanno cessato dal servizio, per la disparità di trattamento sussistente tra coloro che hanno cessato dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che, invece, sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-1977 in quanto le retribuzioni degli uni non sono state aumentate come, invece, quelle degli altri;

che la detta disparità è destinata ad aggravarsi nel tempo essendo i trattamenti soggetti ad aumenti di diversa misura;

che con ordinanza di pari data (2 giugno 1980, R.O. n. 495/81), la stessa Corte dei Conti ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., altra questione di legittimità costituzionale della stessa norma sia per la disparità di trattamento che si è verificata tra coloro che sono stati collocati a riposo in epoca successiva al 31 dicembre 1975 rispetto a quelli cessati dal servizio nel 1975 nonostante che il trattamento economico corrisposto in attività di servizio sia rimasto immutato nel triennio 1975-1977, sia per quella sussistente tra i pensionati degli Istituti di previdenza e quelli dello Stato;

che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la non fondatezza della questione;

considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;

che questa Corte ha più volte affermato (sent. n. 349/85; ord. n. 92/87) che la normativa che dispone la perequazione dei trattamenti pensionistici con gradualità nel tempo per le esigenze di bilancio, attesi gli aggravii di spesa che la detta importa, non è arbitraria ma è espressione della discrezionalità che il legislatore ha in materia e che più volte è stata riconosciuta da questa stessa Corte;

che non sono adottati motivi nuovi che possano condurre ad una diversa decisione in riferimento alle norme denunciate;

che la situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza non è identica a quella dei pensionati statali per la differenza che sussiste tra i vari regimi pensionistici mentre è solo espressione di una linea di tendenza la loro parificazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, u.c., della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1223

N. 841

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti INADEL - Indennità premio di servizio - Ricongiungimento di periodi di assicurazione presso la CPDEL - Deroga per i casi che non abbiano dato luogo a pensione - Esclusione - Inammissibilità.**

**(Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 9).**

**(Cost., artt. 3 e 36).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1981 dal Pretore di

Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione di Venieri Marisa e Bortolotti Lina;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza in data 26 novembre 1981 (R.O. n. 22/82), nella causa promossa da Venieri Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per la corresponsione dell'indennità premio di servizio, negatale per mancata maturazione degli anni di servizio richiesti dall'art. 2 della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la deroga alla norma suddetta per coloro che si avvalgano della facoltà di ricongiungere presso le gestioni speciali di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 29/79 periodi di assicurazione presso la CPDEL che non abbiano dato luogo a pensione;

che, a sostegno della prospettata questione, ha rilevato la omogeneità delle situazioni di colui che chiede il ricongiungimento (ipotesi prevista dalla norma impugnata) e di colui per il quale la ricongiunzione avviene *ex lege* nonché la natura retributiva dell'indennità di fine rapporto;

che, con ordinanza di pari data (R.O. n. 23/82), lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nella causa promossa da Bortolotti Lina contro l'INADEL, sempre per la corresponsione dell'indennità premio di servizio negatale per mancanza dell'anzianità minima necessaria (di cui all'art. 2 della legge n. 152/68);

che le parti private, costitutesi nel giudizio, hanno ribadito l'identità delle situazioni, sia nel caso che la ricongiunzione avvenga a domanda, sia che avvenga *ex lege*, trasferendosi in entrambi i casi la riserva dei contributi accumulati senza alcun onere a carico degli interessati;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;

che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del 1968, talché sono venute meno tutte le limitazioni poste da detta norma al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio;

che, con la medesima sentenza, ha dichiarato assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennità compete, in forza della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, indipendentemente dall'applicazione, in favore dei lavoratori interessati, della disposizione derogatoria di cui al citato art. 9 della legge n. 29/79;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 842

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Trattamento di quiescenza - Lesioni - Trattamento privilegiato ordinario - Inammissibilità della domanda - Superamento del limite della delega legislativa - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169).****(Cost., art. 76).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le «lesioni»;

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata contrasterebbe con il principio posto dall'art. 76 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe superato il limite della delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

che, in particolare, la presunta violazione della delega — in base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta delle disposizioni in vigore in testi unici — viene ravvisata nel fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, sia che si tratti di «infermità», sia che si tratti di «lesioni», laddove la corrispondente norma del decreto legislativo luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 497 (art. 9), prevedeva detto termine soltanto per le «infermità»;

che, in tal senso, il Governo ha introdotto la decadenza del diritto alla pensione anche per le «lesioni», non prevista dalle precedenti disposizioni, incidendo in modo restrittivo nella sfera dei diritti dei pubblici dipendenti;

Considerato che la menzionata norma delegante attribuiva espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni in vigore «le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento e ammodernamento...»;

che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 497 del 1916, integrandolo con la previsione delle «lesioni» accanto a quella delle «infermità», già contenuta nel predetto testo normativo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1225

N. 843

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Trattamento di quiescenza - Fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere a base della liquidazione dello stesso - Violazione dei limiti posti dalla delega legislativa - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, art. 22).**

**(Cost., art. 76).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), in relazione all'art. 2, n. 13, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Prospero Solidea, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 2 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di quiescenza del personale statale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata esorbiterebbe dai limiti posti dalla delega legislativa al Governo di cui all'art. 2, n. 13 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che riguardava esclusivamente la fissazione dell'aliquota della retribuzione fondamentale unica da assumere, a decorrere dal 1° luglio 1956, a base della liquidazione del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, nonché delle relative ritenute;

che l'intento del legislatore, nel concedere tale delega al Governo, sarebbe stato quello di migliorare la situazione economica dei pensionati, non già di limitarne i diritti, come, invece, farebbe la norma censurata, disponendo la prescrizione dei ratei di pensione già maturati qualora la domanda di liquidazione della pensione sia stata presentata oltre due anni dopo l'insorgenza del diritto;

che, inoltre, secondo l'assunto del giudice *a quo*, la incostituzionalità della norma censurata si rifletterebbe sulla corrispondente norma di cui all'art. 191 del vigente d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, della quale potrebbe essere dichiarata l'illegittimità in via consequenziale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove da una interpretazione ingiustificatamente restrittiva della norma delegante, dal contesto della quale emerge che il potere conferito al Governo dall'art. 2, n. 13, della legge n. 1181 del 1954, era di portata assai ampia: il legislatore delegato era, invero, abilitato alla regolamentazione della «disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956». In tale ambito, la fissazione delle aliquote e delle relative ritenute avrebbe dovuto costituire, in conformità agli intendimenti perseguiti dalla legge delega, soltanto un momento della regolamentazione dell'intera materia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 844

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Medici condotti e dipendenti comunali in genere - Parità nei versamenti dei contributi alle rispettive casse pensioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.**

(Legge 4 febbraio 1958, n. 87, art. 11, primo comma; legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 13; d.-l. 30 giugno 1962, n. 267, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), e 7 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni in legge 11 agosto 1972, n. 485, promossi con le ordinanze emesse il 18 febbraio 1982 e il 24 marzo 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Trecate Giuliano ed altri contro il Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti per la Previdenza - Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri e sul ricorso proposto da Zannier Renato contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritte al n. 291 del registro ordinanze 1983 e al n. 400 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983 e n. 266 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 febbraio 1982 (R.O. n. 291/83), emessa nel giudizio promosso da alcuni medici condotti per ottenere la declaratoria del loro diritto a versare alla Cassa per le pensioni ai sanitari contributi di misura pari a quelli versati dagli altri dipendenti comunali alla loro Cassa per le pensioni, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315, 7 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972, n. 485, in relazione agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., perché si verifica, tra le suddette categorie di dipendenti comunali, disparità di trattamento, e perché a identica capacità contributiva non corrisponde lo stesso onere tributario;

che identica questione è stata nuovamente sollevata dal medesimo giudice con ordinanza in data 24 marzo 1983 (R.O. n. 400/84);

che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l'infondatezza della questione;

che i due giudizi possono essere riuniti, stante l'identità dell'oggetto;

considerato che le situazioni messe a raffronto non sono omogenee in quanto, a parte la identica posizione di dipendenti comunali, il rapporto di impiego dei medici condotti ha una sua peculiare disciplina, con diritti e doveri diversi da quelli degli altri dipendenti comunali;

che a questa differenza di rapporti corrisponde una diversità di regimi previdenziali che fanno capo rispettivamente per gli uni alla Cassa per le pensioni ai sanitari e per gli altri alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, Casse con separate gestioni finanziarie;

che la diversità di contribuzione afferisce alla diversità dei rispettivi regimi previdenziali ed a quella dei correlati trattamenti previdenziali ed assistenziali (v. sentt. nn. 92/75 e 240/82);

che non sussiste nemmeno identità delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione contributiva e che, comunque, questa non costituisce imposta in senso tecnico;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 (Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 13 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), 7 del decreto-legge 30 giugno 1962, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), conv. con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 845

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Avvocati e procuratori - Professori universitari esercenti la professione forense - Obbligo di contribuzione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza - Partecipazione identica a quella di altri liberi professionisti, esenti, se già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria da lavoro dipendente - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 133/1984) - Manifesta infondatezza.****(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29).****(Cost., artt. 3, 38 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Carinci Franco e Lorenzetti Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 209 e 363 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 176 e 259 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rausse Gian Pietro e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica tra i professori universitari esercenti la professione forense, obbligati a corrispondere i contributi alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri liberi professionisti (per es. architetti, ingegneri ecc.) che ne sono esenti se sono già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in quanto, subordinandosi la concessione della pensione di inabilità e di invalidità di reversibilità alla continuativa iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età da parte del singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa fascia di professionisti, ancorché assoggettata all'obbligo contributivo, la possibilità giuridica di conseguire la relativa prestazione con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri iscritti, mentre

gli assoggettati a contribuzione previdenziale non possono essere privati del diritto a conseguire la prestazione prevista in generale per gli appartenenti alla categoria (art. 38 Cost.) e la imposizione contributiva, per la sua natura tributaria, va necessariamente rapportata con l'idoneità soggettiva ed oggettiva alla contribuzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione;

che lo stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n. 363/84), ha sollevato identica questione di legittimità;

che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; così come l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta anche in questo giudizio;

che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 576 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio promosso da ricercatori universitari diretto ad ottenere la cancellazione della iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di pubblici dipendenti già soggetti ad assicurazione contro gli eventi che generano le stesse situazioni di bisogno;

Considerato che questa Corte (sent. n. 133 del 1984) ha già dichiarato non fondate identiche questioni in quanto il sistema previdenziale forense è definibile come solidaristico per cui trova adeguata giustificazione l'imposizione dei contributi anche ai professionisti già iscritti ad altri regimi previdenziali obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati);

che non è previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela previdenziale dell'attività professionale forense nel sistema speciale o generale correntemente operativo;

che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di principio, ad accertamento di presupposti, a determinati fini, a valutazioni di congruità di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato;

che la capacità contributiva, alla quale va commisurata anche l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non è nel sistema desunta dalla mera appartenenza alla categoria ma è individuata sulla base dell'esercizio della professione con continuità e valutata sulla base dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'IRPEF;

che, non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi è ragione di mutare la detta decisione;

che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279, ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione;

che, pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 846

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Pensionati statali - Ripetibilità di ratei di pensione liquidata in via provvisoria - Riscossione in buona fede per necessità di vita - Contrasto con il principio giurisprudenziale della ritenzione di somme corrisposte per errore e percepite in buona fede - Manifesta infondatezza.****(Legge 29 aprile 1949, n. 221, art. 3).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), in relazione all'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ramondini Zuliani Elsa contro il Ministero del Tesoro ed altra, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n. 337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa, diretto ad ottenere il rigetto della pretesa della Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste di restituzione di alcuni ratei di pensione, siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella parte in cui prevede la ripetibilità dei ratei di pensione liquidata in via provvisoria, riscossi dal pensionato statale, percepiti in buona fede e utilizzati per necessità di vita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che si verifica nella vigenza del principio giurisprudenziale della ritenzione delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e percepite in buona fede;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per la declaratoria di inammissibilità della questione e, in subordine, per la sua infondatezza;

considerato che non sussiste la rilevata disparità di trattamento in quanto l'erogazione dei ratei di pensione è avvenuta in via provvisoria e salvo conguaglio;

che la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa venire meno la buona fede di questi e l'efficacia dell'errore dell'amministrazione per cui non può valere il citato principio giurisprudenziale;

che, inoltre, in materia di concessione di benefici sussiste un'ampia discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, a meno che non concreti un arbitrio che nella specie va escluso;

**che, comunque**, è rimesso alla stessa amministrazione, in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle condizioni economiche del debitore, di effettuare la divisione del dovuto in ratei ed esonerare lo stesso debitore dal pagamento di interessi, dovendosi la norma impugnata interpretare in adeguamento ai principi costituzionali vigenti;

**che, pertanto**, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1229

N. 847

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati civili dello Stato e ufficiali in s.p.e. - Riscatto del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari - Onerosità prevista unicamente per il personale civile - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma; legge 29 aprile 1976, n. 177, art. 14).

(Cost., artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Barrella Antonio ed altri, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 19 ottobre 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., stabiliscono, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato, diversamente da quanto previsto dall'art. 32 dello stesso d.P.R. n. 1092/73 per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, l'onere del pagamento di un contributo di riscatto, per conseguire la valutazione in pensione del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, nel caso che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio:

che, ad avviso del giudice *a quo*, la normativa censurata viola il principio di eguaglianza in quanto l'istituto del riscatto si configura in modo sostanzialmente unitario per identità di scopo (formazione del servizio utile per la pensione), di entità del beneficio (durata legale del corso di studi superiori), di presupposto giuridico (possesso del titolo come condizione per l'ammissione in servizio), sia per il personale civile che per quello militare, onde non si giustifica il regime di onerosità previsto soltanto per il primo;

che, inoltre, ad avviso dello stesso giudice, la disposizione sul riscatto senza oneri del periodo di studi universitari - vigente per i soli ufficiali - non dovrebbe considerarsi una norma di favore nei riguardi di costoro, sibbene una norma conseguente all'applicazione dei principi direttamente scaturenti dagli artt. 35 e 36 Cost., con la conseguenza che gli oneri, imposti, invece, in parte qua, al personale civile dello Stato, si porrebbero in contrasto anche con queste disposizioni costituzionali;

Considerato che, in materia di contributo di riscatto, come questa Corte ha già ritenuto (v. sent. n. 218/84), spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere al riscatto medesimo, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte;

che nella specie, tale discrezionalità appare correttamente esercitata in relazione alle peculiarità proprie dell'impiego militare, rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche sulle modalità e sui tempi del trattamento di quiescenza;

che quest'ultimo rilievo vale in particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali (limiti, tra l'altro, decrescenti in relazione al grado conseguito: v. legge n. 113/54), per i quali la conseguente maggior difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilità, non onerosa, del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica*

delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1230

N. 848

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati civili dello Stato - Collocamento a riposo anticipato - Qualità di orfano di guerra - Distinzione fra maggiorenni e minorenni all'epoca del decesso del genitore - Richiesta di interpretazione della norma - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 13 marzo 1958, n. 365, artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da De Barbieri Angela Teresa contro il Ministero della P.I. ed altri, iscritta al n. 841 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con ordinanza in data 23 giugno 1983, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., limitano la nozione di orfano di guerra ai soli soggetti minorenni;

che oggetto del giudizio *a quo* era la sussistenza del diritto di una dipendente statale al collocamento a riposo anticipato, con i benefici di cui alla legge n. 336/70, per essere essa iscritta negli elenchi degli orfani di guerra; diritto disconosciuto dalla competente autorità amministrativa in base al rilievo che l'interessata era maggiorenne all'epoca della morte del genitore;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le censurate disposizioni consentono di enucleare una nozione di orfano di guerra, riferibile, in via generale, esclusivamente ai soggetti minorenni all'epoca del decesso del genitore (il che appare, secondo lo stesso giudice, di per sè contrastante col principio di eguaglianza, non ravvisandosi sostanziali differenze fra la posizione di tali soggetti e quella di coloro che, alla stessa epoca, avevano raggiunto la maggiore età, presi anch'essi in considerazione dalla legge n. 365/58, ma al fine dell'attribuzione di più limitati benefici);

Considerato che, peraltro, il giudice remittente aggiunge a tali rilievi che la legge n. 336/70, nel prevedere l'applicabilità dei benefici in essa apprestati agli orfani di guerra, non distingue in modo alcuno fra maggiorenni e minorenni; e che tale legge, per ambito di applicazione, soggetti destinatari, *ratio* ispiratrice e specificità di materia, risulta essenzialmente diversa da quella del 1958, contenente la censurata nozione limitativa del concetto di orfano: ciò con la duplice conseguenza che, da un lato, alla legge più recente non potrebbe attribuirsi alcuna efficacia abrogativa di questa non recepita nozione e, dall'altro lato, «non potrebbe fondatamente sostenersi che, per interpretare la legge del 1970 occorra o si possa far riferimento alle norme della legge del 1958 e alla definizione che esse danno dell'orfano di guerra»;

che nonostante tale ultime considerazioni, il giudice *a quo*, individua, tuttavia, il pericolo che la legge del 1958, per i concetti in essa enunciati e per i principi in essa contenuti, possa influire sull'interpretazione della legge successiva, portando a restringere l'ambito di applicazione ai soli orfani di guerra minorenni, sebbene i benefici in tale ultima legge previsti siano dalla medesima dichiarati applicabili agli «orfani di guerra» indicati soltanto come tali, senza alcuna specificazione ulteriore;

che conseguentemente, la prospettazione della questione appare del tutto teorica, in quanto il giudice remittente non afferma di dover condividere quell'interpretazione delle norme della legge del 1970 (implicate dal *thema decidendum*) che, postulandone un, sia pure implicito, rinvio a quelle di cui alla legge del 1958, comporterebbe la necessaria pregiudizialità dell'avanzato dubbio di legittimità costituzionale delle censurate norme di tale ultima legge; e che, anzi, alla stregua di quanto sopra rilevato, nell'ordinanza di rimessione sembrerebbe perfino recepita l'opposta opzione ermeneutica;

che, pertanto, secondo l'esposta prospettazione, la questione appare manifestamente inammissibile, richiedendosi, in sostanza, a questa Corte la scelta di una delle possibili interpretazioni delle norme rilevanti ai fini della decisione del giudizio *a quo*, ciò che, invece, è compito del giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 4, 5, lett. a), e 7, lett. a), della legge 13 marzo 1958, n. 365 (Opera Nazionale per gli orfani di guerra), sclevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 849

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Ufficiali giudiziari fruitori di pensioni liquidate con sistema tabellare - Applicazione di benefici riconosciuti agli ex combattenti - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 2).****(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19-*bis* dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre 1983 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli ex combattenti che, come gli ufficiali giudiziari, fruiscono di pensioni liquidate con sistema tabellare;

che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata dal giudice *a quo* sotto un duplice profilo: sottolineando, cioè, sia la disparità di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto i primi esclusi dall'applicabilità dei benefici previsti dalla norma censurata, per la ragione tecnica derivante dall'impossibilità di calcolo dei benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento, implica il riferimento ad apposite tabelle che tengono conto soltanto dell'anzianità maturata e non anche della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione che, limitatamente alla non operatività della medesima norma, viene a prodursi fra ufficiali giudiziari ex combattenti ed ufficiali giudiziari che non possano vantare siffatta qualità;

Considerato che proprio le riconosciute peculiarità dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari (v. leggi nn. 586/75 e 167/81) escludono la possibilità di istituire un utile raffronto, ai fini della verifica di conformità della norma censurata al principio costituzionale di eguaglianza, fra la posizione di costoro e quella di altri dipendenti statali il cui trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice parametro dell'anzianità maturata e dell'entità della retribuzione fruita al momento del collocamento a riposo: ciò conformemente al principio, ripetutamente espresso da questa Corte, che, appunto, esclude la possibilità di raffronti siffatti fra ordinamenti previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76);

che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimità dell'esclusione del particolare beneficio *de quo* nei confronti della categoria degli ufficiali giudiziari, diviene ultronea qualsiasi questione di pretesa arbitraria parificazione, nell'ambito di tale categoria di dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la qualità (utile in altro ordinamento) per la concessione del beneficio medesimo e coloro che, invece, tale qualità non posseggano;

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1232

N. 850

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Diritto al trattamento di quiescenza - Perdita per intervenuta prescrizione - Esclusione - Violazione dei limiti imposti dalla legge delega - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 76).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249), e 99 del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Panicali Bonaventura, iscritta al n. 1067 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 3 giugno 1982, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude che il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, si perda per prescrizione, in relazione all'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge-delega al Governo 19 marzo 1968, n. 249, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nonché in relazione all'art. 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata eccede dai limiti imposti dalla legge di delega n. 775/1970, il cui art. 6, secondo comma, non sembrerebbe consentire l'introduzione del principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, per le difficoltà a cui darebbe luogo, a distanza di tempo, l'identificazione dei presupposti richiesti per far luogo al relativo trattamento; difficoltà in contrasto con i criteri posti dal legislatore delegante al fine di conseguire una sollecita ed economica azione amministrativa;

che, inoltre, alla stessa norma il giudice remittente imputa il fatto di dettare una disciplina irrazionalmente diversa da quella prevista dall'art. 99 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, in tema di pensioni di guerra, sancisce, invece, che il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di guerra o, per i civili, dal verificarsi degli eventi;

Considerato che la legge delega 18 marzo 1968, n. 249, e la successiva in data 28 ottobre 1970, n. 775, contenente modifiche ed integrazioni della prima, demandavano al Governo la disciplina dei procedimenti amministrativi nei vari settori per soddisfare alle specifiche esigenze, attraverso la semplificazione e lo snellimento delle procedure, onde rendere sollecita ed economica l'azione amministrativa, eliminando tutti quei pareri, controlli ed adempimenti non necessari per una adeguata valutazione del pubblico interesse e di quelli dei singoli;

che, in conseguenza, al legislatore delegato veniva attribuito il potere di apportare alle disposizioni in vigore le modifiche ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime (art. 4, legge n. 249 del 1968, e 6 della legge n. 775 del 1970);

che il susseguente testo unico n. 1092 del 1973 appare coerentemente improntato al conseguimento di tali finalità oltre che rispondente, in punto di imprescrittibilità del diritto a pensione, ai principi accolti nella precedente legislazione, i quali si impongono, anch'essi, al legislatore delegato (v. sent. n. 28/1970);

che, invero, non soltanto la precedente normativa sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali (T.U. 21 febbraio 1895 n. 70; legge 15 febbraio 1958 n. 46) non dettava alcuna disposizione che prevedesse la perdita del diritto a pensione per effetto della prescrizione, mentre altre ne conteneva, concernenti tale perdita per altre cause ovvero la prescrizione di singoli ratei della pensione stessa;

che, del resto, il principio dell'imprescrittibilità della pensione risponde anche al concetto che questa si pone anche in funzione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale, con chiara destinazione permanente ad un interesse pubblico;

che la disposizione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 si pone, pertanto, non solo in aderenza ad una normativa già accolta nella precedente legislazione, ma si ispira, altresì, agli stessi concetti elaborati nel tempo in ordine alla funzione del trattamento pensionistico (v. ad es. legge 22 dicembre 1962, n. 1646, in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti locali), ricollegato al pubblico interesse in vista della sicurezza sociale, sicché essa, col sancire l'imprescrittibilità del diritto al trattamento di quiescenza, non eccede dai limiti posti dalla legge delegante, sibbene in ottemperanza dei principi e dei criteri direttivi ivi specificati, intende superare ogni eventuale incertezza residua circa la disciplina in materia, realizzando in tal modo l'auspicata sollecitudine ed economicità dell'azione amministrativa;

che, infine, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 125 del 1985) non è istituibile un utile raffronto fra l'ordinamento delle pensioni ordinarie e quello delle pensioni di guerra;

che, pertanto, l'esaminata questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1233

N. 851

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Assegni familiari - Riferimento al reddito familiare complessivo - Discrczionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 20; legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 23).**

**(Cost., artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 e tabella D allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 novembre 1984 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Carchio Gian Paolo contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n. 547/85), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui dispone che le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori (nella specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D allegata alla predetta legge;

che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986 (R.O. n. 81/87), ha sollevato: *a*) in via principale, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 20 della legge n. 730 del 1983 e della tabella D ad essa annessa, nonché dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e 36, primo comma, Cost., condizionano a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la corresponsione degli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia; *b*) in subordine, questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme testè citate, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., nel condizionare a determinati redditi familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti percettori ed anche indipendentemente da tale numero, la corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi stessi, con riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle persone fisiche e non, invece, a quello minore risultante dalla detrazione dal primo dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla formazione di quello familiare complessivo);

che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore, la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione dell'art. 3 Cost.: infatti, la stessa retribuzione verrebbe attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, così prevedendosi eguale trattamento pur in presenza di situazioni diverse; resterebbero, inoltre, violati gli artt. 29 e 31 Cost. poiché le norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e non ne agevolerebbero la formazione;

che il Pretore di Modena ha rilevato che il dipendente con carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o familiare) superiore ai limiti fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori spese incontrate per il mantenimento della famiglia: ciò che violerebbe l'art. 31 Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonché l'art. 29 Cost., disconoscendosi i diritti della famiglia e non agevolandosi l'adempimento dei doveri familiari; l'art. 36 Cost., risultando la retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed, infine, l'art. 53 Cost. perché la mancata considerazione dell'imposta dovuta implica un peggior trattamento per le famiglie monoreddito, nelle quali l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle famiglie nelle quali il reddito sia diviso tra più titolari;

Considerato che gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia rappresentano non tanto una parte dello stipendio o salario, quanto un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata alle necessità familiari;

che, nel caso di redditi superiori ad un certo limite, il legislatore ha discrezionalmente valutato già sufficienti i redditi medesimi al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei lavoratori ed ha conseguentemente ravvisato la non necessità di un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;

che sembra impropriamente richiamato l'art. 29 Cost. che, riguardando i diritti della famiglia quale società naturale, concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione e simili;

che non sembra ipotizzabile un contrasto con l'art. 31 Cost. poiché l'assegno familiare (nei casi in cui i livelli di reddito siano discrezionalmente valutati dal legislatore come inadeguati al soddisfacimento delle esigenze familiari) è destinato appunto ad agevolare l'adempimento dei doveri familiari;

che il riferimento all'art. 36 Cost. appare improprio, considerata la natura non propriamente retributiva degli assegni familiari;

che, quanto al richiamo all'art. 53 Cost., va rilevato che i limiti di reddito, presi in considerazione per stabilire se le condizioni economiche familiari siano tali o non da giustificare il suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere stabiliti se non con riferimento ai redditi stessi e non anche all'importo che di essi residua dopo l'adempimento di obblighi imposti da norme aventi finalità e natura del tutto estranee all'ambito della normativa censurata;

che, pertanto, le esaminate questioni appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1234

N. 852

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Riscatto del periodo degli studi universitari e del servizio militare ai fini pensionistici - Ricorso in materia degli iscritti CPDEL - Termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della delibera - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 22 novembre 1902, n. 1646, art. 24; r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 71, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 113).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali), e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con ordinanze emesse il 5 febbraio 1985 ed il 7 novembre 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ruozi Maria Luisa e da Endrizzi Tito, iscritte ai nn. 629 e 696 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Endrizzi Tito per ottenere il riconoscimento, ai fini della pensione, del periodo degli studi universitari e del servizio militare, ha sollevato, con ordinanza in data 7 novembre 1984 (R.O. n. 696/85), in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, dell'ordinamento della Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrive che i ricorsi in materia di riscatto dei periodi o servizi da parte degli iscritti alla Cassa stessa debbano essere proposti nel termine perentorio di gg. 90 dalla comunicazione ad essi della relativa delibera;

che la stessa Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 febbraio 1985 (R.O. n. 629/85), nel giudizio promosso da Ruozi Maria Luisa per ottenere il riscatto, a fini di quiescenza, degli anni di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di assistente sanitaria visitatrice, ha sollevato: *a)* in via principale, identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.; *b)* in via subordinata e in caso di mancato accoglimento della precedente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la disparità di trattamento che si verifica in danno delle diplomate assistenti sanitarie visitatrici;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato concludendo nel senso dell'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affermato (sentt. nn. 203/85 e 197/87) come non sia in contrasto con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa o perfino di esistenza del relativo diritto si svolgano entro limiti temporali determinati e, in particolare, come l'azionamento di tali vicende possa essere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, atteggiandosi quale esercizio di un diritto strumentale, suscettibile di decadenza in caso di mancata iniziativa dell'interessato stesso entro un certo termine;

che, peraltro, l'imposizione del termine è ispirata all'apprezzabile finalità di accelerare le procedure di liquidazione del trattamento di quiescenza;

che sussiste diversità di natura e struttura tra diritto di riscatto e diritto a pensione e che, comunque, ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limite purché questo sia compatibile con la funzione del diritto stesso e non si traduca nell'esclusione di una effettiva possibilità del suo esercizio anche in sede giurisdizionale;

che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 853

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Lavoratore risultato assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare - Decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia anche se questa successivamente venga accertata sussistente al momento della predetta visita - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 78/1988) nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 15, quattordicesimo comma, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma).

**Previdenza e assistenza - Validità di atti e provvedimenti assunti dall'INPS sulla base dei dd.-ll. nn. 167/1983 e 317/1983, non convertiti - Decadenza della norma impugnata - Inefficacia dei predetti atti - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo unico, penultimo comma).

(Cost., artt. 3, 70 e 77, secondo comma).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, in relazione al primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Pasquetti Massimo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gualandi Paolo ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 7 novembre 1987 (R.O. n. 793/87), nei procedimenti riuniti vertenti tra Gualandi Paolo e Melloni Elena contro l'INPS, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i primi dieci giorni per l'intero e nella misura della metà per quelli successivi, per tutta la durata della malattia, qualora egli risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche per il caso in cui successivamente venga accertata l'effettiva sussistenza della malattia al momento di detta visita;

che l'INPS, costituitosi nel giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 12 novembre 1984 (R.O. n. 638/85), nel procedimento vertente tra Pasquetti Massimo e l'INPS ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della stessa legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui rende validi gli atti e i provvedimenti assunti sulla base della disciplina stabilita dall'art. 5 dei dd.ll. nn. 167/83 e 317/83, non convertiti, contenente sanzioni più afflittive rispetto a quelle disposte dal primo comma del citato articolo di detta legge, in quanto risulterebbero violati gli artt. 3, per la evidente irrazionalità della norma, 70 e 77, secondo comma, Cost. perché la carenza di potestà legislativa nel potere esecutivo, in mancanza dei presupposti previsti da quest'ultimo precetto costituzionale, incide sulle norme della legge di conversione aventi carattere afflittivo e sanzionatorio e perché la naturale retroattività di tale legge troverebbe ostacolo nell'insussistenza di una norma da convertire, legittimamente posta dal potere esecutivo prima dei fatti sanzionati;

che sia l'INPS, costituitosi nel giudizio, che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del consiglio dei ministri, hanno concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con una sola ordinanza in quanto prospettano questioni connesse;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di Bologna (R.O. n. 793/87), questa Corte, con sentenza in data 14 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni, osservando che la norma de qua è certamente irrazionale perché lega la decadenza dal trattamento economico «allo stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente diminuisce con il passare del tempo»; e perché, «siccome connessa alla durata della malattia che varia da lavoratore a lavoratore, la perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come, invece, è per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un medesimo comportamento»;

che, «essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata, potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della malattia»;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di Firenze (R.O. n. 638/85), la mancata conversione in legge dei dd.ll. nn. 167 e 317 del 1983 ha fatto venir meno la norma censurata, mentre gli effetti del provvedimento emesso dall'INPS non si sono ancora compiutamente verificati a causa dell'impugnazione proposta dal ricorrente ed ancora soggetta al giudizio del giudice remittente;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti all'ufficio di quest'ultimo affinché possa trovare applicazione nella parte dichiarata costituzionalmente legittima mentre, per l'altra parte, operano gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza di questa Corte n. 78 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*a)* dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione per i vari settori della Pubblica Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

*b)* ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1236

N. 854

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Pubblici dipendenti in quiescenza fruitori anche di trattamento pensionistico INPS - Consentita ripetizione di somme non più dovute per «fatti sopravvenuti» - Manifesta inammissibilità.**

(R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 80; legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19; cod. civ. art. 2033).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 del codice civile, promosso

con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tornabene Alfredo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Torino — in un giudizio nel quale si discuteva della validità di un provvedimento INPS di recupero di quote aggiuntive di pensione, erroneamente erogate dopo la correlativa abolizione con legge n. 843 del 1978 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, 19, legge 1978 cit. e 2033 cod. civ. «nella parte in cui consentono all'INPS, nei confronti di pubblici dipendenti in quiescenza che fruiscono anche di un trattamento pensionistico INPS, di procedere alla ripetizione delle somme non più dovute a seguito di fatti sopravvenuti»;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS che si è rimesso alla giustizia della Corte; che è altresì intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che oggetto della censura (al di là della contestuale evocazione degli artt. 19, legge n. 843/1978 e 2033 cod. civ., come norme di mero riferimento) è propriamente l'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite di pensione, in quanto (come si assume) unicamente dipendenti da errori materiali di liquidazione e non anche da fatti sopravvenuti;

che, peraltro, la suddetta disposizione — come si desume anche dalla intitolazione del decreto che la contiene («Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. n. 3814 del 1923, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.») — ha natura regolamentare e, quindi, per la conseguente carenza di forza di legge, si sottrae al sindacato di costituzionalità (cfr., da ultimo, ord. n. 50/1987);

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 855

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Procedimento civile - Procedimenti speciali - Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificata dopo la scadenza del termine per fatto imputabile all'ufficiale notificatore tempestivamente adito dalla parte - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità.****(Cod. proc. civ., art. 650).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, emerge evidente la necessità di operare, in caso di accoglimento della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà del termine ivi previsto con la necessità di salvaguardare i diritti di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;

che una siffatta operazione comporterebbe una attività che è da ascrivere esclusivamente al legislatore, sicché la stessa è preclusa a questa Corte;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1238

N. 856

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Definitività dell'atto - Impugnazione dei controinteressati dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di accoglimento - Preclusione in caso di mancata richiesta di decisione del ricorso in sede giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 10, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed altri, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non abbiano chiesto, nelle forme di cui al primo comma dello stesso articolo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento;

che nel giudizio si è costituito il ricorrente Paolo Giovanelli, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata infondata;

Considerato che nella specie il ricorso straordinario è stato proposto dai controinteressati, che sono stati tutti presenti nel giudizio;

che, pertanto, essi hanno effettuato in concreto la opzione della quale lamentano la mancanza di facoltà;

che, quindi, manca la rilevanza della questione sollevata, la quale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 8 del 1987).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 857

Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Docenti universitari - Estensione dell'assegno personale pensionabile del 15% previsto per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11, convertito, con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432).****(Cost., artt. 3 e 36).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna - sul ricorso proposto da Amorosa Michele ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Amorosa Michele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza del 22 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte il 9 aprile 1987), ha denunciato — per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. — l'art. 11 della l. 6 agosto 1981, n. 432 (di conversione del d.l. n. 283 del 1981, concernente copertura finanziaria del d.P.R. di attuazione degli accordi triennali relativi al personale civile dei Ministeri), nella parte in cui esclude che l'assegno personale pensionabile del 15%, ivi previsto in favore dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, sia estensibile ai professori universitari (dell'ultima classe di stipendio);

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituite le parti private ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, a fondamento della sollevata questione di legittimità, il giudice *a quo* richiama la precedente sentenza della Corte n. 219 del 1975, che ha riconosciuto alle due categorie, dei dirigenti e dei docenti universitari, una identica potenzialità di sviluppo di carriera sfociante nel medesimo tetto retributivo;

che, peraltro, la stessa indicata decisione ha pure precisato (e la successiva sentenza n. 80 del 1987 ha poi ribadito) che, entro il limite indicato, resta, comunque, «riservata alla discrezionalità del legislatore la ristrutturazione delle carriere dei funzionari direttivi e degli stessi docenti universitari», per cui non è necessario che ogni singolo provvedimento destinato agli uni debba essere esteso anche agli altri;

che, nell'ambito appunto di tale discrezionalità (di cui il legislatore già si è avvalso per ristrutturare la carriera dei professori universitari con il d.P.R. n. 382 del 1980 e successivi provvedimenti) certamente si colloca anche l'intervento operato con la norma impugnata, nella logica di corresponsione di un acconto sui futuri miglioramenti derivanti dall'attuando parallelo riassetto della dirigenza;

che, comunque, anche per la durata temporale della fruizione dell'assegno in parola non può dirsi introdotta alcuna stabile differenziazione fra il trattamento economico dei dirigenti e dei docenti universitari;

che, pertanto, l'odierna questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. per l'Emilia Romagna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1240

N. 858

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Periodo di servizio militare obbligatoriamente prestato nella R.S.I. - Computo ai fini pensionistici - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 49).**

**(Cost., art. 3).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal Tribunale

di Savona nel procedimento civile vertente tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Valvasura Umberto e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987, il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile, ai fini «del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», il servizio militare obbligatoriamente prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana;

che il giudice *a quo* sostanzialmente correla i propri dubbi di incostituzionalità al rilievo agli stessi fini conferito dal legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue;

che nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale si è rimesso alla decisione della Corte, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilità o, in via subordinata, di infondatezza della sollevata questione;

Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono obiettivamente omogenee, e che non può nemmeno censurarsi la scelta, operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione del beneficio della contribuzione figurativa, il servizio in questione a quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Savona con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 267 del 1987).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

n. 859

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Idrocarburi - Prezzo base del metano - Agevolazioni per forniture industriali destinate ad unità produttive vetrarie di Murano - Determinazione da parte del CIP - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 19).

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.N.A.M. contro C.I.P. ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. S.N.A.M. e della S.p.a. Vincenzo Mason e C. ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con ordinanza del 23 ottobre 1985 emessa nel procedimento promosso dalla s.p.a. SNAM contro il Comitato Interministeriale Prezzi e nei confronti della s.p.a. Vincenzo Nason e C. - Fabbrica vetri e cristallerie, della Mazzega s.a.s. e della Sangemini s.p.a., con l'intervento della Sezione dell'Industria del vetro dell'associazione degli industriali della provincia di Venezia, per ottenere l'annullamento del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 14/1985 del 7 marzo 1985, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, il quale dispone che il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di Murano debba essere determinato dal Comitato Interministeriale Prezzi in misura non superiore al 60% di quello fissato sulla base nazionale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata, prevedendo un trattamento di favore a vantaggio di tutti gli operatori vetrari dell'isola senza operare alcuna distinzione tra di essi, in ragione delle loro differenti potenzialità economiche ed organizzative, riserverebbe un identico trattamento a situazioni diseguali e produrrebbe perciò un effetto sperequativo in contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la previsione di un prezzo ridotto per le sole forniture industriali alle imprese vetrarie di Murano importerebbe violazione dell'art. 41 Cost. in quanto tratterebbesi di imposizione autoritativa di un prezzo inferiore ai costi, con esclusione, in danno delle imprese erogatrici del metano, di un margine di utile;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 42 Cost. in quanto si verificherebbe una espropriazione senza indennizzo;

che si sono costituite in giudizio, sostenendo l'infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, la s.p.a. Vincenzo Nason e C. Fabbrica vetri e cristallerie, la s.a.s. A.V. Mazzega Vetri d'arte, la s.r.l. Carlo Moretti, la s.r.l. Effetre Murano, la s.r.l. Ferro e Lazzarini, la s.p.a. Salviati e C., la s.r.l. Barovier e Toso Vetrerie Artistiche Riunite, la s.r.l. Formia di Mian Alfio e C. e la s.p.a. Venini, tutte imprese operanti nell'isola di Murano ed utenti della s.p.a. SNAM;

che si è altresì costituita la s.p.a. SNAM, svolgendo considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione;

Considerato che la riduzione del prezzo del gas metano, prevista dall'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, è misura finalizzata al sostegno dell'intera industria vetraria di Murano che — nell'ambito di un discrezionale apprezzamento del legislatore — è stata ritenuta bisognosa e meritevole, nel suo complesso, di un intervento di supporto economico;

che è, pertanto, soluzione razionale e non generatrice di disuguaglianze che lo sgravio del costo del metano per forniture industriali sia stato predisposto a favore di una intera categoria di imprese — le unità produttive artigianali ed industriali vetrarie di Murano — considerate, in ragione della loro storia, del valore della loro produzione e delle tecniche in esse impiegate come un patrimonio degno di salvaguardia complessiva;

che l'area dei soggetti economici destinatari della normativa di favore, pur non subendo, come si è detto, interne differenziazioni, resta comunque assai ristretta e rigorosamente delimitata in termini produttivi e geografici, di talchè è da escludere che la riduzione del prezzo del metano fornito all'industria vetraria muranese implichi la lesione della libertà di iniziativa economica delle imprese erogatrici che hanno di fronte a sé un mercato di grandissime dimensioni all'interno del quale ben possono realizzarsi tutte le compensazioni, eventualmente necessarie, per la ricostituzione di utili di impresa;

che è palesemente inconferente il richiamo contenuto nell'ordinanza di rimessione alla tutela costituzionale del diritto di proprietà nei confronti delle espropriazioni senza indennizzo perchè l'istituzione di limiti ai prezzi di vendita di beni prodotti dalle imprese non è di regola riconducibile al fenomeno espropriativo ed alle disposizioni per esso dettate dalla Costituzione, ma va ricollegato alla norma costituzionale in tema di libertà di iniziativa economica privata che, come si è in precedenza detto, non è stata violata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 860

Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Attività antisindacale - Repressione - Possibilità di contrasto tra giudicati in caso di giudizi a tutela di situazioni giuridiche collettive e individuali e a fronte di una medesima condotta del datore di lavoro - Manifesta infondatezza.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 23).

(Cost., artt. 3, 24, 39 e 102).

**Lavoro - Polizia di Stato - Esclusione dalla contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di categoria - Inapplicabilità della tutela prevista dallo statuto dei lavoratori.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 39).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dell'art. 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1987 dal Pretore di Genzano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di Cura Villa delle Querce e la Federazione Funzione Pubblica C.G.I.L., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Roma sul ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Federazione Funzione Pubblica C.G.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Genzano, con ordinanza del 16 maggio 1987 (R.O. n. 328/87), emessa nel giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso dalla s.p.a. Villa delle Querce di Nemi contro la Federazione della funzione pubblica aderente alla CGIL, ha sollevato, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;

che, a parere del giudice rimettente la disposizione censurata — consentendo che una medesima condotta del datore di lavoro, idonea a ledere contemporaneamente situazioni giuridiche collettive ed individuali, sia oggetto di pronunce divergenti in un giudizio ex art. 28 legge citata e in un giudizio individuale e non prevedendo poi adeguati meccanismi di coordinamento tra i due giudizi — determinerebbe la possibilità di un «contrasto pratico» tra giudicati;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la mancata previsione di un congegno di coordinamento tra i due giudizi e la conseguente possibilità di giudicati contrastanti violerebbe, da un lato, gli artt. 3 e 24 Cost. e, dall'altro lato, l'art. 102 Cost. conferendo al giudice del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori la fisionomia e la posizione di un giudice speciale, svincolato, nell'accertamento dei fatti, tanto da precedenti accertamenti effettuati in sede di giudizio penale quanto da accertamenti compiuti dal giudice civile in una causa individuale avente ad oggetto gli stessi eventi;

che nel giudizio si è costituita la Federazione funzione pubblica C.G.I.L. Comprensorio dei Castelli Romani in persona del suo segretario, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ventura e Livio Bussa, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione sollevata dal Pretore di Genzano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che il Pretore di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 1987, emessa nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri da parte dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per lamentare la propria esclusione dalla contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di categoria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della stessa legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui escludono l'applicabilità nei confronti dello Stato del citato art. 28, per la tutela di posizioni di diritto soggettivo proprie ed esclusive del sindacato e non correlate a posizioni soggettive inerenti al rapporto di impiego di singoli dipendenti;

che il giudice remittente, pur dandosi carico della sentenza n. 68 del 1980, con la quale questa Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 28 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente l'esperibilità dello speciale procedimento ivi previsto nei confronti dello Stato, ha ritenuto di dovere nondimeno sollevare il suddetto dubbio di incostituzionalità sotto il diverso profilo che una differenza di tutela, mentre può risultare giustificata nei rapporti fra impiego pubblico e impiego privato, non appare razionale nell'ambito del pubblico impiego in generale, cosicchè sarebbe illegittimo che il sindacato dei dipendenti statali godesse di mezzi di tutela ritenuti meno efficaci di quelli a disposizione dell'analogo sindacato dei dipendenti degli altri enti pubblici non economici, i quali possono fruire del menzionato procedimento speciale;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza della questione;

Considerato che, per quanto concerne la questione sollevata dal Pretore di Genzano (R.O. n. 328/87), l'azione speciale ex art. 28 Statuto dei lavoratori e l'azione individuale, pur diretta a reprimere una medesima condotta del datore di lavoro, restano azioni del tutto distinte ed autonome in ragione della diversità dei soggetti legittimati a proporle, della diversità degli interessi tutelati (interessi collettivi sindacali l'una e diritti individuali l'altra) e della diversità dei profili di illiceità della condotta;

che, in particolare, nei due giudizi la condotta del datore di lavoro è esaminata, ricostruita, valutata da angolazioni e con finalità profondamente differenti, dal momento che il giudice del procedimento repressivo speciale è chiamato a verificare se l'atto o il comportamento del datore di lavoro abbia leso gli interessi collettivi di cui sono titolari esclusivi le associazioni sindacali, mentre il giudice dell'azione individuale ha il compito di controllare la legittimità del medesimo atto o comportamento sul terreno della disciplina del rapporto di lavoro;

che, a causa della strutturale diversità dei due giudizi e degli accertamenti in essi compiuti, il medesimo fatto storico (nella specie: il licenziamento di alcuni dipendenti) può essere oggetto, in sede di procedimento repressivo speciale ed in sede di giudizio individuale, di pronunce di segno differente ma non per questo contraddittorie, insuscettibili di produrre alcun contrasto tra giudicati;

che sul piano più strettamente operativo — cui si riferisce il giudice *a quo* — l'eventuale adozione di pronunce divergenti nei due giudizi di cui si discute non sembra porre insolubili problemi di coordinamento poichè è evidente che l'atto od il comportamento potenzialmente «plurioffensivo» del datore di lavoro che venga sottoposto al duplice vaglio

del giudizio ex art. 28 Statuto dei lavoratori e del giudizio individuale potrà essere considerato esente da censure solo quando esso avrà superato positivamente entrambe le verifiche giudiziali, mentre sarà sufficiente che uno dei due distinti accertamenti si concluda con esito negativo per il datore di lavoro perchè dell'atto o del comportamento sia alternativamente dichiarata l'invalidità o decretata la rimozione degli effetti;

che la evidenziata assenza di contrasto tra giudicati e l'inesistenza dei particolari problemi di coordinamento menzionati nell'ordinanza di rinvio escludono che la norma impugnata violi gli artt. 3 e 24 Cost.;

che l'autonomia e le peculiari caratteristiche del procedimento regolato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 sono modellate sulle particolari esigenze di tutela di interessi collettivi, differenti dagli interessi individuali dei singoli lavoratori, ma non valgono certo a conferire al giudice dell'azione repressiva la fisionomia e la natura di un giudice speciale, in contrasto con l'art. 102 Cost., poichè il pretore è un magistrato ordinario, inserito nell'ordine giudiziario, e non è lecita alcuna confusione tra la sua posizione istituzionale e la specificità dei procedimenti dal legislatore attribuiti alla sua competenza;

che per le suesposte ragioni la questione sollevata dal Pretore di Genzano va dichiarata manifestamente infondata;

che del pari manifestamente infondata va dichiarata la questione sollevata dal Pretore di Roma;

che, invero, non può disconoscersi che rilevanti diversità tra i vari rapporti di impiego (quali, con riferimento alla dicotomia pubblico-privato, sono state ritenute idonee a giustificare, *in parte qua*, una diversità di disciplina: v. sent. n. 60 del 1980) si rinvengono non soltanto per effetto di tale dicotomia, ma esistono, con non minore incidenza, anche all'interno del vasto campo del pubblico impiego;

che non è dubitabile, in particolare, che sussistono profonde differenze di disciplina e di tutela tra i rapporti con Stato, Enti pubblici economici ed Enti pubblici non economici, onde non è ipotizzabile un'automatica estensione dall'un settore all'altro delle rispettive normative;

che, nonostante significativi processi di omogenizzazione di dette normative, il rapporto di pubblico impiego statale resta tutt'ora distinto da quello intercorrente con Enti pubblici, sia pure non economici, e che, di fronte alla dilatazione degli ambiti del diritto pubblico, ben può il legislatore diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalità del rapporto di lavoro rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica;

che, con riferimento allo Stato, è innegabile che i fini assunti in via diretta dal medesimo sono, per natura o per valutazione insindacabile del legislatore, tra quelli basilari per l'esistenza stessa e per il mantenimento delle condizioni indispensabili alla vita della Comunità;

che, in considerazione di ciò, può trovare ragionevole giustificazione uno speciale regime degli strumenti di difesa dei sindacati anche rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione, assumendo proprio in tale contesto pienezza di significato la riserva dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 per Enti pubblici non economici che, in relazione alle funzioni esercitate, abbiano norme che escludano il peculiare rimedio di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;

che, più in particolare, per quanto concerne la Polizia di Stato non può trascurarsi la posizione del tutto peculiare della medesima, giustificata dalle delicate funzioni che essa è chiamata a svolgere (anche rispetto a quelle degli altri organi statali);

che, in tale quadro complessivo, l'inapplicabilità dell'istituto dell'art. 28 cit. ai sindacati della Polizia di Stato, da una parte non contrasta con gli artt. 3 e 39 Cost. e dall'altra non costituisce impedimento nè diminuzione di tutela giurisdizionale in relazione all'art. 24 Cost., rimanendo questa assicurata, fra l'altro, anche dai mezzi cautelari previsti dalla giurisdizione amministrativa, non meno rapidi ed incisivi, specie alla luce degli interventi di questa Corte (v. sent. n. 190 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 39 e 102 Cost., dai Pretori di Genzano e di Roma con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1243

N. 861

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Responsabilità civile del datore di lavoro - Accertamento di fatti in sede penale a cui questi non sia dato di intervenire - Natura vincolante - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 102/1981) - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

**Lavoro - Responsabilità penale - Impossibilità del condannato di contestare la propria responsabilità in sede civile nei confronti di soggetti non costituitisi parte civile del processo penale - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. n. 1124/1965, art. 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica Keramus ed altro.

iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.:

a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perchè non posto in condizione di intervenire;

b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la propria responsabilità nel giudizio civile «anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perchè non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi»;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INAIL ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la prima questione è manifestamente inammissibile perchè la norma impugnata, precisamente *in parte qua*, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 102 del 1981; onde l'odierna denuncia è sostanzialmente carente di oggetto;

che, a sua volta, la seconda questione è manifestamente infondata, poichè nessuna discriminazione sul terreno della difesa può evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilità (nelle successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente, non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i possibili danneggiati civili);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 862

Ordinanza 5-21 luglio 1988

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Responsabilità civile - Termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione - Decorrenza dal momento dell'effettiva conoscenza della sentenza istruttoria di proscioglimento per morte del reo o per amnistia - Lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma).****(Cost., artt. 3 e 24).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1987 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Scivoli Salvatore e la S.p.a. Officine Viberti, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a. Officine Viberti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «laddove non dispone che il termine triennale di decadenza — per l'esercizio dell'azione di responsabilità civile — inizi a decorrere dalla data in cui la sentenza penale — di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia — sia nota alla parte interessata», in luogo che dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti del processo di merito ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che il giudice *a quo* dubita, in particolare, che sia lesa, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile (in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente) alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell'escludere l'illegittimità di analogo contesto normativo, che non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte lesa (al fine della cognizione del *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di danno da reato) sia gravata dell'onere di «seguire il corso del processo penale che si inizia al riguardo del fatto lesivo», considerata anche la congruità del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);

che, d'altra parte, l'intervento della Corte — nella direzione richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorietà della notifica, ma postula l'esigenza di una conoscenza di fatto della sentenza istruttoria) — renderebbe meramente eventuale il decorso del termine *sub* art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in perpetuo, contro la fondamentale esigenza di certezza dei rapporti giuridici;

che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1245

N. 863

*Ordinanza 5-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Avvocato e procuratore - Componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale - Compenso - Determinazione in misura diversa rispetto a quello previsto per i componenti di commissioni di esami per l'abilitazione di altre professioni - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, art. 5, come sostituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866, art. 1).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Amato Salvatore e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 27 giugno 1987, il Pretore di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, nella parte in cui, per i componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, non si prevede lo stesso compenso di quello previsto per i componenti delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio di altre professioni; e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma e 36, primo comma, della Costituzione;

che, a parte la diversità delle prestazioni rese nelle diverse commissioni di esame di abilitazione all'esercizio delle varie professioni, la valutazione degli apporti dei componenti è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità siccome non degrada in arbitrio;

che, per quanto la censura riferita all'art. 33, quinto comma, Cost., anzitutto manca in modo assoluto una specifica motivazione sul punto ed, inoltre, non è dato vedere altrimenti il modo in cui la norma costituzionale invocata possa risultare violata dalla determinazione dell'entità del compenso spettante ai componenti delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio professionale;

che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., in quanto il compenso spettante ai componenti costituisce solo una parte accessoria della complessiva posizione reddituale di tali soggetti, dato il carattere episodico, eventuale e temporalmente limitato, della prestazione retribuita;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 864

*Ordinanza 5-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Sfratto - Fissazione di nuova data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione - Cessazione dell'applicabilità della norma - *Jus superveniens*: d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108 - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: dott. Francesco SAJA;*Giudici*: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata privilegierebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i quali certamente è compreso il Comune di Milano;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua di tale sopravvenuta disposizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: GRECO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C1247

N. 865

*Ordinanza 6-21 luglio 1988.*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Benefici combattentistici - Estensione ai trattamenti di pensione INPS - Rimborso del valore capitale corrispondente - Manifesta infondatezza - Enti pubblici economici ed enti della finanza pubblica allargata - Disparità di trattamento - Manifesta infondatezza - Mancanza di copertura finanziaria - Manifesta infondatezza.**

**(Legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico; legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-bis).**

**(Cost., artt. 3, 41, 53 e 81, quarto comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della l. 9 maggio 1984, n.118 (interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n.336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336, (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 6 della l. 9 ottobre 1971, n.824, (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, promosso con le ordinanze emesse: il 17 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila, il 20 marzo 1987 dal Pretore di Cagliari, il 2 dicembre 1986 dal Pretore di Arezzo, il 4 febbraio 1987 dal Pretore di Venezia, il 6 maggio 1987 dal Pretore di Cagliari, il 3 giugno 1987 dal Pretore di Roma e il 1° settembre 1987 dal Pretore di Bari, iscritte rispettivamente al n. 208 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 263, 270, 330, 364, 371, e 779 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986, 28, 30, 34, 36 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'A.CO.TRA.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra il Consorzio di bonifica montana dell'Aterno-Tavo e Ratale e l'INPS, concernente la pretesa di quest'ultimo al rimborso del valore capitale corrispondente ai benefici combattentistici erogati sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di L'Aquila, con ordinanza in data 17 maggio 1985 (r.o. n. 208/86), solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., assumendo che il legislatore, con lo strumento della interpretazione autentica, avrebbe in realtà introdotto una nuova regolamentazione della materia con effetto retroattivo, in assenza di un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, con ciò interferendo illegittimamente nella sfera dei poteri garantiti all'ordine giudiziario dalle invocate norme costituzionali;

che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza della questione;

che nel corso di analoghi procedimenti civili, vertenti tra l'INPS e, rispettivamente, il Banco di Sardegna, i Consorzi di bonifica della Piana di Terralba e Arborea e del Campidano di Oristano, la Cassa di Risparmio di Puglia, il Pretore di Cagliari, con due ordinanze identiche, in data, rispettivamente, 20 marzo 1987 (r.o. n. 263/1987) e 6 maggio 1987 (r.o. n. 364/1987) e il Pretore di Bari, con ordinanza del 1º settembre 1987 (r.o. n. 779/1987), sollevano questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, lamentandone il contrasto con: l'art. 3 Cost., perché introdurrebbero una irrazionale disparità di trattamento tra gli enti pubblici economici e le imprese private dello stesso settore, da un lato, e gli enti della finanza pubblica allargata, dall'altro; l'art. 53 Cost., perché imporrebbero un nuovo onere, con rilevante effetto retroattivo, non proporzionato alla effettiva capacità contributiva dei soggetti colpiti; l'art. 41 Cost., perché con la detta imposizione comprimerebbero illegittimamente l'iniziativa economica di tali soggetti;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio instaurato dal Pretore di Cagliari (r.o. n. 364/1987), chiede che sia pronunziata la manifesta infondatezza o, in subordine, l'infondatezza della questione;

che nel corso di altrettanti procedimenti civili concernenti la corresponsione dei benefici combattentistici a dipendenti di aziende pubbliche di trasporto locali, e vertenti, il primo tra il Comune di Venezia, l'INPS e l'Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano, (A.C.T.V.); il secondo tra l'INPS e l'Azienda Trasporti Automobilistici Municipali (A.T.A.M.); il terzo tra l'Azienda Consorziale Trasporti Lazio (A.CO.TRA.L.) e il sig. Raimondo Orlando, il Pretore di Venezia, con ordinanza del 4 febbraio 1987 (r.o. n. 330/1987), il Pretore di Arezzo, con ordinanza del 2 dicembre 1986 (r.o. n. 270/1987) e il Pretore di Roma, con ordinanza del 3 giugno 1987 (r.o. n. 371/1987) sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 a integrazione dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, poiché, a loro parere, le indicazioni di copertura finanziaria ivi contenute, per essere eccessivamente vaghe e generiche, e per contemplare risorse meramente teoriche ed ipotetiche, o mezzi finanziari a loro volta non assistiti dalla necessaria copertura, non sarebbero idonee a soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost.;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma (r.o. n. 371/1987), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'irrelevanza della questione e, in subordine, per la sua infondatezza; si è costituita l'A.CO.TRA.L., sostenendo, al contrario, la fondatezza della censura;

che, nei giudizi instaurati dal Pretore di Venezia (r.o. n. 330/1987) e dal Pretore di Arezzo (r.o. n. 270/1987), il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede una declaratoria di infondatezza delle relative questioni;

Considerato che, data l'analogia o identità della materia, i diversi giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, con la sentenza n. 123 del 1988 questa Corte ha respinto un'eccezione di irrilevanza identica a quella proposta avverso la questione sollevata dal Pretore di Roma e ha dichiarato, nel merito, non fondate tutte le questioni oggetto del presente giudizio;

che, non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi che persuadano questa Corte a mutare la propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di L'Aquila (r.o. n. 208/1986);*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme e favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex-combattenti ed assimilati), 6 della l. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex-combattenti ed assimilati), unico, della l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dai Pretori di Cagliari (r.o. n. 263 e 364 del 1987) e di Bari (r.o. n. 779/1987);*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevate dai Pretori di Venezia, (r.o. n. 330/1987), di Arezzo (r.o. n. 270/1987) e di Roma (r.o. n. 371/1987).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1248

N. 866

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) e l'assistenza malattia - Percentuale del contributo aggiuntivo aziendale - Commisurazione al reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini IRPEF, anziché al reddito dell'impresa - *Jus superveniens*: d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1, secondo comma; d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 2, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) e dell'art. 2, comma secondo del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2 ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data 13 maggio 1986, nel procedimento civile vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra Pellizza Icilio ed altri ed INPS, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con due ordinanze in data 13 maggio 1986 (r.o. 702/1986) e, in data 29 ottobre 1986 (r.o. 365/1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia e per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al «reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF», anziché al «reddito dell'impresa», come derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo delle assicurazioni sociali è ancora caratterizzato dalla determinazione e commisurazione dell'onere sociale al reddito di categoria, derivante cioè dall'esercizio dell'attività protetta: sicché, se il legislatore, nel determinare il criterio di contribuzione aggiuntiva, ha inteso riferirsi al reddito fiscale di impresa e non solo al reddito derivante dall'attività tutelata, si verrebbe a spezzare quel nesso inscindibile fra contribuzione e attività di categoria, che dà titolo all'assicurazione sociale;

che Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata;

che nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si è costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel secondo giudizio (r.o. 365/1987) si è costituita la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi suindicati, coinvolgendo la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze è intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che «Per reddito d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, s'intende il reddito d'impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi»;

che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice *a quo* affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* SPAGNOLI

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 867

*Ordinanza 6-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Provvedimenti dei docenti dei corsi d'istruzione elementare - Passaggio da una classe ad altra - Ricorso al g.o. - Mancata previsione - Manifesta infondatezza.****(Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 1).****(Cost., artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 («Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico»), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15 settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti dell'insegnante o degli insegnanti di classe relativi al passaggio degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario;

che la questione è stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, competente a conoscere della legittimità dei provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo;

che appare evidente la manifesta infondatezza della questione, in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela (costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degli interessati ai quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, è assicurato il controllo giudiziale della legalità dell'azione dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione dell'esercizio della discrezionalità amministrativa e, ove ne ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi, accompagnato dalla possibilità di tutela cautelare, in fase di sempre più incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517 («Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico»), sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 15 settembre 1987 (n. 808 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1250

N. 868

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendente statale di sesso maschile - Collocamento a riposo - Fruizione dei cinque anni di aumento del servizio effettivo previsto per le lavoratrici coniugate e con prole - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità - Trattamento privilegiato della donna in materia di lavoro - Manifesta infondatezza.**

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 42).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 («Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro») e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Pieretto Silvio contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Pieretto Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988) — emanata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che essi limiterebbero ingiustificatamente alle sole dipendenti statali, coniugate o con prole a carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto alla pensione ordinaria, in caso di dimissioni, escludendone i dipendenti di sesso maschile;

che secondo il giudice *a quo* le norme anzidette contrasterebbero con gli artt. 3 e 51 Cost., non sussistendo valide ragioni per tale esclusione;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per il collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini (cfr. al riguardo Corte cost. 29 aprile 1988, n. 498 e 18 giugno 1986, n. 137);

che tale norma, pertanto, non attiene al beneficio in discussione e non è applicabile nel giudizio *a quo*, essendo la facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente statale coniugata o con prole, disciplinata unicamente dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 va perciò dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. al riguardo Corte cost. 3 marzo 1988, n. 251);

che, quanto alla questione relativa all'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha già affermato (sentenza 29 aprile 1988, n. 498) che l'attribuzione alla donna di un trattamento di maggior favore rispetto all'uomo in tema di pensionamento per vecchiaia non contrasta col principio di parità in materia di lavoro;

che, infatti, l'attribuzione di benefici ai fini del collocamento anticipato in pensione delle lavoratrici, rispetto ai lavoratori, trova razionale giustificazione nella particolare vocazione familiare della donna, riconosciuta dall'art. 37 Cost. in relazione alla sua attività lavorativa;

che tale giustificazione appare ancor più valida riguardo a benefici che, come quello in questione, tendono a consentire alla donna una tempestiva scelta in favore di una maggiore realizzazione della propria personalità nell'ambito familiare;

che, pertanto, la differenza di trattamento lamentata dal giudice *a quo* non è irragionevole e spetta unicamente al legislatore di valutare, in relazione all'evoluzione della società ed alle implicazioni finanziarie inerenti al sistema previdenziale, l'opportunità di abrogare o modificare la norma in esame (come del resto ha, in parte, già fatto con l'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n. 79);

che appare manifesto, quindi, che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., né tanto meno con l'art. 51 Cost. non frapponendo essa alcun ostacolo alla parità di accesso agli uffici pubblici da esso garantita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n. 903 («Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.;

b) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 («T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), sollevata con la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1251

N. 869

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Impiegati dello Stato - Indennità integrativa speciale - Base di computo della indennità di buonuscita ENPAS - Esclusione - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 408/1988) - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185).**

**(Cost., artt. 3, 36 e 38).**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato») nonché dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 («Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza») come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 («Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza»), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelina contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 — nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali dall'E.N.P.A.S. — in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonché dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 — nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo della su detta indennità di buonuscita — in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1032 (così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) — nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali — in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 — nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali — in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su dette;

che non sono stati addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato») e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 («Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza»), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 («Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza»), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* PESCATORE

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N. 870

*Ordinanza 6-21 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Imposta registro - Accertamento - Solidarietà passiva - Coobbligato non ricorrente - Formazione di un giudicato più favorevole in capo al condebitore ricorrente - Estensione non consentita - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55).****(Cost., artt. 53 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in cui, «pur prevedendo la solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni mezzi di impugnazione», per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;

Considerato che la questione si appalesa in termini sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata: l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544 del 1987);

che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* GRECO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1253

---

N. 871

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - I.L.O.R. - Istanze di rimborso - Rapporto tributario - Contribuente ed amministrazione finanziaria - Diversa misura della durata della pendenza - Disciplina dei rimborsi - Manifesta infondatezza.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art 43).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 9 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di II grado di Milano sui ricorsi proposti da Beretta Gianfranco, Giudice Antonio ed altri e Cappelli Alberto contro l'ufficio II.DD. di Milano e dell'ufficio II.DD. di Milano contro Motta Giovanni, Scovena Roberto e

Fabbricotti Giovanni, rispettivamente iscritte ai nn. 562, 563, 564, 565, 566 e 640 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44 e 47, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con sei ordinanze, aventi medesimo contenuto, emesse il 9 maggio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha sollevato, per contrasto con l'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui determina la durata di pendenza del rapporto tributario in modo — si assume — ingiustificatamente maggiore per l'Amministrazione finanziaria (cinque anni) rispetto al contribuente (sessanta giorni ex art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; 18 mesi ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602);

che i giudizi *a quibus* vertono tutti sulle istanze di rimborso (effettuate da contribuenti) dell'ILOR sul reddito di lavoro autonomo soddisfatta relativamente agli anni 1974 - 1979; e tanto a seguito della sentenza di questa Corte n. 42 del 1980 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, concernente l'imposizione stessa per i redditi da lavoro autonomo non assimilabili a quelli d'impresa;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione prospettata;

Considerato che, per la loro identità, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che nessuna *par condicio* è ravvisabile nella specie, atteso che i termini di raffronto ineriscono a situazioni ed esigenze diverse (da un lato l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 ai peculiari poteri di accertamento del fisco, dall'altro gli artt. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 alla articolata e complessa disciplina dei rimborsi in favore del contribuente) che ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalità, regolare in modo differente;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

N 872

Ordinanza 6-21 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Assunzioni obbligatorie - Costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro - Applicazione dell'art. 2932 del c.c. - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, e 4).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo capoverso (*recte* comma) e 4 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) «così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che non è consentita la costituzione *ex lege* del rapporto di lavoro con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica dell'obbligo»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre — tuttavia — finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent. n. 622 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della Costituzione;*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1255

N. 873

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Corte dei conti - Giudizi attribuibili alla giurisdizione della Corte - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - Esclusione dalla cognizione dei predetti giudizi - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 270/1988) - Manifesta inammissibilità.**

(Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, art. 3, n. 3).

(Cost., artt. 3, 5, 25, 97, primo comma, 116 e 23, primo comma, dello statuto della regione Sicilia).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità di quanto ora identicamente prospettato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 270 del 1988.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente:* SAJA

*Il redattore:* BORZELLINO

*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria:* MINELLI

88C1256

N. 874

*Ordinanza 6-21 luglio 1988*

**Correzione di errori materiali contenuti nell'epigrafe nel secondo «considerato» e nel dispositivo della ordinanza n. 135 del 1988.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Francesco SAJA;

*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 135 del 1988;

Udito nella Camera di Consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali contenuti nel testo depositato della ordinanza n. 135 del 1988;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che nella ordinanza n. 135 del 1988 gli errori materiali siano corretti nel modo che segue:*

- 1) nell'epigrafe, in luogo di «legge 1° marzo 1968 n. 152», leggasi «legge 8 marzo 1968 n. 152»;*
- 2) nel «ritenuto che», in luogo di «legge 1° marzo 1968 n. 152», leggasi «legge 8 marzo 1968 n. 152»; in luogo di «nella forma diretta» leggasi «nella forma indiretta»;*
- 3) nel secondo «considerato», in luogo di «(sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987)», leggasi «(sent. n. 221 del 1984 e ord. n. 97 del 1986)»; in luogo di «dei dipendenti stabili», leggasi «dei dipendenti statali»;*
- 4) nel dispositivo, in luogo di «legge 1° marzo 1968 n. 152», leggasi «legge 8 marzo 1968 n. 152».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

*Il Presidente: SAJA*

*Il redattore: CAIANIELLO*

*Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

*Il direttore della cancelleria: MINELLI*

88C1257

# ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 322

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal pretore di Bologna  
nel procedimento penale a carico di Mangherini Gilberto*

**Causa di non punibilità - Delitti contro il patrimonio mediante frode - Approvazione commessa in danno del convivente *more uxorio* - Inapplicabilità dell'esimente prevista a favore del coniuge non legalmente separato - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee attesi gli identici intenti di reciproca assistenza e collaborazione comuni al matrimonio e alla convivenza *more uxorio* e le esigenze di tutela della famiglia (anche se di fatto).**

(Cod. pen. art. 649).

(Cost., artt. 3 e 31).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Mangherini Gilberto n. Migliarino il 15 dicembre 1951, residente in Bologna, imputato del delitto di cui agli artt. 624 e 61, n. 11, del c.p. perché a fine di profitto si impossessava dell'assegno IBI n. 010161530108 di L. 100.000 che sottraeva a Galletti Graziella abusando di relazioni di ospitalità. In Bologna nel giugno 1987.

## IN FATTO E DIRITTO

Nei confronti di Mangherini Gilberto quest'ufficio procede per il delitto in epigrafe (proc. n. 4881/1987 r.g.);

Sentito il p.m. il quale chiede la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevando l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 649 del c.p.;

Sentito il difensore che si associa alle conclusioni del p.m.;

Rilevato che emerge dalle dichiarazioni dell'imputato e della parte lesa che all'epoca dei fatti gli stessi erano conviventi;

Ritenuto che la rilevanza dell'eccezione è di assoluta evidenza perché essa opera direttamente sulla punibilità dell'imputato;

Ritenuto che il legislatore ha omesso, nella elencazione tassativa delle ipotesi di non punibilità di cui all'art. 649 del c.p., le situazioni affettive di natura familiare, basate sulla convivenza e sorrette da intenti di reciproca assistenza;

Considerato che la *ratio* dell'art. 649 del c.p. risiede nella necessità di rispettare i vincoli di solidarietà familiare e che pertanto l'ordinamento giuridico dovrebbe tener conto dei vincoli di solidarietà — talvolta più forti e radicati di quelli previsti dall'art. 649 stesso — propri della famiglia di fatto la cui tutela, se non discende automaticamente dall'art. 31 della Costituzione, in tale norma trova almeno presupposto di applicazione analogica, che nella specie, sarebbe *in bonam partem*, tenuto conto degli identici intenti di reciproca assistenza e collaborazione sottesi alla convivenza *more uxorio*;

Considerato pertanto che la mancata previsione della non punibilità anche per il convivente *more uxorio* integra una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche per quanto concerne i caratteri della convivenza tra i *partners*; e che ciò emerge con la massima evidenza tenuto conto che l'art. 649 prevede la non punibilità anche nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di un fratello o di una sorella convivente in cui il vincolo di solidarietà familiare è inferiore a quello che si instaura nella convivenza *more uxorio*;

Rilevato che è altresì riconosciuta con riguardo ad altre ipotesi di reato (art. 572 del c.p.) dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione l'equiparazione alla famiglia legittima del legame di fatto tra due persone quando risulti una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio;

Ritenuto pertanto che situazioni obiettivamente uguali per quanto concerne i caratteri della convivenza sono trattate, a causa della omissione nell'elencazione tassativa di cui all'art. 649 del c.p. in maniera differente con violazione del principio di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Reputata pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 649 del c.p. in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la non punibilità del convivente more uxorio;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e venga comunicata ai Presidenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Bologna, addì 23 febbraio 1988

*Il pretore: UGOLINI*

88C1139

N. 323

*Ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal pretore di Rimini  
nel procedimento civile vertente tra Zani Silvana e S.r.l. A.R.C.A.*

**Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Esercizi senza contatti diretti con il pubblico - «Compenso per avviamento» - Applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de iure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - Disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi - Presunzione *iuris et de iure* di perdita di avviamento anche in mancanza di un avviamento da compensare.**

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 8321, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex art.* 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa civile promossa da Zani Silvana, domiciliata in Rimini, piazza Malatesta, 19/b, presso il dott. proc. Giancarlo Migani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo, ricorrente, contro la S.r.l. A.R.C.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Rimini, viale Principe Amedeo, 2, presso il dott. proc. Gianni Bottoni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione, resistente;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso depositato il 2 marzo 1988, Silvana Zani, locatrice dell'immobile sito in Bellaria, via Roma, 64, chiede al pretore di Rimini di determinare il compenso per avviamento spettante alla società conduttrice A.R.C.A. dopo la cessazione del contratto di locazione stipulato il 14 dicembre 1975.

La ricorrente sostiene che l'immobile viene utilizzato per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico dei consumatori e che, pertanto, il compenso debba essere quantificato nella misura di 12 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, così come previsto dall'art. 69, ultimo comma, della legge n. 392/1978, nel testo novellato dalla legge n. 15/1987.

La S.r.l. A.R.C.A. si costituisce nel processo e, deducendo che l'attività svolta nell'immobile consiste nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, chiede che il compenso per avviamento sia calcolato sulla base di 21 mensilità del canone corrente di mercato.

All'udienza del 17 marzo 1988, il pretore solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 392/1978, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 15/1987, questione rilevante giacché la decisione dipende dall'esito del giudizio di costituzionalità.

## RITENUTO IN DIRITTO

In un concilio degli dei — proposto da Giove e «registrato» da un eretico nolano che, prima di essere condannato al rogo, soleva parlare di sé come di un uomo «allegro nella tristezza e triste nell'allegria» (*in tristitia hilaris, in hilaritate tristis*) — interviene anche la Fortuna per reclamare la sua «sedia» in cielo con un «balordesco» e truffaldino discorso. Così parla la Fortuna: «Io, che sono tanto degna e tanto potente che metto avanti la ricchezza, la guido e spingo dove mi pare e piace, donde voglio la scaccio e dove voglio la conduco»... «Io, che col mio splendore infosco la virtude e la veritate»... «Io, che sovente e più che sovente imperio sopra la ragione e la giustizia, e che le ho buttate giù dalle cattedre e tribunali loro e le ho legate, rinchiuso e incarcerato»... «Io, che da taluni son detta pazza, stolta, brutale e inconsiderata... voglio che intendiate, o dei, che alla mia giustizia non quadra, anzi ripugna e oltraggia l'opra degli occhi. Gli occhi son fatti per distinguere; io sono una giustizia che non ho da distinguere, non ho da far differenze. Non veggio mitre, toghe, corone, arti, ingegni; non scorgo meriti e demeriti; e però quando dono non vedo a chi dono, quando tolgo non vedo a chi tolgo; acciò che in questo modo io venga a trattar tutti equalmente e senza differenza alcuna»... «Tutti metto dentro un'urna e, nel ventre capacissimo di quella, tutti confondo imbroglio ed *exagito*; e poi zara a chi tocca; e chi l'ha buona, ben per lui, e chi l'ha mala, mal per lui»... «Non è ragionevole che colui a chi tocca mal riuscita si lamenti; questo procede dalla inegualità, iniquità e ingiustizia di voi altri, che non fate tutti eguali e che avete gli occhi delle comparazioni, distinzioni, imparitadi e ordini, con i quali apprendete e fate differenze. Da voi, da voi, dico, proviene ogni inegualità, ogni *iniquitate*; perché la *dea Bontade* non equalmente si dona a tutti, la sapienza non si comunica a tutti con medesima misura, la temperanza si trova in pochi, a rarissimi si mostra la *Veritate*. Così voi altri, numi buoni, siete parzialissimi, facendo smisuratissime inegualtadi e confusissime sproporzioni»... «Quando avviene che un forfante sia fatto principe, non è per mia colpa ma per iniquità di voi altri che, per essere scarsi di lume e di splendor vostro, non lo sforfantaste prima»... «Ecco dunque che il Fato m'ha fatto equissima e non mi può aver fatto iniqua perché mi fa essere senz'occhi, al fin che possa equalmente graduar tutti» (Giordano Bruno, *Lo spaccio e la bestia trionfante*, Bari, 1927, 112-120).

Questo elogio dell'arbitrio e dell'insensatezza — che un antico filosofo, ispirato da «eroici furori», fece «recitare» ad una dea cieca e capricciosa — non sembra diverso da quello che un moderno legislatore, ispirato dal *favor mercatorum*, fa «recitare» all'art. 69 della legge n. 392/1978, nel quale ha saputo raccogliere tutte le norme transitorie relative alla tutela dell'avviamento, differenziandole dalle norme ordinarie senza alcun criterio o, se si preferisce, secondo il criterio del «come pare e piace».

Alla scadenza dei contratti di locazione in corso il 30 luglio 1978, la legge così detta «sull'equo canone» riconosce al conduttore il diritto di prelazione e il compenso per avviamento quando l'immobile viene utilizzato per l'esercizio di attività economiche che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché per l'esercizio di attività professionali, ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche (art. 69, comma dodicesimo), vale a dire in tutti i casi in cui nega al conduttore, nel regime ordinario, sia il diritto di prelazione sia il compenso per avviamento (artt. 35, 40, 41 e 42). Accade qui che *madame la loi* conceda senza vedere a chi concede e tolga senza vedere a chi toglie, in armonia con gli insegnamenti di madonna Fortuna, alla cui giustizia «non quadra l'opra degli occhi» e del discernimento.

Alla scadenza dei contratti di locazione in corso il 30 luglio 1978, la legge così detta «sull'equo canone» prescrive al locatore di comunicare al conduttore le offerte ricevute da terzi per la locazione dell'immobile, le condizioni alle quali intende proseguire la locazione, e perfino l'intenzione di non proseguire la locazione qualora egli non intenda proseguirla per i motivi che, nei nuovi contratti, giustificano il diniego di rinnovazione (art. 69, primo e secondo comma).

Tale *denuntiatio* è diversa da quella prevista nel regime ordinario, dove, alla scadenza dei contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978, il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute da terzi (art. 40) ma non deve comunicargli se e a quali condizioni intende proseguire la locazione. Accade qui che *madame la loi* decida e disponga secondo i suoi capricci, in armonia con gli insegnamenti di madonna Fortuna, alla cui giustizia ripugna ogni «comparazione». E se a *madame la loi* piace di limitare, solo nel regime transitorio, l'autonomia privata del locatore e di estendere... correlativamente quella del conduttore, imponendo al primo di comunicare l'intenzione di non proseguire la locazione allo scopo di consentire al secondo di offrire un nuovo canone per proseguirla, «non è ragionevole» che il locatore si lamenti perché, come insegna madonna Fortuna, «chi l'ha buona, ben per lui, e chi l'ha mala, mal per lui».

La legge così detta «sull'equo canone» — che nel regime ordinario (art. 34) quantifica in ogni caso l'indennità per la perdita dell'avviamento in 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore — nel regime transitorio (art. 69, settimo, ottavo, nono e decimo comma) quantifica il compenso per avviamento in ventuno mensilità del canone corrisposto dal conduttore solo nel caso che il rilascio sia motivato dall'intenzione del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o di un parente entro il secondo grado in linea retta, e commisura il compenso, in ogni altro caso, o al canone offerto dal terzo (ventiquattro mensilità), o al canone richiesto dal locatore (ventiquattro mensilità), o al canone offerto dal conduttore (ventiquattro mensilità), o al canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche (ventuno mensilità), vale a dire ad un canone mai corrisposto ma sempre superiore a quello effettivamente corrisposto dal conduttore. Accade qui che *madame la loi* determini l'ammontare del compenso in armonia con gli insegnamenti di madonna Fortuna, alla cui giustizia le più confuse sproporzioni e le più smisurate ineguaglianze «non recano oltraggio». E se a *madame la loi* piace che nel regime transitorio sia dovuto un compenso pari, anziché a diciotto, a centootto mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore (ipotesi molto frequenti nei contratti più vetusti e prorogati), «non è ragionevole» che il locatore «si lamenti», perché l'ingiustificato arricchimento del conduttore, già ingiustificatamente arricchito dai regimi di blocco e di aumento legale dei canoni, si armonizza con l'arbitrio cieco e brutale di madonna Fortuna, la quale, «sovente e più, che sovente», lega, rinchiude e incarcera sia la ragione che la giustizia.

L'unica concordanza rilevabile tra il regime transitorio e il regime ordinario dell'avviamento consiste nel fatto che *madame la loi* presume in entrambi i regimi, *iuris et de iure*, la perdita dell'avviamento secondo il così detto criterio dell'*id quod plerumque accidit*, il quale, espresso in altre parole, così suona: considerato che nella maggior parte dei casi l'avviamento si perde, si deve ritenere che esso si perda in ogni caso. Tale concordanza si risolve tuttavia nella codificazione di una ulteriore disparità di trattamento tra i conduttori che hanno diritto ad un compenso giustificato dalla perdita dell'avviamento e i conduttori che — quando il trasferimento delle loro aziende in altri immobili non comporta la perdita dell'avviamento — hanno egualmente diritto ad un compenso giustificato solo dalla giustizia di madonna Fortuna, «che non ha da distinguere e non ha da far differenze».

È auspicabile che i giovani di oggi — non diversamente dai giovani romani che conoscevano a memoria le leggi delle dodici tavole *ut carmen necessarium* (cfr. Cicerone, *Leges*, II, 23) — imparino a memoria i dodici memorandi commi dell'articolo 69 della disciplina organica delle locazioni.

Il «guazzabuglio normativo» — che il tristo articolo accoglie e imbroglia nel suo capacissimo ventre — insegnerà loro come e quante volte un Governo e una maggioranza parlamentare, essendo «scarsi di lume», abbiano confuso l'uguaglianza con la ineguaglianza, la proporzione con la sproporzione, il compenso con la strenna, la bilancia di Temi con il pino di Polifemo, il quale, al pari di tutti i selvaggi Ciclopi, preferiva la compagnia delle pecore a quelle degli uomini e non conosceva né leggi né tribunali, *oute dikas... oute thémistas* (Omero, *Odissea*, IX, 215).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15:

*nella parte in cui stabilisce che, «nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche «che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori», è dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilità del canone corrente di mercato, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 35 della legge n. 392/1978) in cui, alla scadenza degli identici contratti, non è dovuto alcun compenso;*

*nella parte in cui prescrive al locatore di comunicare al conduttore «se e a quali condizioni intende proseguire la locazione» e specifica che «l'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione», a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392/1978) in cui, alla scadenza dei contratti rinnovati ai sensi dell'art. 28, il locatore deve comunicare al conduttore solo le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile;*

*nella parte in cui, qualora il locatore non intenda proseguire la locazione, consente al conduttore di offrire un nuovo canone, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 40 della legge n. 392/1978) in cui tale facoltà non è concessa al conduttore;*

nella parte in cui stabilisce che «è dovuta una indennità per avviamento commerciale nella misura di ventuno mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche», a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 34 della legge n. 392/1978) in cui, alla scadenza dei medesimi contratti, è dovuta «una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto»;

nella parte in cui stabilisce che «è dovuta una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato», a differenza di quanto previsto nelle ipotesi in cui (art. 1, settimo e nono comma) è dovuto «un compenso pari a ventiquattro mensilità del canone offerto dal terzo, a ventiquattro mensilità dal canone richiesto dal locatore e a ventiquattro mensilità del canone offerto dal conduttore»;

nella parte in cui stabilisce che è dovuto un compenso pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato, a ventiquattro mensilità del canone offerto dal terzo, a ventiquattro mensilità del canone richiesto dal locatore e a ventiquattro mensilità del canone offerto dal conduttore, a differenza di quanto previsto nel regime ordinario (art. 34 della legge n. 392/1978) in cui, alla scadenza dei medesimi contratti, è dovuta una indennità in ogni caso pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

nella parte in cui — secondo un criterio arbitrario, quello dell'*id quod plerumque accidit* — *presume iuris et de iure la perdita dell'avviamento e attribuisce quindi un compenso ovvero una indennità anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non incorrono nella perdita dell'avviamento*;

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dopo il deposito in cancelleria della motivazione della presente ordinanza;*

*Sospende il processo in corso;*

*Visto l'art. 23, quarto e quinto comma, della legge n. 87/1953;*

*Ordina che, dopo il deposito in cancelleria, la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Rimini, il 17 marzo 1988.

*Il pretore: (firma illeggibile)*

88C1141

N. 324

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c. «Big's di Santarini Oreste & C.»*

**Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Esercizi adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di lavoro autonomo - Indennità per avviamento - Applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de iure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - Disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi - Diritto a percepire tale indennità anche in mancanza di un avviamento da compensare.**

(D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1 convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex art. 23* della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella causa civile promossa da Piccioni Cleto, Piccioni Enzo, Piccioni Lea, domiciliati in Rimini, via Sigismondo, 95, presso l'avv. Gaetana Bagalà, che li rappresenta e difende in giudizio in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, ricorrenti, contro «Big's di Santarini Oreste & C.» S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Rimini presso lo studio dell'avv. Piero Gualtieri, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione, resistente;

## RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 5 settembre 1987, Cleto, Enzo e Lea Piccioni — locatori dell'immobile sito in Riccione, viale Lanni, 6 — richiedono al pretore di Rimini di determinare il «compenso per avviamento» spettante alla società conduttrice «Big's» dopo la cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, «considerato prorogato» nel 1978 dalla legge così detta «sull'equo canone», prorogato nel 1982 dalla legge così detta «Nicolazzi», rinnovato nel 1985 dalla legge n. 118 e scaduto il 31 dicembre 1986 *ope iudicii*, cioè per effetto della sentenza con cui la Corte costituzionale il 23 aprile 1986 aveva dichiarato l'illegittimità del primo «rinnovo legale» di tutte le locazioni in corso alla data del 30 luglio 1978.

La S.n.c. «Big's» si costituisce nel processo, contesta la fondatezza della domanda, deduce pretese inadempienze dei locatori ed eccepisce la incostituzionalità della normativa (art. 1 della legge n. 15/1987) che riconosce — ai conduttori di immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche e di lavoro autonomo — un «compenso per avviamento» nella misura di 21 mensilità del canone corrente di mercato.

Nell'udienza del 27 gennaio 1988, in difetto di una formale istanza del difensore della resistente, il pretore solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, questione rilevante in quanto la decisione sulla domanda dei ricorrenti dipende dall'esito del giudizio di costituzionalità.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo Hans Kelsen, chi alza il velo, senza chiudere gli occhi, per scoprire ciò che sta dietro al diritto positivo, si vede fissare dallo sguardo della Medusa del potere (cfr. *Gleichheit vor dem Gesetz*, Berlin — Leipzig, 1927).

Hans Kelsen non è un poeta maledetto, né un anarchico, né un antesignano della «sovversiva» Scuola fiorita negli anni '60 sulle rive del Meno a Francoforte, ma uno dei più acuti e rigorosi giuristi del nostro tempo, il quale — avendo avuto il torto di analizzare Kantianamente il diritto come «dover essere» (*Sollen*) nel saggio che s'intitola *Reine Rechtslehre* o «La dottrina pura del diritto» — pare sia meno conosciuto del più oscuro docente *ex lege* di una delle tante università che proliferano nel «bel paese dove il sì suona» e sia inoltre poco apprezzato da quanti preferiscono conoscere il diritto come «essere» (*Sein*) leggendo attentamente la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le auree rassegne della giurisprudenza di merito e di legittimità, nella completa indifferenza per ogni teoria che, al pari del Mefistofele goethiano, considerano «grigia» e con estremo interesse per l'albero spoglio della prassi che, nel sonno della ragione dialettica e nella veglia della ragione strumentale, confondono con «l'albero verde della vita».

La Medusa cui si riferisce il giurista di Praga non è una fata dai capelli d'oro, né una «vedette» de *Les Folies bergère*, né il simbolo dell'*Ewigweibliche*, o Eterno femminino, ma una delle figlie della divinità pagana Forco che — avendo commesso l'imprudenza di ... «giacersi» con l'irresistibile Posidone in un tempio dedicato ad Atena, dea della saggezza — venne da questa trasformata in un mostro alato con occhi fiammeggianti, denti lunghi e acuminati, unghie di bronzo e orribili serpenti al posto dei capelli: il suo sguardo aveva la ... prerogativa di *convèrtere in silicem hominum simulacra ferarumque* (Ovidio, *Metamorfosi*, IV, 780), vale a dire di pietrificare uomini e animali.

La Medusa del potere — sebbene non abbia sempre la *vis in silicem convertendi* — si compiace non di rado di far «restare di sasso» coloro che ne guardano, senza chiudere gli occhi, l'*anguiferum caput*, ovvero l'anguichiomata testa.

Il che può accadere anche in una «Repubblica democratica fondata sul lavoro» ed accade a chi scrive, per tacere di altri casi, tutte le volte che viene chiamato ad applicare l'articolo 69 della legge mal detta «sull'equo canone», nella nuova edizione riveduta e scorretta dal decreto-legge, adottato dal Governo «sotto la sua responsabilità» (cfr. art. 77 della Carta costituzionale) nell'ottocentotrentaduesimo caso straordinario di necessità e di urgenza verificatosi nell'anno 1986, e convertito nella legge n. 15/1987 da una ... qualificata maggioranza parlamentare.

Tale articolo — che ha «rinnovato» la tutela legale dell'avviamento nelle locazioni che erano in corso il 30 luglio 1978 e potevano essere in corso anche il 30 luglio del primo Anno Santo (1950) celebrato dopo il secondo conflitto mondiale — è stato definito un «pasticciaccio brutto» dagli osservatori più cauti, ma è forse più appropriato paragonarlo, kelsenianamente, ad uno degli orribili serpenti che adornano la testa della Medusa del potere politico e della *lobbies* economiche che lo controllano e lo condizionano. Grazie, infatti, alla nuova tutela legale dell'avviamento, il conduttore di un immobile adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli — dopo aver «corrisposto» nel 1968 un canone convenzionale di L. 33.000 mensili e dopo aver ... «pagato» nel 1987 un canone legale di L. 84.000 mensili (il verbo «pagare» e il verbo «corrispondere» non sono sinonimi: le tangenti si pagano, non si corrispondono) — ha diritto, alla scadenza del rapporto ma prima del rilascio dell'immobile, ad un compenso per avviamento di circa 10 milioni, somma che è pari non solo a ventuno mensilità del canone corrente di mercato, ma anche a centododici mensilità dell'ultimo ed irrisorio canone percepito dal locatore.

Questa vicenda esemplare non è l'argomento di una *pièce* del teatro dell'assurdo, ma costituisce la «fattispecie» di una controversia che ha suggerito al pretore di Rimini di censurare, nel luglio del 1987, sotto il profilo della legittimità costituzionale, l'articolo 69 della legge n. 392/1978 con un'ordinanza che — non essendo scritta in puro *argot* legalese ed essendo «farcita di latinetto» (*rectius*, di latino meraviglioso) e di citazioni «dotte» — è stata giudicata un campionario di sconvenienti licenze retoriche e di irreverenti critiche «a tutte le istituzioni della Repubblica» da certi frettolosi recensori, cui sembra il caso di chiarire:

che il «latinetto» è stato sempre usato dagli scrittori di cose giuridiche e non certo «per confondere gli ignoranti», i quali sono già ... confusi, o «per puntellare discorsi inconcludenti», i quali non sono ... puntellabili;

che la «libertà di parola» è un principio fondamentale della Costituzione, che vale anche per i giudici, specie se non si risolve in «libertà di chiacchiera»;

che non è un retore chi — dopo aver dimostrato *per tabulas* che un contratto stipulato nel '68 era stato prorogato di trentanove mesi da otto norme «straordinarie e temporanee» e di novantatre mesi da due norme «transitorie» dirette a regolare il «graduale passaggio dal precedente regime vincolistico al regime libero delle locazioni immobiliari non abitative» — accusa i Governi e i Parlamenti della Repubblica di essersi spinti fino al segno di vanificare il godimento del diritto di proprietà, calpestando il precetto costituzionale che vuole assicurare la funzione sociale della proprietà mediante «un armonico congegno di limiti» ma non ne vuole assicurata la preminente funzione assistenziale mediante un disarmonico marchingegno di vincoli a beneficio dei conduttori;

che non è un retore chi accusa i Governi e i Parlamenti della Repubblica di essersi spinti fino al segno di vanificare il principio di equivalenza economica delle prestazioni nei contratti di locazione — che sono contratti a prestazioni corrispettive — concedendo a un conduttore, in virtù dei regimi di blocco e di aumento legale dei canoni, di «pagare» nel 1987, dopo anni di costante diminuzione del potere di acquisto della moneta, un canone maggiorato di sole cinquantamila lire rispetto al canone pattuito nel 1968;

che non è un retore chi — registrando che un locatore è obbligato a pagare «un compenso» pari a 112 mensilità dell'ultimo canone «corrispostogli» dal conduttore — accusa i nostri *legum inventores* di aver trasformato la tutela dell'avviamento in un iniquo privilegio e non condivide quindi l'opinione di quanti affermano che le norme sulla perdita dell'avviamento siano «finalizzate, anche nel pubblico interesse, alla conservazione delle imprese» perché la conservazione delle imprese non può essere posta a carico di cittadini già penalizzati dai regimi di proroga di blocco e di aumento legale dei canoni;

che non è un retore chi — rilevando che il compenso per avviamento spetta persino al conduttore che trasferisca la propria impresa in locali adiacenti a quelli «goduti» per venti o trenta anni e persino al conduttore che non intenda continuare l'esercizio della propria attività economica — si permette di sostenere che il criterio dell'*id quod plerumque accidit* non è un criterio ma un arbitrio (la parola «criterio», al pari delle parole «cervello», «discernimento» e «discrezionalità», deriva dal verbo greco *krinein*, che significa «distinguere»; il verbo *krinein* ha la stessa radice del sostantivo *kritès*, giudice, che i greci antichi denominavano anche *istor*, colui che indaga, e *dikastès*, ovvero ministro di Dike, dea della giustizia; la parola «storia» o *historia* deriva da *istor* come pare derivi da *dikastès* la parola «dicastero»);

che non è retore chi si permette di criticare il *self-restraint* della Corte costituzionale, la quale — dopo aver avvertito il legislatore per ben due volte nel lontano 1976 (sentenza n. 3 e sentenza n. 225) che il regime di proroga stava sfiorando la illegittimità — ha dichiarato costituzionalmente legittima nel 1984 (sentenza n. 89) la proroga «Nicoiazzi», in quanto «diretta a costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina»;

che non è un retore chi accusa un Governo e una maggioranza parlamentare di aver prorogato di sei anni, nel 1985, le locazioni in corso alla data del 30 luglio 1978, comprese quelle stipulate prima del 31 dicembre 1964, nonostante un perentorio *ultimatum* dei giudici della Consulta e di aver dichiarato l'inefficacia delle sentenze di rilascio pronunciate dai giudici, nonostante un divieto non scritto che discende tuttavia dal principio di separazione dei poteri, enunciato due secoli or sono dal famoso illuminista Charles de Secondat, barone di Montesquieu;

che non è retore chi si permette di criticare un Presidente del Consiglio, il quale interviene nel giudizio di costituzionalità promosso dai giudici ordinari «ovverso» le ultime proroghe legali delle locazioni commerciali ed osserva, senza essere preso sul serio, che «le norme impugnate esprimono scelte del legislatore intese, secondo criteri discrezionali insindacabili in sede di legittimità, ad evitare instabilità e turbamento nel mercato degli immobili destinati ad attività commerciali»;

che non è un retore chi, nel formulare le sue accuse e le sue critiche, si serve di «latinetti» e di citazioni letterarie, anche se i «latinetti» sono ironiche variazioni in chiave giuridica di massime dell'apostolo Paolo (cfr. *locator suae rei potestatem non habet sed conductor e mulier sui corporis potestatem non habet sed vir*) o contaminazioni di passi

del Digesto con versi di Catullo (cfr. *falsus conductor est is cui lex subito longum favorem neget e difficile est longum subito depōnere amorem*) e anche se le citazioni letterarie sono poco frequenti nei provvedimenti giurisdizionali;

che lo studio del diritto è tutt'altro che inconciliabile con l'istruzione umanistica, come si può agevolmente dedurre dalla prolusione letta da Francesco De Sanctis nel 1856 ai giovani dell'Istituto Politecnico di Zurigo e di cui «giova» trascrivere questo breve «passaggio»: «Un giorno confortavo allo studio delle lettere un giovane amico, il quale stette un pezzo muto a sentir le mie belle ragioni; poi, come a chi fugge tutto a un tratto la pazienza: "Sai, disse, che ti credevo un pò più uomo? Che diavolo! Bisogna ben ragionare. Credi tu che una terzina di Dante mi possa toglier di dosso i miei debiti, o che tutti gli Inni del Manzoni mi diano un buon desinare? Filosofia, letteratura, storia! A che pro? ... Oibò! Io studierò il Codice, farò un bell'esame e sarò fatto giudice. Che bisogno ha un giudice di Dante o del Petrarca?" Come vedete, è questo un magnifico ragionamento dal punto di vista asinino. E costui non aveva ancora diciotto anni! ... Crebbe rozzo, selvatico, plebeo; divenne giudice; ed oggi questa bestia togata divide il suo tempo tra le condanne ... e i buoni bocconi».

Considerato che le censure all'articolo 69 della legge n. 392/1978, meglio conosciuta come la legge relativa alla disciplina disorganica delle locazioni, non potrebbero essere differenti da quelle già formulate da chi scrive nell'ordinanza del 2 luglio 1987, è sufficiente qui dolersi con «sdegno», perché «senza sdegno ormai la doglia e stolta» (cfr. Leopardi, *Sopra il monumento di Dante*, 14):

che l'articolo 1 del decreto-legge 12 dicembre 1986, n. 832, (convertito, «in zona Cesarini», nella legge 6 febbraio 1987 n. 15) — ovvero lo «Schwanengesang» o «Canto del cigno» del legislatore vincolistico — non solo legittimi l'arricchimento senza giusta causa dei conduttori, attribuendo ad essi un compenso per la perdita presunta o inesistente dei più svariati avviamenti (industriali, commerciali, artigianali, turistici, professionali, ricreativi, assistenziali, culturali e scolastici) ma attui anche un'irragionevole disparità di trattamento fra «i vecchi conduttori» (che, alla scadenza dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978, hanno diritto ad un compenso pari a ventuno mensilità del canone corrente di mercato) e «i nuovi conduttori» (che, alla scadenza degli identici contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978, hanno diritto ad un compenso pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto).

Poiché il cigno è un uccello solare, e poiché la radice della parola che in tedesco significa cigno — Schwan — sembra accostabile alla radice sanscrita «svan», che significa sussurrare, secondo alcuni ricercatori di significati simbolici il Canto del cigno esprime «l'identificazione della luce con la parola». Rilevando però che esistono, oltre ai cigni bianchi, anche i cigni neri, i quali sono uccelli lunari e ... lunatici, altri ricercatori ritengono che il Canto del cigno nero esprima «l'identificazione delle tenebre con il delirio», tanto che — mentre il cigno bianco *divina sibi canit ed orbi* («canta cose divine per sé e per il mondo»), come si legge in un'iscrizione del monastero francescano di Cimiez — il cigno nero *deliria sibi canit ed orbi* («canta cose folli per sé e per il mondo»), come si legge in un'iscrizione del castello di un anonimo alchimista-stregone situato sui contrafforti della Sierra Morena, non lungi dal Guadalquivir.

Alla domanda — se l'ultimo canto del legislatore vincolistico sia diverso dal Canto del cigno nero — *the answer is blowing in the wind* (cfr. Bob Dylan, *How many roads must a man walk down*, 8), «la risposta soffia nel vento» ed è affermativa solo per chi crede — *quia absurdum* — che la forza di una maggioranza possa trasformare l'«essere» in «dover essere», il torto in diritto, l'interesse clientelare in interesse pubblico, il volto di Medusa nella testa di Solone.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge 392 del 1978, l'indennità per avviamento commerciale nella misura di ventuno o ventiquattro mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dopo il deposito in cancelleria della motivazione della presente ordinanza;

Sospende il processo in corso;

Visto l'art. 23, quarto e quinto comma, della legge n. 87/1953;

Ordina che, dopo il deposito in cancelleria, la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Rimini, il 27 gennaio 1988.

Il pretore: DOLCE

N. 325

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 giugno 1988) dal tribunale amministrativo regionale della Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro.*

**Impiegati enti pubblici - Dipendenti ex Azienda autonoma ferrovie dello Stato - Sostituzione della azienda con il nuovo Ente ferrovie dello Stato, impresa gestita a latere da ente pubblico istituzionale - Trasformazione del rapporto d'impiego pubblico dei dipendenti ferroviari in rapporto di lavoro privato - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative al personale dipendente, sottratte al giudice amministrativo.**

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 25).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 289/84 e 290/84, proposti, rispettivamente, da Puccetti Dename e Sennati Marcello, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Tozzi, e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in Firenze, nel di lui studio in Piazza D'Azeglio, 36, contro l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (ora Ente Ferrovie dello Stato), e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi unitariamente dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e presso la stessa domiciliati *ex lege*, in Firenze, via Degli Arazzieri, 4, per l'annullamento (per entrambi i ricorsi) delle deliberazioni del capo dell'ufficio personale compartimentale di Firenze n. 12 del 18 agosto 1983 e n. 21 del 20 agosto 1983, con le quali, rispettivamente, i ricorrenti sono stati esclusi «ora per allora» dall'accertamento professionale ad assistente di stazione, ed è stato loro annullato il passaggio alla qualifica medesima di assistente di stazione, nonché contro il silenzio-rigetto formatosi a seguito di ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione ferroviaria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 19 febbraio 1987, il relatore dott. Eugenio Mele;

Udito, altresì, l'avvocato A. Cecchi delegato dall'avvocato L. Tozzi e l'avvocato dello Stato L. Andronio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti, la cui posizione processuale e sostanziale nei confronti degli atti impugnati è identica, hanno partecipato secondo le modalità del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, n. 2515, agli accertamenti professionali per il passaggio al profilo della terza categoria (nella specie: assistente di stazione), ottenendo il passaggio alla qualifica stessa; ma tale accertamento e tale passaggio sono stati successivamente annullati, in quanto i ricorrenti, ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, n. 142, non potevano chiedere l'assegnazione, come invece avevano fatto, ad un impianto diverso da quello di appartenenza.

Contro gli atti di annullamento dell'accertamento professionale e del passaggio alla qualifica di assistente di stazione, nonché contro il silenzio-rigetto maturatosi sul ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti, è proposto il presente ricorso, che è affidato peraltro ai seguenti motivi di diritto:

1) falsa interpretazione del decreto ministeriale 17 gennaio 1981, n. 142, in quanto in detto provvedimento non è affatto prevista la nullità della domanda precedentemente presentata, essendo oltretutto lo stesso volto soltanto ad ampliare le possibilità di assegnazione;

2) inefficacia del decreto ministeriale n. 142/1981 relativamente ai ricorrenti, in quanto il provvedimento stesso, pubblicato su un bollettino ufficiale dell'azienda ferroviaria, non è stato conosciuto né era conoscibile dai ricorrenti medesimi, in quanto non affisso nel luogo di lavoro;

3) violazione dei principi in tema di annullamento d'ufficio, in quanto nella motivazione dei provvedimenti impugnati non vi è una sola parola sulla valutazione dell'attualità e della concretezza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio, pur essendo all'epoca i ricorrenti già nominati ed espletanti il relativo servizio nella nuova qualifica.

L'amministrazione ferroviaria, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso.

All'udienza pubblica, le parti si riportano agli scritti di causa.

Con sentenza in pari data, il collegio ha proceduto peraltro alla riunione dei ricorsi specificati in epigrafe, i quali possono essere quindi trattati unitariamente.

## DIRITTO

Il collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ove si stabilisce che le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico Ferrovie dello Stato sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e attratte dalla competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Per quanto concerne la rilevanza della questione, questa è evidente, in quanto, a seconda dell'esito dell'incidente di costituzionalità, si determinerà se la controversia debba essere esaminata da questo giudice ovvero se il medesimo debba declinare la propria giurisdizione e trasmettere gli atti all'a.g.o. E questo fatto dell'essere l'uno anziché l'altro giudice ad esaminare e decidere la controversia è elemento che assume rilevanza nella misura in cui si tratta di un rapporto di impiego o lavoro pubblico che, per le sue specialissime connotazioni, ha bisogno di un giudice speciale e che proprio per questo è generalmente sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario e assegnato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Pacifica così la rilevanza della questione, il collegio passa poi ad esaminare la non manifesta infondatezza della questione stessa, in ordine alle specifiche disposizioni della Costituzione che si ritengono violate.

È pacifico e non vuole certo essere messo in discussione in questa sede il potere del legislatore di stabilire, sulla base delle esigenze ordinamentali di cui egli è l'interprete istituzionale, quando un gruppo di controversie debba ricadere nella giurisdizione di un certo giudice o di un certo altro giudice; anzi, è suo compito precipuo, al quale non potrebbe certo rinunciare, quello di decidere quale è il giudice deputato alla soluzione di una certa categoria nuova o rinnovata (come nella specie) di possibili insorgende controversie giurisdizionali, altrimenti si ingenererebbe una notevole confusione con una diminuzione della certezza del diritto e, quindi, in ultima analisi, con una minore tutela delle situazioni soggettive dei singoli.

Ma in questa evenienza il legislatore non si è posto come l'interprete delle esigenze della collettività e come quello che traduce tali esigenze e le riveste della sacramentalità della norma giuridica, quanto si è invece adattato ad utilizzare lo strumento legislativo per un fine diverso, che è poi quello di poter attribuire una certa qualificazione giuridica (ente pubblico economico) al nascente Ente Ferrovie dello Stato, che altrimenti (e cioè dalle altre norme della stessa legge) non sarebbe stato possibile derivare.

In altre parole, sembra al collegio che la norma di cui all'art. 23 non discenda da una esigenza logica e razionale di dare a certi rapporti giuridici il suo giudice naturale, ma che sia stata posta in essere soltanto per legittimare una qualità giuridica dell'appena istituito Ente pubblico delle Ferrovie dello Stato di ente pubblico economico, che lo stesso non poteva assolutamente rivestire per il complesso di tutte le altre norme della legge medesima.

Se è così (e se ne darà *infra* la dimostrazione), allora affiora il dubbio della totale illogicità e contraddittorietà della devoluzione giurisdizionale in parola: non si tratta, cioè, della istituzione di un ente pubblico economico, precisamente individuato e compiutamente qualificato dalle norme, una delle quali, a compimento logico e necessitato di quella determinazione, attribuisca la giurisdizione delle relative controversie al giudice ordinario, ma si tratta dell'operazione inversa, in cui cioè nessuna delle norme della legge n. 210/1985 è idonea ad attribuire al neonato ente la natura di ente pubblico economico, e allora, a rimedio di tale deficienza, il legislatore; mediante l'attribuzione delle controversie di lavoro al giudice ordinario, sulla base delle premesse: le controversie degli enti pubblici economici sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie dell'Ente Ferrovie dello Stato sono attribuite al giudice ordinario, chiude il sillogismo assegnando così all'Ente pubblico delle Ferrovie dello Stato la qualità di ente pubblico economico.

Ma, così facendo, il legislatore viola apertamente l'art. 25 della Costituzione che vuole che ad ognuno sia dato il suo giudice naturale.

Infatti, giudice naturale delle controversie in materia di pubblico impiego è il giudice amministrativo, in quanto allo stesso il legislatore medesimo ha confidato la relativa giurisdizione esclusiva, con ciò solo ammettendo che per tali categorie di controversie non vi è la possibilità dell'intervento di un altro ordine giurisdizionale, e ciò per la particolare specializzazione di questo giudice, ben idoneo a conoscere della complessa situazione che si determina nell'ambito del pubblico impiego, ove sono normalmente presenti sia fatti e atti autoritativi che fatti e atti di natura paritetica.

Unica eccezione alla giurisdizione esclusiva è quella degli enti pubblici economici, ove per tale materia si è ritenuto in passato e si continua a ritenere anche adesso che questi enti debbano essere governati dal diritto privato (il che è poi effettivamente vero solo in parte) per cui i rapporti di lavoro relativi entravano nella generale categoria dei rapporti di lavoro privatistici e andavano perciò conosciuti dall'a.g.o..

Lo schema ordinamentale attuale, come tale inquadrabile nel precetto costituzionale dell'art. 25 sul giudice naturale, è dunque il seguente: le controversie relative al rapporto di pubblico impiego ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo, quelle afferenti il rapporto di lavoro con enti pubblici economici, per la natura degli enti stessi, accedono invece alla giurisdizione del giudice ordinario.

In presenza di un tale quadro istituzionale, il legislatore può, sì, mutare le devoluzioni giurisdizionali, per esempio attribuire all'a.g.o. le controversie di pubblico impiego o viceversa, dare al giudice amministrativo le controversie di natura privatistica insorgenti con gli enti pubblici economici, in quanto tale potere è connaturato alla sua funzione di intermediario dell'ordinamento, e può anche attribuire una particolare categoria di controversie all'uno o all'altro giudice, ma quest'ultima operazione può fare soltanto se tale nuova categoria si dimostri rientrare nell'ambito dello schema-base prima indicato e attualmente vigente, altrimenti non ha senso che un certo ordine di controversie che rientrano per loro caratteristica in un ambito giurisdizionale venga devoluto all'altro giudice; vi sarebbe in questo caso la legittimazione di un capriccio o comunque di un uso distorto dell'attribuzione giurisdizionale che non può ritenersi compreso nell'attuale ordine costituzionale.

Se ciò fosse, si dovrebbe ritenere ammissibile che il legislatore possa, domani, a seconda di come intenda qualificare un ente — senza che questo effettivamente lo sia — assegnare o all'uno o all'altro (o ad un altro ancora) ordine giurisdizionale le relative controversie, di talché si ingenererebbe una tal confusione e una tale discriminazione da far indubbiamente verificare una violazione del principio della certezza del diritto, nel quale è sicuramente ricompresa anche la certezza dell'azionabilità delle proprie situazioni giuridiche.

E, da tal punto di vista, appare evidente anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la evidente disparità di trattamento riservata dal legislatore a soggetti operanti nel medesimo sistema amministrativo di pubblico impiego, per una parte dei quali, irrazionalmente, sarebbe prevista una tutela giurisdizionale diversa da quella apprestata per gli altri pubblici impiegati, e ritenuta da sempre idonea a conoscere soltanto delle controversie di natura privatistica.

Che, poi, il nuovo ente pubblico «Ferrovie dello Stato» sia un ente pubblico non economico, risulta pacifico dall'esame delle norme della citata legge n. 210/1985.

Questa, all'art. 1 istituisce l'ente «Ferrovie dello Stato» dotandolo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, alla stregua — dice la norma — dell'art. 2093 del codice civile, secondo comma, e all'art. 2 aggiungere che l'ente provvede con criteri di economicità e di efficienza.

Si tratta di elementi strutturali e funzionali che astrattamente sono da interpretare come sintomi della volontà del legislatore di qualificare il nuovo ente come ente pubblico di tipo economico; ma quando dall'astratta configurazione si passa alla disciplina concreta dell'attività e dei fini dell'ente appena istituito, è facile scorgere che nulla è mutato rispetto alla preesistente azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e che questo, scrostate quelle dichiarazioni di principio e di tendenza, non è un ente pubblico economico.

Gli enti di tal genere si caratterizzano, infatti, per operare con sistemi imprenditoriali, mercè i quali il principale connotato caratteristico è quello della economicità della gestione, senza che assumano rilevanza gli aspetti pubblicistici connessi con il soddisfacimento dei bisogni della collettività, onde la considerazione che ente pubblico economico è quello che considera il bene o il servizio prodotti alla stregua del costo speso per ottenerlo e si prefigge di cedere ad altri il bene o il servizio stessi quanto meno al costo medesimo, ovvero con un margine più o meno ampio connesso con determinate direttive di politica economica.

Ora, una tale caratteristica non risulta presente nel nuovo ente «Ferrovie dello Stato».

Questo ha sì, infatti, autonomia tariffaria (art. 16), ma questa autonomia può essere compressa fino a sparire del tutto per mezzo della potestà attribuita al ministro dei trasporti di determinare «limitatamente al traffico nazionale..... le tariffe per i trasporti delle persone e di alcuni tipi di merce», con previsione di rimborso della differenza tra le tariffe economico-tecniche e queste ultime, di natura politica.

Non solo, ma all'ente possono essere e sono in fatto imposti obblighi di pubblico servizio (i cosiddetti «rami secchi», e cioè le linee che hanno un costo di esercizio notevolmente più elevato rispetto al gettito finanziario che procurano), senza un limite preciso, anche qui con previsione di rimborso da parte dello Stato del maggior costo sostenuto dall'ente.

Se a ciò si aggiungono le norme che prevedono i benefici fiscali, il patrocinio dell'avvocatura dello Stato e gli effetti autoritativi e abiativi connessi all'adozione dei progetti ferroviari, appare evidente che la strutturazione del nuovo ente «Ferrovie dello Stato» non differisce affatto da quella caratteristica della soppressa azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e che salvo qualche indicazione di principio nulla è mutato nell'organizzazione effettiva dell'ente, che continua ad essere un'istituzione il cui fine primario resta sempre quello della soddisfazione del bisogno di trasporto ferroviario della collettività.

Paradossalmente, come si è già detto, l'unica norma che innova veramente sulla natura dell'ente, facendo propendere per la sua qualificazione economica, è proprio l'art. 23, ma questo, come prima si è detto, dovendo essere conseguenza necessitata di una causa (l'attribuzione all'Ente Ferrovie dello Stato della qualità di ente pubblico economico) non può a sua volta diventare esso stesso causa di quella attribuzione.

Per quanto sopra esposto, appare evidente la non manifesta infondatezza della proposta questione costituzionale, per contrasto dell'art. 23 della legge n. 210/1985 nei confronti dell'art. 25, primo comma, e dell'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione della controversia;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dianzi esposta, relativa all'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in relazione agli artt. 25, primo comma, e 3, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Così deciso in Firenze, il 19 febbraio 1987*

(Seguono le firme)

88C1143

N. 326

*Ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marconi Francesco e l'I.A.C.P. della provincia di Roma*

**Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge.**

**(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).**

**(Cost., artt. 101 e 104).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 29 aprile 1988 e vertente tra l'impresa ing. Francesco Marconi dell'ing. Giorgio Marconi S.r.l., con sede in Roma, via Gregorio VII, n. 78, elettivamente domiciliata in Roma, via Nomentana n. 76, presso lo studio del procuratore avv. Carlo Selvaggi che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione, attrice e l'I.A.C.P. della provincia di Roma, in persona del presidente *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, largo Tartini n. 4, presso lo studio del procuratore avv. Sergio Leonardi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia passiva dell'atto di citazione, convenuto.

*Oggetto:* Pagamento somme derivanti da appalto di opere pubbliche;

Rilevato che questo collegio, in applicazione dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dovendo provvedere alla compilazione del processo verbale dei provvedimenti collegiali, previsto dalla norma suddetta, si trova di fronte ad un caso di dissenso su uno dei punti oggetto del presente giudizio, espresso da un componente del collegio stesso;

che nella specie la legge sopracitata prevede la possibilità che, verificandosi le ipotesi disciplinate dalla legge stessa, di detta difformità di giudizio debbasi avere pubblica contezza;

che tale eventualità, allo stato potenziale, è tuttavia immanente e legata, nel suo divenire, a fattori al momento imponderabili, ma tuttavia ascrivibili a potestative facoltà decisionali di terzi, sicché è concretamente prefigurabile che la segretezza della camera di consiglio, prescritta dal primo comma dell'art. 276 del c.p.c., possa venir meno;

Ritenuto che un evento siffatto personalizzerebbe, in moto certo, il deliberato di questo collegio, facendo venir meno il principio dell'ascrivibilità collegiale della decisione;

che il principio della segretezza della camera di consiglio, in aderenza sia ai lavori preparatori dei codici di rito, sia alle ragioni storiche che furono e sono poste a base dell'adozione del giudice collegiale, è stato sempre inteso come implicante in ogni modo la segretezza delle opinioni dei singoli componenti, in ragione del fatto che il deliberato è funzionalmente considerato come espressione della decisione del collegio nel suo complesso e non già della somma delle opinioni dei singoli componenti di esso;

che tale principio ha trovato senza dubbio tutela a livello costituzionale, segnatamente nelle norme di cui agli artt. 104, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, che nel sancire l'indipendenza dell'attività giurisdizionale e la sottoposizione del giudice soltanto alla legge, comportano che il giudice stesso debba essere sottratto a qualunque interferenza che ne condizioni il giudizio;

che la attribuibilità della decisione collegiale a ciascuno dei componenti, in contrasto tra loro, costituisce indubbio elemento di condizionamento psicologico, soprattutto se si ha riguardo al fine cui la scissione del giudizio collegiale è normativamente preordinata, tale da far intervenire considerazioni di ordine estraneo alla fattispecie da valutare sulla deliberazione dei singoli giudici;

che è appena il caso di evidenziare come le norme procedurali che ripartiscono gli affari tra organi monocratici ed organi collegiali rispondono ad una previa, discrezionale valutazione del legislatore circa la necessità che determinati procedimenti siano, per le ragioni sottese a ciascuna previsione in tal senso, sottoposti ad un esame collegiale laddove questa sia ritenuta più opportuna, in aderenza, in linea di massima, a considerazioni attinenti alla maggiore complessità degli stessi;

che, se è vero, che in ogni modo i giudizi di riesame, di appello e quelli devoluti alla Corte di cassazione hanno come regola la collegialità, ciò dimostra come siano tali procedimenti, in ragione di una insita maggiore complessità, ad essere ritenuti bisognevoli di valutazione collegiale, peraltro sorretta da quelle caratteristiche sin qui proprie di siffatti consensi, e già evidenziate, e che verrebbero meno proprio in ragione della applicazione della norma impugnata, che farebbe ritornare a giuridica esistenza le valutazioni dei singoli e non già quella del collegio nella sua autonoma soggettività;

che questo tribunale, già con ordinanza n. 278/1987 del 29 aprile 1988, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della norma qui denunciata, sotto profili e con argomentazioni in parte coincidenti con quelle sin qui esposte, che questo collegio ritiene di poter richiamare a sostegno delle tesi già evidenziate;

che la questione sollevata assume indubbia rilevanza nel giudizio *a quo*, in quanto è emerso dissenso tra i componenti di questo collegio, di talché l'emananda decisione verrebbe assunta da giudici cui non è garantita la piena indipendenza, tutelata dalle norme costituzionali di cui si assume la violazione;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del c.p.c., aggiunto dell'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del tribunale di Roma, in data 4 maggio 1988.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

88C1144

N. 327

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Machetti Mara e Cagnacci Massimo*

**Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Giudizio civile - Collegi giudicanti - Omessa previsione di differente grado di responsabilità fra il relatore e gli altri membri del collegio non relatori - Prevista responsabilità anche per atti non «effettivamente compiuti» - Conseguente deteriore posizione rispetto a quella di tutti gli altri pubblici dipendenti - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudizio - Violazione del principio dell'ascrivibilità della decisione al collegio nella sua unitarietà.**

**(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 1, secondo comma, 2 e 16; cod. proc. civ., art. 131 modificato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16).**

**(Cost., artt. 3 e 28).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza-collegiale nella causa civile n. 171/1986 r.g. promossa da: Machetti Mara, con l'avv. P. Manfredi, contro notaio dott. Massimo Cagnacci, con l'avv. M. Tittoni;

Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 1986 Machetti Mara conveniva in giudizio il notaio Massimo Cagnacci per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivati all'attrice e corrispondenti alla somma di L. 30.600.000.

Tali danni derivavano dall'estinzione da parte del convenuto, a favore di Tiburzio Oscar, del libretto al portatore n. 90335/53 acceso presso la Banca d'America, filiale di Biella.

Tale libretto era stato oggetto di autorizzazione a sequestro giudiziario, che, per cause dipendenti dal convenuto, non si era potuto eseguire.

Detto sequestro era stato chiesto da Machetti Mara in quanto il libretto di cui sopra, era stato acceso spontaneamente per L. 33.582.600 dall'attrice per dimostrare la propria estraneità all'accusa di furto avente ad oggetto un precedente libretto al portatore della Cassa di Risparmio di Biella di proprietà di certo Tiburzio Silla, di cui la esponente si era appropriata e per ciò sottoposta a procedimento penale per furto con relativo sequestro penale del libretto stesso.

L'attrice sosteneva di essere legittimata al possesso del libretto dato che il proprietario Tiburzio Silla, prima di morire, avrebbe attribuito alla Machetti le somme ivi contenute, a titolo di riconoscenza per l'assistenza da lei prestata durante la propria malattia. Prosciolta in istruttoria con la formula perché «il fatto non sussiste», veniva liberato dal sequestro penale il libretto acceso presso la Banca d'America e disposta la restituzione al notaio Cagnacci, il quale, come abbiamo visto in principio, provvide allo svincolo del libretto stesso in favore degli aventi diritto.

Si costituiva il convenuto eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'attrice dato che quest'ultima non risultava destinataria di nessuna cifra ricompresa nell'eredità, in assenza di valido testamento da parte del Tiburzio.

Inoltre il convenuto rilevava la assenza di qualsivoglia tipo di responsabilità in quanto egli agì in ottemperanza dell'ordine del giudice contenuto nel provvedimento di dissequestro.

Esperita l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta per la decisione all'udienza collegiale del 10 maggio 1988.

Secondo il vigente ordinamento processuale civile, nella trattazione delle cause ordinarie e nei procedimenti in camera di consiglio, con particolare riguardo alla fase della discussione, che precede quella della deliberazione, assume fondamentale importanza la figura del relatore che, nelle cause ordinarie, coincide con quella del Giudice Istruttore e nei procedimenti camerati è designato *ad hoc* dal presidente del tribunale (art. 275, art. 738 del cod. proc. civ.).

La funzione del relatore è istituzionalmente quella di «riferire» e cioè di rendere edotti gli altri componenti del collegio, relazionando per l'appunto circa i fatti e le questioni da trattare e decidere (art. 275 del c.p.c.): tale compito istituzionale ha una precisa finalità in ordine alla pratica funzionalità della giurisdizione.

È infatti da escludere che ogni componente del collegio debba essere costretto ad un penetrante, preventivo studio, in aggiunta a quello delle proprie cause, delle cause degli altri componenti, ivi compreso l'esame ed il controllo dei documenti, dei verbali di assunzione delle prove orali e di eventuali consulenze tecniche.

Il tribunale di Biella non di rado è chiamato a discutere complessivamente, nella giornata tabellarmente prevista per l'udienza civile collegiale di discussione, anche più di trenta cause e quindi sarebbe non solo utopico ma realmente assurdo pretendere che ogni giudice possa studiare a fondo tutte le cause e, in particolare, controllare la documentazione e la verbalizzazione delle prove orali, con riferimento alle questioni poste dalle parti, oltre che delle cause di cui è stato giudice istruttore ed è relatore, anche delle cause di tutti gli altri colleghi: una siffatta pretesa sarebbe del resto *contra legem*, perché svuoterebbe, di fatto, la funzione del relatore.

Se si argomentasse diversamente, le conseguenze sarebbero *in primis* pregiudizievoli per i cittadini utenti della giustizia perché è evidente che il numero delle cause portate in discussione verrebbe drasticamente ridotto, con intollerabile allungamento dei tempi di trattazione e decisione. In un tribunale ad unica sezione, ove ogni Giudice ha un gravosissimo carico di cause civili ordinarie, di fallimenti, di esecuzioni immobiliari, di volontaria giurisdizione, con necessità di partecipare all'udienza penale, è chiaro che, in breve tempo, sarebbero necessari, già oggi, rinvii per la discussione delle cause al 1990 e, con rapida progressione, agli anni successivi.

Se dunque si vuol evitare la paralisi totale della giustizia e mantenere una qualche reale funzione al compito del relatore, previsto dalla legge, la responsabilità dei componenti del collegio non può che esser graduata e ritenuta qualitativamente diversa, nel senso che la responsabilità del membro non relatore non può che esser commisurata al compito del relatore e precisamente a quanto il relatore ha il dovere di riferire.

Diversamente, si perverebbe all'assurdo di gravare il membro non relatore d'una responsabilità chiaramente *ultra vires*, con violazione del generalissimo principio secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*.

Due esempi paradigmatici chiariranno quanto esposto: si faccia l'ipotesi di una causa fondata sulla produzione, fra l'altro, di un contratto d'adesione con clausola vessatoria, da approvare specificamente per iscritto. Se il relatore, per disattenzione, riferisce erroneamente che la clausola è stata approvata specificatamente per iscritto (mentre ciò, non è avvenuto) la sentenza verrà basata sull'esistenza di un fatto (approvazione specifica) che risulterà incontrastabilmente esclusa dagli atti, con conseguente pacifica responsabilità dell'organo collegiale. Ma se il controllo del «fatto» in ogni causa (e cioè della documentazione, delle consulenze tecniche e delle risultanze delle prove orali assunte dall'istruttore) non può essere addossato a tutti i membri del collegio — spettando al relatore — l'ingiustizia di questo carico di responsabilità apparirà evidente. Si consideri, inoltre, quanto avviene in tema di omologazione delle delibere assembleari delle società commerciali in un tribunale, qual'è quello di Biella, in cui le società commerciali iscritte sono oltre 11.500. Se ogni membro del collegio non relatore dovesse reiterare il controllo che viene fatto dal relatore circa la rispondenza della deliberazione alla legge e, soprattutto, allo statuto della società, il tribunale dovrebbe sedere permanentemente in camera di consiglio, atteso l'elevatissimo numero di procedimenti d'omologazione che settimanalmente vengono attivati.

Le norme di cui agli artt. 1, secondo comma, 2 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, appaiono quindi costituzionalmente illegittime perché non distinguono il differente grado di responsabilità, all'interno dell'organo collegiale, fra il relatore e gli altri membri non relatori, i quali ultimi non possono essere chiamati a rispondere in ordine alla rispondenza a verità e realtà fattuale di quanto riferisce il relatore.

Questa mancata graduazione di responsabilità appare in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che non si applica soltanto ai grandi temi della discriminazione ma riguardo tutti i casi in cui la legge regola in modo eguale situazioni diverse ed in modo diverso situazioni eguali: e non c'è dubbio che la situazione in cui versa il membro non relatore, dal punto di vista dell'adempimento dei suoi doveri in relazione alla funzione decisoria, è qualitativamente ben diversa da quello del relatore mentre la responsabilità prevista è quantitativamente indifferenziata.

In proposito, è altamente sintomatico il fatto che nelle stesse polizze di assicurazione per la responsabilità civile dei membri degli organi collegiali viene inserita una clausola di questo tipo: «per i magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali, la garanzia è valida esclusivamente per la responsabilità personale e diretta dell'assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà»: val quanto dire che persino ai profani è ben chiara la differente situazione del membro relatore rispetto agli altri componenti.

E non potrebbe essere diversamente, perché la differenza discende dalla legge processuale ordinaria, mentre è ignorata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Inoltre, appare in contrasto con l'art. 28 della Costituzione che, per i dipendenti dello Stato, richiede la responsabilità per gli atti effettivamente «compiuti» in violazione di diritti: è vero che l'art. 28 non si ritiene direttamente applicabile ai magistrati, ma esclusivamente perché questi ultimi hanno diritto ad una disciplina posizione discendente dalla peculiarità della loro funzione in relazione all'esigenza di tutela della loro indipendenza.

A *fortiori*, sembra incontrovertibile che, essendo dipendenti pubblici, i magistrati non possono essere posti in una posizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri pubblici dipendenti.

Né potrebbe sostenersi che la questione qui sollevata non abbia rilevanza ai fini decisione della presente causa, non essendo ancora sorta una questione di responsabilità civile: la rilevanza, quanto mai pregnante, sta nel fatto che la decisione da assumere nella presente causa è concretamente ed immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità.

Inoltre, i seri motivi sopra esposti di incertezza sulla legittimità della legge 13 aprile 1988, n. 117, influiscono pesantemente — e immediatamente, sin d'ora — sulla serenità e indipendenza del giudizio che i membri non relatori del collegio sono chiamati ad esprimere, oggi, sul merito della presente causa, con una decisione che è potenzialmente generatrice di responsabilità.

Poco importa che, oggi, si ignori se la decisione da assumere nella presente causa darà luogo ad un giudizio di responsabilità: quel che importa è che il Giudice, nella certezza della legge, deve essere, già oggi, preservato da tentazioni di opportunismo nel decidere la presente causa.

Ed invero, nel dubbio che gli artt. 1, 2 e 16, così come formulati, possano essere interpretati nel senso di stravolgere il vigente ordinamento processuale, svuotando la funzione istituzionale del relatore — prevista dalla legge processuale vigente — e costringendo ogni giudice ad assumersi responsabilità che non gli competono (quelle di approfondire e studiare la causa di cui non è relatore), non si può escludere che la serenità di giudizio possa essere influenzata da quelle che già si sono definite tentazioni di opportunismo.

Indipendentemente dal fatto che la funzione costituzionale del relatore è qualitativamente diversa da quella del membro non relatore, è infatti da escludere che, nell'attuale situazione di drammatica inadeguatezza degli organici e carenza delle strutture giudiziarie, il giudice non relatore possa ritenersi tenuto a studiare ed approfondire le cause degli altri componenti del collegio: il suo compito è, per legge, esclusivamente quello di decidere, nella dialettica della camera di consiglio, le varie questioni che si presentano, sulla base dei fatti esposti dal relatore. E la sua responsabilità non può che essere commisurata a questo suo compito.

Diversamente, ogni giudice istruttore sarà costretto a fissare, per la discussione collegiale, una causa per udienza, invece delle cinque o sei che usualmente fissa: con inevitabile pregiudizio degli utenti della giustizia.

Ma la sopra cennata immediata rilevanza processuale è ulteriormente posta in risalto proprio dalla modifica apportata dall'art. 16 della legge n. 117/1988 alla norma processuale dell'art. 131 del c.p.c., sulla quale il vizio di illegittimità costituzionale, dell'art. 16 non può non ripercuotersi con effetto immediato (anche sul processo in corso).

Nella normale formazione della volontà dell'organo collegiale la decisione, risultante dalla dialettica delle differenti opinioni dei singoli componenti è — una volta venuta ad esistenza e pubblicamente espressa con un provvedimento — una decisione unitaria del collegio in quanto espressione della volontà collettiva, senza che sia più possibile assegnare alcun valore giuridicamente rilevante, sotto nessun aspetto, alle singole volontà individuali. Nel rispetto di questo principio — da intendersi come uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico — la differente opinione di ogni singolo membro si fonde nella volontà collettiva, anche dal punto di vista della responsabilità, perché perde sostanzialmente rilevanza il fatto che l'opinione del singolo componente non relatore si fondi, in sostanza, sulla fiducia della rispondenza a verità di quanto riferito dal relatore.

Ma la pretesa di recuperare *ex post*, dopo la pubblicazione della decisione collegiale, un'autonoma rilevanza della volontà del singolo componente, non solo pone in essere una vera e propria anomalia giuridica (l'atomizzazione della volontà collegiale in una perdurante meccanica giusta opposizione delle singole volontà dei componenti) ma conferisce un'autonomia e un'indifferenziazione di responsabilità, verso l'esterno, alla volontà del componente non relatore che autonoma non può essere, perché essenzialmente fondata sulla valutazione dei fatti riferiti dal relatore e pertanto

qualitativamente e quantitativamente ben diversa dalla responsabilità di quest'ultimo. In conclusione, se proprio si vuol configurare una responsabilità dell'organo collegiale — nonostante lo stridente contrasto che ciò comporta con fondamentali principi giuridici — non si potrà, in ogni caso, prescindere da una graduazione di responsabilità, nel dettato della legge, in ordine alle differenti posizioni, all'interno del collegio, del relatore e dei membri non relatori.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio, siccome non manifestamente infondata e rilevante, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell'art. 131 del c.p.c., come modificato dal predetto art. 16, in relazione agli artt. 3 e 28 della Costituzione nei sensi di cui alla motivazione che precede;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza si a notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità.*

Così deciso in Biella, il 10 maggio 1988.

*Il presidente: VITTONI*

88C1145

N. 328

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal pretore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Contardi Ottavio ed altri e l'I.N.A.D.E.L.*

**Imposta Irpef - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali - Mancata previsione della detrazione di detta imposta di una somma commisurata ai contributi versati dai dipendenti - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1985.**

**(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).**

**(Cost., art. 53).**

IL PRETORE

Rileva che la pronuncia della Corte costituzionale n. 178/1986 limita espressamente la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985 (che detta norme sulla imponibilità ai fini IRPEF di ogni trattamento di fine rapporto, comunque denominato) all'indennità di buonuscita dovuta dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali e di cui al d.P.R. n. 1032/1973;

che non può pertanto trovare applicazione in questa causa, in cui i ricorrenti hanno chiesto il rimborso parziale delle trattenute fiscali operate dall'I.N.A.D.E.L. sull'indennità premio di servizio;

che la Corte costituzionale ha rilevato essere illogico e arbitrario in rapporto al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, che l'indennità di buonuscita sia considerata e tassata come reddito anche per la parte relativa alle contribuzioni gravanti sui dipendenti;

che le stesse considerazioni sembrano essere valide anche in relazione all'indennità premio di servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. al personale di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevede un contributo del dipendente iscritto pari a quello del dipendente statale;

che non sembra così manifestamente infondata, in rapporto all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, parte in cui prevedono, in relazione all'indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, una detrazione commisurata al contributo posto a carico del dipendente;

che è evidente la rilevanza in causa di tale questione;

Roma, addì 25 marzo 1988

P. Q. M.

*Sospende la causa;*

*Rimette gli atti alla Corte costituzionale in relazione alla questione di cui sopra;*

*Manda la cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti di Camera e Senato.*

*Il pretore: (firma illeggibile)*

88C1146

N. 329

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra I.N.A. e S.p.a. Aerolinee Itavia*

**Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termini - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura affermata dalla giurisprudenza (in tal senso orma *ius receptum*), ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alla esigenza della uguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione allo stato passivo.**

**(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazionee al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma).  
(Cost., artt. 3 e 24).**

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 2 dicembre 1987 e vertente tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni in persona del suo presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via Sallustiana, 51, presso lo studio dei procuratori avvocati Salvatore Punzi e Renzo Baffi che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, attore e Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia, 6, presso lo studio del procuratore avvocato Giuseppe Alessi che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, convenuta;

*Oggetto:* insinuazione tardiva;

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 1987 i procuratori delle parti così concludevano: per il ricorrente: ammettersi al passivo il credito di L. 7.612.704, oltre interessi e svalutazione, in sede di privilegio speciale *ex art. 2764* del codice civile.

Per l'Itavia: rigettare la domanda perchè inammissibile *ex art. 98*, terzo comma, della l.f.

Con vittoria di spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda tardiva depositata il 19 dicembre 1984 l'I.N.A. chiedeva di essere ammessa al passivo dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia per il suo credito di L. 7.612.704, oltre interessi e svalutazione, in sede di privilegio speciale *ex art. 2764* del codice civile.

Il commissario dell'amministrazione straordinaria si costituiva rilevando che già in data 1<sup>o</sup> ottobre 1984 l'I.N.A. aveva richiesto, con domanda tardiva, l'ammissione al passivo dello stesso credito, senza peraltro iscriverne a ruolo la causa: chiedeva quindi il rigetto della domanda perché inammissibile ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della l.f.

Le parti concludevano quindi come in atti e la causa veniva ritenuta per la decisione.

## MOTIVI

Appare pacifico, dagli atti di causa e dalle comuni dichiarazioni delle parti, che l'I.N.A. ha proposto un precedente ricorso per insinuazione tardiva, senza peraltro costituirsi nei 5 giorni precedenti l'udienza fissata con decreto del g.i. la questione che si presenta preliminarmente all'esame del collegio attiene alla riproponibilità della domanda, con riferimento, alla conclusione stabilita negli artt. 101, secondo comma, (pacificamente ritenuto applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria attraverso i richiami degli artt. 290 della l.f. e legge 3 aprile 1979, n. 95) e 98, terzo comma, della l.f.

Il primo stabilisce che «le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma», mentre quest'ultimo precisa che «almeno cinque giorni prima della udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata».

Il rinvio disciplina la costituzione del creditore nel giudizio di insinuazione tardiva e dovrebbe, quindi, operare nei limiti e nell'ambito di questo istituto di natura tipicamente processuale, senza recepire altre disposizioni di diversa natura, dello stesso terzo comma dell'art. 98, che comportino decadenze.

La giurisprudenza, peraltro, ha costantemente interpretato il combinato disposto dalle due norme come una piena ricezione, nel giudizio in esame, della disciplina stabilita dall'intero terzo comma dell'art. 98 della l.f. per il giudizio di opposizione (Cass. 4 novembre 1982, n. 5790; Cass. 14 maggio 1975, n. 1862; Cass. 10 agosto 1966, n. 2175); e ciò costituisce, ormai, *ius receptum*.

Ma tale interpretazione globale del richiamo disposto dall'art. 101, secondo comma, della l.f. non risolve ancora il problema che interessa (e che si pone con frequenza ai giudici di merito) della riproponibilità della domanda di ammissione tardiva al passivo: occorre, cioè, stabilire se la presunzione, *iuris et de iure*, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della l.f., di abbandono della domanda comporti necessariamente la inammissibilità di un nuovo ricorso.

Ora se la insinuazione tardiva deve essere qualificata come domanda, come meglio si vedrà successivamente, in mancanza di una espressa disciplina specifica, dovrebbero applicarsi ad essa i principi generali relativi all'abbandono della domanda ed alla estinzione del processo (art. 310 del c.p.c.): questi stabiliscono che in nessun caso si estingue l'azione, che può essere sempre riproposta in un nuovo procedimento per far valere lo stesso diritto.

Ma anche su tale punto la giurisprudenza è ferma nel ritenere la improponibilità di altra istanza di identico contenuto, in quanto il procedimento instaurato con la domanda tardiva «non ha natura di procedimento autonomo, ma ha carattere incidentale nel più ampio procedimento fallimentare, nel quale gli effetti del relativo giudizio sono destinati ad operare» (Cass. 938/1980 cit.; Cass. 10 aprile 1968, n. 1077, con riferimento alla sola mancata notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto del g.d.; v. anche la sopra citata giurisprudenza): poiché anche la dottrina è, pressoché concordemente, su tale linea interpretativa, la soluzione non appare più proficuamente discutibile.

In conclusione l'art. 101, terzo comma, della l.f. viene interpretato, secondo quello che è stato definito il «diritto vivente», nel senso del richiamo pieno e indiscriminato al terzo comma dell'art. 98, della l.f. e della irriproponibilità della domanda tardiva in seguito alla quale il creditore non si sia costituito.

Sembra al collegio che la legittimità di questa normativa, che disciplina in maniera unitaria gli istituti della opposizione allo stato passivo e della dichiarazione tardiva di credito, debba essere messa in discussione, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione: appare, infatti, privo di razionale ed effettiva giustificazione il comminare una decadenza per mancata costituzione in giudizio, che comporti la preclusione definitiva alla riproposizione della domanda di insinuazione tardiva, quanto tale domanda può normalmente essere proposta «fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare» (art. 101, primo comma, della l.f.).

E ciò non può non rendere estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del creditore.

Le giustificazioni, generalmente addotte dalla giurisprudenza e dalla dottrina a difesa della razionalità della normativa, consistono:

a) nella esigenza di chiarezza e speditezza preordinate al regolare sviluppo delle ulteriori fasi della procedura e richieste dal fondamentale rilievo che la conoscenza del passivo ha rispetto a tale sviluppo: la presentazione di una domanda tardiva potrebbe alterare il programma delle operazioni del procedimento fallimentare, fino a ritardare o a rinviare a lungo termine la chiusura;

b) nella affinità con l'istituto della opposizione allo stato passivo, perché anche l'ammissione tardiva di un credito, se pur non modifica formalmente lo stato passivo, ha su questo la stessa incidenza sostanziale di una pronuncia che accolga una opposizione, onde la necessità, in entrambi i casi, di imporre oneri e sanzioni volti a consentire un rapido esame della domanda e la razionalità della completa equiparazione del creditore tardivamente istante al creditore opponente;

c) nella prevista perentorietà del termine per la notifica della dichiarazione tardiva e del decreto del g.d. al curatore, che altrimenti rimarrebbe sfornita di sanzione e nella perentorietà del termine per la costituzione in giudizio, facilmente desumibile;

d) nella considerazione che il rapporto processuale *de quo* ha carattere incidentale, in quanto è diretto a realizzare il titolo per la partecipazione al concorso fallimentare e si inserisce in un più ampio contesto procedimentale, con le cui finalità generali deve essere coordinato. Gli argomenti ora esposti non sembrano giustificare la previsione della irripugnabilità della domanda tardiva: innanzitutto occorre mettere in rilievo che la opposizione allo stato passivo e la dichiarazione tardiva del credito sono istituti di natura completamente differente. Tra l'istituto della opposizione allo stato passivo e quello della insinuazione tardiva non sussiste alcuna possibilità di assimilazione per l'immanenza di una evidente differenza strutturale tra di essi, per essere la opposizione diretta alla modificazione di uno stato passivo già costituito e sottoposta, quanto al suo esercizio, ad un termine perentorio, e la insinuazione tardiva alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale che, pur comportando una modifica dello stato passivo, non significa censura di esso e può essere quindi svolta fino al che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare (Cass. 13 ottobre 1961, n. 2127).

Il primo istituto appartiene quindi alla categoria delle impugnazioni ed ha la funzione di contestare lo stato passivo, dal quale il creditore è stato, in tutto o in parte, escluso, per giungere ad una riforma della prima decisione a sé sfavorevole: in tale ipotesi il termine perentorio per proporre opposizione appare necessario, perché il provvedimento di esclusione dal passivo del g.d. divenga immutabile o sia riformato nel più breve tempo possibile: con la conseguenza che la mancata costituzione dello opponente comporterà sicuramente la irripugnabilità della opposizione, non perché il verificarsi della decadenza produce la estinzione del diritto, bensì per l'acquisita definitività del provvedimento giurisdizionale impugnato, qualora la impugnazione non sia coltivata.

Allo stesso modo la estinzione del procedimento di appello da passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 del c.p.c.) o la mancata costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo impedisce la riproposizione della opposizione (art. 647 del c.p.c.).

Invece la domanda di ammissione al passivo, tardiva o tempestiva che sia, riveste la natura della domanda giudiziale: conseguentemente la mancata costituzione in giudizio può comportare soltanto l'effetto processuale della estinzione del giudizio per inattività della parte, senza alcuna decadenza dal suo diritto, che potrà verificarsi soltanto all'avvenuta distribuzione dell'attivo, come previsto dal citato art. 101 della l.f.

L'obiettivo primario della procedura consiste evidentemente nel consentire a tutti i creditori di partecipare alla ripartizione dell'attivo, tanto è vero che le esigenze di celerità e di definitività delle situazioni giuridiche devono cedere di fronte alla scelta di ogni creditore a cui è consentito proporre domanda di insinuazione tardiva senza limiti di tempo (ad eccezione di quello già richiamato).

È vero che l'ammontare dello stato passivo non appare certamente irrilevante in ordine allo svolgimento della procedura fallimentare, alla liquidazione dei beni ed infine alla sua chiusura: ma tali esigenze di speditezza e chiarezza non vengono tradotte in norme nei confronti del creditore che intenda insinuarsi al passivo tardivamente, al quale creditore è lasciata ogni libertà di scelta del tempo in cui proporre il ricorso. D'altra parte la giurisprudenza ha voluto equilibrare tale libertà ritenendo legittime la integrale distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento in pendenza di un procedimento di dichiarazione tardiva (Cass. 2285/1974 e 2661/1977).

Gli argomenti relativi alla perentorietà del termine di costituzione ed alla incidentalità della procedura di insinuazione tardiva rispetto al più ampio processo fallimentare vengono assorbiti dalle considerazioni sopra svolte: la natura di «domanda» del ricorso tardivo comporta che l'abbandono di questa dovrebbe conseguire l'estinzione del processo e non dell'azione.

In conclusione la disposizione richiamata dall'art. 101, secondo comma, della l.f. e prevista dall'art. 98, terzo comma, della l.f., in quanto dispone che alla mancata costituzione del ricorrente consegue l'abbandono del ricorso e la sua irripugnabilità, appare non sorretta da un'adeguata giustificazione e razionalità ed impone alle parti incongrue difficoltà per l'esercizio dei propri diritti.

La relativa questione di legittimità costituzionale, dunque, appare non manifestamente infondata: la rilevanza della stessa appare di tutta evidenza in quanto il giudizio iniziato dall'I.N.A. non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione.

Egli, infatti, ha attualmente proposto ricorso per ammissione tardiva di credito al passivo dell'amministrazione della S.p.a. Aerolinee Itavia, dopo aver presentato un precedente analogo ricorso, senza poi costituirsi nel relativo giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 1<sup>o</sup>-11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva di ufficio, degli artt. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, della l.f., nella parte in cui viene la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento e dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza sarà comunicata dal cancelliere, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1147

N. 330

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal pretore di Sannicandro Garganico  
nel procedimento penale a carico di Malizia Nazario ed altri*

**Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza senza concessione - Sanzioni penali - Pretesa disparità di trattamento rispetto agli esercenti impianti radiotelevisivi privati via etere in ambito locale per i quali non occorre chiedere la concessione - Riferimento alla sentenza n. 237/1984 - Richiesta di riesame.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183 e 195).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 21 settembre 1987 la locale stazione c.c. trasmetteva a questo pretore rapporto giudiziario a carico dei sopra indicati imputati evidenziando che, dalle indagini di p.g. condotte a seguito del rapporto di servizio trasmesso a questa pretura in data 22-23 dicembre 1986 dal comando vigile urbani di Sannicandro Garganico, era emerso che gli stessi imputati, tutti appartenenti al corpo dei vigili urbani suddetti, avevano utilizzato, nel corso del loro servizio di vigilanza boschiva, alcune radio portatili rice-trasmittenti acquistate dal comune e non ancora utilizzabili per mancanza di autorizzazione (*rectius*: concessione) ministeriale, rendendosi così responsabili della contravvenzione di cui all'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e della violazione amministrativa (già prevista come reato e quindi depenalizzata ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706) di cui all'art. 403 del d.P.R. citato.

Questo giudice è quindi chiamato ad applicare le richiamate disposizioni sanzionatorie le quali presuppongono (in particolare la prima) il precetto contenuto nell'art. 183 del d.P.R. n. 156/1973 citato secondo cui «nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione». Poiché la sussistenza del fatto e la sua ascrivibilità agli imputati appare, allo stato degli atti, non meritare ulteriori indagini, stanti le risultanze del rapporto e la spontanee ammissioni rese dagli imputati, ne risulta dimostrata la rilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, le disposizioni impugnate appaiono contrastare con l'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento che investe da un lato gli utilizzatori di impianti radioelettrici di debole potenza, quali appunto gli odierni imputati, che debbono preventivamente ottenere la concessione per poter usufruire di detti impianti, e dall'altro gli esercenti di trasmissioni radiotelevisive via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Questi ultimi, infatti, secondo la sentenza n. 202/1976 della Corte costituzionale, possono esercitare i loro impianti in regime di autorizzazione (vincolata e non già discrezionale) anziché in quello di concessione, con le conseguenze che restano assoggettati ad un più sfavorevole regime proprio quegli impianti che in minor misura offendono il principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui all'art.1 del d.P.R. n. 156/1973.

Non ignora questo giudice che la Corte costituzionale, già investita dalla questione, la dichiarò infondata con la sentenza n. 237 del 30 luglio 1984.

La successiva evoluzione del «diritto vivente» consente tuttavia di ritenere mutata la situazione rispetto alla quale la Corte motivò detta pronuncia.

Il giudice delle leggi ritenne infatti in tale occasione che il principio di uguaglianza fosse stato invocato dai giudici *a quibus* in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e auspicata come temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202/1976, come mezzo di legittimità della regola generale che vuole l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione, o alla autorizzazione, governativa: regola del resto non derogata dalla stessa sentenza n. 202/1976, che prospettava l'esigenza di una previa autorizzazione statale anche per l'esercizio di impianti di trasmissione radiotelevisiva via etere in ambito locale.

Vi ha però che la situazione prospettata come anomala e transitoria quattro anni or sono dalla Corte costituzionale tende a prospettarsi come normale e definitiva a causa, da un lato del perdurare dell'inerzia del legislatore e, dall'altro, degli assestamenti che la giurisprudenza penale ha manifestato in proposito.

Va infatti evidenziato come sembri prevalente l'orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. pen. Sez. terza 17 ottobre 1984, n. 8716 secondo il quale «non commette il reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.... chi, nei limiti della legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva via etere, di portata non eccedente l'ambito locale, pur non essendo in possesso della prescritta autorizzazione. Questa, infatti, mai potrebbe essere rilasciata, mancando la previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla».

Nel contempo il legislatore non solo non ha posto in essere quella normativa, auspicata dalla stessa Corte costituzionale, che avrebbe dovuto disciplinare l'esercizio di impianti via etere in ambito locale, ma ha legittimato la situazione di fatto nel frattempo venutasi a creare, che vede la presenza di emittenti radiotelevisive di portata non più limitata all'ambito locale, e peraltro prive di autorizzazione: con il d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, conv. in legge 4 febbraio 1985, n. 10, infatti, è stata autorizzata *ope legis* la prosecuzione delle attività delle emittenti radiotelevisive private esistenti alla data del 1° ottobre 1984, consentendosi altresì i ponti radio fra gli studi di emissione, i rispettivi trasmettitori ed i ripetitori, nonché la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato.

E, benché tali disposizioni dovessero apparentemente aver carattere transitorio, essendo consentite le attività suddette non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del d.-l. n. 807/1984, termine successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1985 con d.-l. 1° giugno 1985, n. 223, conv. in legge 2 agosto 1985, n. 397, la giurisprudenza ha tuttavia ritenuto, pur nel successivo silenzio del legislatore, che la situazione di fatto già legittimata dal citato decreto-legge dovesse continuare anche in seguito. Secondo il pretore di Roma (decreto di archiviazione in data 28 gennaio 1986) il termine di cui all'art. 3 del d.l. n. 807/1984 poi prorogato, andrebbe riferito non già alla liceità delle attività consentite con detto provvedimento, bensì solo alla efficacia temporale della autorizzazione, conferita, direttamente per legge e provvisoriamente, alla prosecuzione delle emittenti radiotelevisive in atto: con la conseguenza che alla scadenza di quel termine si ripristinerebbe la «strategia del vuoto legislativo» (*sic*), in attesa della futura legge generale. Vuoto nel quale si riespandono i già citati indirizzi enunciati da Cass. 8716/1984, secondo cui, in mancanza di un'apposita legge, è consentita l'emittenza radiotelevisiva anche senza autorizzazione.

In altre parole il diritto vivente consente, senza alcuna autorizzazione, l'esercizio di impianti radiotelevisivi in ambito locale e, attraverso il collegamento di questi fra loro, anche eccedenti dello ambito (e che tale sia il diritto vivente lo si può indurre, oltre che dalla consultazione di massimari e repertori, anche dall'accensione di un qualsiasi televisore) mentre il legislatore, che col d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, aveva reiterato la promessa di una futura «legge generale sul sistema radiotelevisivo», non ha minimamente dato seguito a ciò.

Appaiono dunque sussistere i presupposti affinché una situazione, già considerata transitoria, possa viceversa venire ritenuta praticamente definitiva; come la Corte costituzionale ritenne, in materia, rispettivamente, di contratti collettivi di lavoro resi efficaci *erga omnes*, e di proroga dei contratti di locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione, con le sentenze nn. 106/1962 e 108/1986. Onde deriverebbe, accogliendo tale punto di vista, che il regime di libertà in assenza di autorizzazione o concessione dovrebbe, per il suo carattere ormai stabile e definitivo, e per il fatto di investire la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti radioelettrici di telecomunicazione, essere considerato la regola, rispetto alla quale il trattamento riservato agli impianti di debole potenza o C.B. (*citizen band* o bande cittadine) si pone come irrazionalmente discriminatorio.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui sottopongono a concessione l'esercizio di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, e conseguentemente ne puniscono l'esercizio in assenza di concessione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento penale in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza agli imputati sopra generalizzati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Sannicandro Garganico, addì 5 febbraio 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

88C1148

N. 331

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Garreffa Cosmo Domenico*

**Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.**

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).

(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105).

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa contro Garreffa Cosmo Domenico, nato il 19 maggio 1967, ad Ardore (Reggio Calabria); atto di nascita n. 9; ivi residente in via Trecarlini n. 6/A, celibe, terza media, autista, impossidente, incensurato, soldato in congedo, già, nel 19° artiglieria campale semovente «Rialto» in Sequals (Pordenone), libero, imputato di: adunanza di militari (art. 184, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, il 9 aprile 1987, per trattare cose attinenti al servizio militare e alla disciplina, promuoveva un'adunanza di militari, che si svolgeva lo stesso giorno nel 3° Box della c.p. comando e servizi del 19° gruppo artiglieria campale semovente «Rialto» in Sequals e vi partecipava.

#### FATTO E DIRITTO

1. — Non appena dichiarato aperto il dibattimento, il p.m. ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), come modificato con legge 7 maggio 1981 n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e 2, primo e secondo comma, della stessa legge n. 180/1981, in relazione agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 28, 105, 107, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, le prospettate questioni rivestirebbero un duplice rilievo attinente all'attuale struttura del tribunale militare in fase giudicante, quale risultante dalle norme impugnate: da un lato esse riguarderebbero, infatti, i giudici togati (presidente e giudice *a latere*), dall'altro, l'ufficiale-giudice, terzo componente del collegio, estratto a sorte ogni due mesi tra gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello, nell'ambito della circoscrizione territoriale del tribunale militare. Per entrambi i versi, esse si, riverbererebbero sulla legittimità costituzionale dell'attuale composizione dei tribunali militari, risultante dalle norme che si assumono illegittime costituzionalmente.

La difesa si è associata alla richiesta del p.m.

2. -- Le questioni non appaiono manifestamente infondate.

Sotto il primo profilo attinente ai membri togati componenti il collegio giudicante, va infatti rilevato che la legge 7 maggio 1981, n. 180, per attuare il principio dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabiliva, all'art. 15, il termine perentorio di un anno per la creazione di un organo di autogoverno che, analogamente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, garantisse l'indipendenza della giurisdizione penale militare. Transitoriamente si stabiliva che i provvedimenti concernenti i magistrati militari fossero adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa sentito un comitato composto dai cinque magistrati militari più elevati. Essendo trascorsi circa sette anni senza che il legislatore avesse provveduto in merito all'istituzione di detto organo di autogoverno, la Corte costituzionale con sentenza 8 marzo 1988, n. 266, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 180/1981 nella parte in cui prevedeva il citato meccanismo relativo all'adozione dei provvedimenti nei confronti dei magistrati militari, che di certo non assicurava le garanzie d'indipendenza di questi ultimi. Venuto meno per dichiarata incostituzionalità detto articolo, manca allo stato attuale un qualsiasi organo che possa adottare provvedimenti riguardanti i magistrati militari: come, infatti, è stato sottolineato dalla Corte costituzionale, da un lato, al consiglio superiore della magistratura non sono attribuibili competenze riguardanti i giudici speciali, dall'altro non è possibile dare reviviscenza alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 180/1981, dal momento che esse, stabilendo la competenza del Ministro della difesa, presupporrebbero una ancor più intensa soggezione della giurisdizione penale militare che la Corte costituzionale ha invece inteso escludere con la caducazione dell'art. 15 della legge citata, ritenuto in aperta violazione con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Né può ritenersi che breve è il tempo da cui detta sentenza ha iniziato a produrre i suoi effetti tipici (17 marzo 1988) e che è inoltre inevitabile e preventivato che, come conseguenza dell'esercizio dei poteri propri della Corte costituzionale, possa verificarsi un vuoto normativo che il legislatore debba poi colmare. Invero, non ad una pausa di riflessione è dovuta l'inerzia legislativa sull'organo di autogoverno della magistratura militare, bensì ad una volontaria e cosciente noncuranza e ritenuta procrastinabilità del problema, come appare desumibile dalla circostanza notoria che, pur essendo intervenuta la menzionata sentenza, sono state «stralciate» dal progetto di legge riguardante la responsabilità civile dei giudici — poi divenuta legge 13 aprile 1988, n. 117 — le norme riguardanti la creazione dell'organo di autogoverno dei giudici militari, che appariva — insperatamente — allora di vicina istituzione. Ciò lascia indurre a ritenere che manchi una precisa volontà legislativa diretta a colmare in tempi brevi l'insostenibile vuoto normativo: attualmente, di fatto, oltre a mancare un organo di governo dotato di connotazioni conformi a quelle previste dalla Costituzione, non può ricorrersi — neppure in via analogica — ad alcun procedimento o organo che garantisca l'amministrazione ed il funzionamento della magistratura militare.

La situazione creata si pone evidenti dubbi in ordine alla stessa legittimità costituzionale della composizione dei Collegi giudicanti militari. È chiaro, infatti, per quanto riguarda i giudici togati, che difettando un organo o un procedimento che li amministri, si rende evanescente ed eventuale il controllo disciplinare sul loro operato: pur non dubitandosi, infatti, della sussistenza, nell'attuale ordinamento, di norme disciplinari sostanziali — le medesime stabilite per i magistrati ordinari, secondo il richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 180/1981 — tuttavia, mancando l'organo che ad esse conferisca attualità e concretezza, si finisce con il privare l'intera responsabilità disciplinare del requisito — certamente ad essa naturale — di deterrenza. L'applicazione della sanzione, infatti, rimanendo paralizzata e differita, manca di effettività. E ciò finisce con l'incidere sulla stessa natura e fondamento del potere disciplinare, svuotandolo di fatto nel contenuto, in un frangente storico in cui al giudice si richiede una sempre più profonda contezza del suo operato.

Sotto questo profilo si prospetta una prima violazione dei principi costituzionali.

L'art. 105 della Costituzione, stabilendo, infatti, tra le competenze del consiglio superiore della magistratura, l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari, ha esplicitamente affermato che anche questi ultimi sottostanno al principio fissato in via generale nell'art. 28 della Costituzione, riguardante i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, i quali rispondono secondo le leggi anche amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. Tale affermazione di responsabilità disciplinare trova poi il fondamento nel dettato dell'art. 97, primo comma, della Costituzione relativo al buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, principio che deve intendersi esteso — nonostante le sue peculiarità ma, a maggior ragione, per la delicatezza e singolarità della materia — anche all'amministrazione della giustizia.

I menzionati articoli della Costituzione appaiono violati dalle norme di legge suindicate che prevedono che i tribunali militari siano composti da magistrati militari che sfuggono ad un attuale e concreto controllo disciplinare, inseriti, come sono, in una struttura acefala che non prevede mezzi per l'irrogazione di sanzioni disciplinari pur esistenti.

Ma v'è di più. A parere del collegio è ipotizzabile l'illegittimità dei citati articoli anche per contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione: quest'ultimo, infatti, se, da un lato, pone una garanzia a favore del giudice, stabilendo che egli è soggetto soltanto alla legge ed assicurandone pertanto, anche in tal modo, l'indipendenza dagli altri poteri dello Stato, d'altro lato, se letto in «controluce» crea in capo al magistrato il preciso obbligo di sottostare ad essa. Le sanzioni relative all'inosservanza di detto dovere non possono esclusivamente rinvenirsi nella responsabilità civile — cui pure i Magistrati militari sono sottoposti — ed in quella penale: la prima, infatti è meramente eventuale, essendo lasciato il potere di azione alla parte che si assume lesa ed avendo per oggetto un rapporto di natura privatistica che permane anche se è prevista la citazione in giudizio dello Stato; la seconda, data la tipicità del precepto penale, pur essendo idonea a reprimere le più gravi violazioni di legge, non garantisce la completa copertura per tutte le trasgressioni ipotizzabili che, per la delicata natura delle funzioni giudiziarie, si presentano in gamma molteplice e variegata. Per converso, è proprio la responsabilità disciplinare — oltre ai normali mezzi d'impugnazione accordati alle parti — ad assicurare che l'attività giurisdizionale sia conforme alla legge, supplendo essa alla responsabilità penale nei casi meno gravi e garantendo alle parti un regolare processo. L'attuale composizione dei tribunali militari sarebbe, perciò, affidata a giudici togati, i quali, sfuggendo alla forza deterrente della sanzione disciplinare, non garantirebbero una piena e completa soggezione alla legge, giusta quanto disposto dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Si aggiunga poi che tale «eccesso d'indipendenza» si riflette anche sulle posizioni soggettive dei cittadini: viene, infatti, a crearsi una disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra l'imputato militare giudicato dal giudice militare — e cioè da un giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilità disciplinare — e l'imputato militare giudicato — anche per lo stesso reato ma per effetto della connessione (art. 264 del c.p.m.p.) dal giudice ordinario — quest'ultimo, invece assoggettabile a sanzione disciplinare e, quindi, astrattamente, più vincolato alla legge.

Senza contare, infine, che la stessa libertà personale dell'individuo — diritto inviolabile costituzionalmente garantito dall'art. 13 — potrebbe essere ristretta ad di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge, essendo legittimato ad operare rispetto ad essa un giudice che, per la sussistenza *de iure condito* di un responsabilità incerta ed evanescente, non garantisce sufficientemente di essere soggetto *in toto* alla legge.

3. — Sotto il secondo profilo attinente agli ufficiali svolgenti funzioni di giudice nei tribunali militari, la questione si pone nell'accezione diametralmente opposta, in quanto non di carenza di responsabilità (disciplinare) trattasi, bensì di mancata realizzazione, ad opera del legislatore, delle condizioni d'indipendenza che garantiscano il completo svincolamento nell'esercizio dell'attività giudiziaria, di questi ultimi dal potere esecutivo — nel quale essi sono amministrativamente inquadrati — secondo quanto disposto dall'art. 108 della Costituzione, secondo cui spettano anche agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia le medesime garanzie d'indipendenza dei giudici togati.

Le norme che vengono in rilievo per l'ipotizzato contrasto con la Costituzione (art. 108) sono, appunto, l'art. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e 2, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui esse prevedono che nel collegio giudicante militare sia chiamato a svolgere le funzioni di giudice un soggetto che, essendo già per la sua condizione militare «rappresentante» *lato sensu* dell'interesse protetto con il processo penale militare, non è sufficientemente garantito nella sua indipendenza ed imparzialità. Ed invero la censura di costituzionalità riguarda proprio il fatto che, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, non sia previsto un meccanismo che svincoli l'ufficiale giudice dallo stesso potere gerarchico-disciplinare cui egli è sottoposto per lo svolgimento della sua ordinaria attività lavorativa extragiudiziaria.

Il difetto d'indipendenza si è andato aggravando con l'entrata in vigore della legge n. 117/1988, che, prevedendo la verbalizzazione del dissenso espresso in camera di consiglio, consente, a seguito dell'eventuale futura proporzione di una domanda giudiziale intesa ad ottenere il risarcimento del danno da parte di cittadino asseritamente leso, di individuare il voto espresso dal militare giudice nel caso concreto. I riflessi di ciò sono evidenti: quest'ultimo, che solo occasionalmente e per breve durata (due mesi) è chiamato a partecipare all'amministrazione della giustizia militare — e proprio in quanto è egli militare — rimane esposto, una volta trascorsa la durata del mandato — e, comunque anche pendente questo — al potere disciplinare dei propri superiori, che sono i titolari dell'azione disciplinare per gli illeciti (artt. terzo comma *b*) e *c*), 7, terzo comma e 13) posti in essere nel contesto delle deliberazioni collegiali del tribunale e legittimati a giudicare sulla fondatezza dell'azione disciplinare medesima.

Ciò è in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve sottostare soltanto alla legge, nonché con quello che stabilisce le garanzie d'indipendenza ed imparzialità per gli estanei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

D'altronde, anche anteriormente alla Costituzione, era previsto un sistema che assicurasse l'autonomia *lato sensu* degli ufficiali-giudici, nei confronti dei quali le più gravi decisioni disciplinari potevano essere adottate dal competente Ministro, solo su proposta del tribunale supremo militare.

4. — La rilevanza delle citate questioni di legittimità costituzionali nel procedimento in corso è di tutta evidenza: questo tribunale militare, nell'accingersi a prendere in esame il caso concreto e nella previsione di dover emettere un provvedimento giurisdizionale, dubita che la costituzione di esso Collegio giudicante — quale risultante dalle impugnate norme — sia conforme ai ricordati principi costituzionali e che quindi la stessa decisione giudiziaria possa di riflesso risultare viziata, risentendo dei condizionamenti derivanti dalle norme della cui legittimità costituzionale si dubita.

La progettata questione è preliminare rispetto all'altra sollevata dal p.m., riguardante il dubbio di costituzionalità degli artt. 184, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma, della Costituzione, che resta pertanto impregiudicata in ordine al giudizio sulla sua rilevanza e fondatezza.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Padova, addì 5 maggio 1988

(Seguono le firme)

88C1149

N. 332

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Spelta Pasquale*

**Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.**

**(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).**

**(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105).**

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa contro Spelta Pasquale, nato il 31 luglio 1967 a Napoli; atto di nascita n. 1604, residente a Casoria (Napoli) in via Giotto n. 19, celibe, attesa occupazione, impossidente, licenza media inferiore, incensurato, soldato nel III gruppo missili «Voturno», in Oderzo (Treviso), libero imputato di: *A)* disobbedienza (art. 173 del c.p.m.p.) perchè soldato nel III gruppo missili «Voturno», in Oderzo (Treviso), il 3 gennaio 1988, ometteva di obbedire all'ordine attinente al servizio, intimategli dal ten. col. Giovanni Afferri, di montare di cervee in cucina nella caserma «Zanusso» in Oderzo (Treviso); *B)* minaccia (art. 229, comma primo, del c.p.m.p.) perchè, soldato nel III gruppo missili «Voturno» in Oderzo (Treviso), nelle stesse circostanze di cui sopra, ma subito dopo il detto episodio, diceva al pari grado Nanni Alessandro che, quando sarebbe montato di servizio in polveriera, avrebbe fatto mettere, dai suoi amici del lassativo nei cibi e nelle bevande del Nanni e pertanto lo avrebbe mandato all'ospedale.

## FATTO È DIRITTO

1. — Non appena dichiarato aperto il dibattimento, il pubblico ministero ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari), come modificato con legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e 2, primo e secondo comma, della stessa legge n. 180/1981, in relazione agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 28, 105, 107, secondo comma e 108, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, le prospettate questioni rivestirebbero un duplice rilievo attinente all'attuale struttura del tribunale militare in fase giudicante, quale risultante dalle norme impugnate: da una lato esse riguarderebbero, infatti, i giudici togati (presidente e giudice *a luteo*), dall'altro, l'ufficiale-giudice, terzo componente del collegio, estratto a sorte ogni due mesi tra gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonello, nell'ambito della circoscrizione territoriale del tribunale militare. Per entrambi i versi, esse si riverbererebbero sulla legittimità costituzionale dell'attuale composizione dei tribunali militari, risultante dalle norme che si assumono illegittime costituzionalmente.

La difesa si è associata alla richiesta del p.m.

2. — Le questioni non appaiono manifestamente infondate.

Sotto il primo profilo attinente ai membri togati componenti il collegio giudicante, va infatti rilevato che la legge 7 maggio 1981, n. 180, per attuare il principio dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, stabiliva, all'art. 15, il termine perentorio di un anno per la creazione di un organo di autogoverno che, analogamente a quanto previsto per la magistratura ordinaria, garantisce l'indipendenza della giurisdizione penale militare. Transitoriamente si stabiliva che i provvedimenti concernenti i magistrati militari fossero adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa sentito un comitato composto dai cinque magistrati militari più elevati. Essendo trascorsi circa sette anni senza che il legislatore avesse provveduto in merito all'istituzione di detto organo di autogoverno, la Corte costituzionale con sentenza 8 marzo 1988, n. 266, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 180/1981 nella parte in cui prevedeva il citato meccanismo relativo all'adozione dei provvedimenti nei confronti dei magistrati militari, che di certo non assicurava le garanzie d'indipendenza di questi ultimi. Venuto meno per dichiarata incostituzionalità detto articolo, manca allo stato attuale un qualsiasi organo che possa adottare provvedimenti riguardanti i magistrati militari: come, infatti, è stato sottolineato dalla Corte costituzionale, da un lato, al consiglio superiore della magistratura non sono attribuibili competenze riguardanti i giudici speciali, dall'altro non è possibile dare reviviscenza alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 180/1981 dal momento che esse, stabilendo la competenza del Ministro della difesa, presupporrebbero una ancor più intensa soggezione della giurisdizione penale militare che la Corte costituzionale ha invece inteso escludere con la caducazione dell'art. 15 della legge citata, ritenuto in aperta violazione con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Né può ritenersi che breve è il tempo da cui detta sentenza ha iniziato a produrre i suoi effetti, tipici (17 marzo 1988) e che è inoltre inevitabile e preventivato che, come conseguenza dell'esercizio dei poteri propri della Corte costituzionale, possa verificarsi un vuoto normativo che il legislatore debba poi colmare. Invero, non ad una pausa di riflessione è dovuta l'inerzia legislativa sull'organo di autogoverno della Magistratura Militare, bensì ad una volontaria e cosciente non curanza e ritenuta procrastinabilità del problema, come appare desumibile dalla circostanza notoria che, pur essendo intervenuta la menzionata sentenza, sono state «stralciate» dal progetto di legge riguardante la responsabilità civile dei giudici — poi divenuta legge 13 aprile 1988 n. 117 — le norme riguardanti la creazione dell'organo di autogoverno dei giudici militari, che appariva insperatamente, allora di vicina istituzione. Ciò lascia indurre a ritenere che manchi una precisa volontà legislativa diretta a colmare in tempi brevi l'insostenibile vuoto normativo: attualmente, di fatto, oltre a mancare un organo di governo dotato di connotazioni conformi a quelle previste della Costituzione, non può ricorrersi — neppure in via analogica — ad alcun procedimento o organo che garantisca l'amministrazione ed il funzionamento della magistratura militare.

La situazione creatasi pone evidenti dubbi in ordine alla stessa legittimità costituzionale della composizione dei Collegi giudicanti militari. È chiaro, infatti per quanto riguarda i giudici togati, che difettando un organo o un procedimento che li amministri, si rende evanescente ed eventuale il controllo disciplinare sul loro operato: pur non dubitandosi, infatti, della sussistenza, nell'attuale ordinamento, di norme disciplinari sostanziali — le medesime stabilite per i Magistrati ordinari, secondo il richiamo operato dall'art. 1 della legge n. 180/1981 — tuttavia, mancando l'organo che ad esse conferisca attualità e concretezza, si finisce con il privare l'intera responsabilità disciplinare del requisito — certamente ad essa naturale — di deterrenza. L'applicazione della sanzione, infatti, rimanendo paralizzata e differita, manca di effettività. E ciò finisce con l'incidere sulla stessa natura e fondamento del potere disciplinare, svuotandolo di fatto nel contenuto, in un frangente storico in cui al giudice si richiede una sempre più profonda contezza del suo operato.

Sotto questo profilo si prospetta una prima violazione dei principi costituzionali.

L'art. 105 della Costituzione, stabilendo, infatti, tra le competenze del consiglio superiore della magistratura, l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari, ha esplicitamente affermato che anche questi ultimi sottostanno al principio fissato in via generale nell'art. 28 della Costituzione, riguardante i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, i quali rispondono secondo le leggi anche amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. Tale affermazione di responsabilità disciplinare trova poi il fondamento nel dettato dell'art. 97, primo comma, della Costituzione relativo al buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, principio che deve intendersi esteso — nonostante le sue peculiarità ma, a maggior ragione, per la delicatezza e singolarità della materia — anche all'amministrazione della giustizia.

I menzionati articoli della Costituzione appaiono violati dalle norme di legge suindicate che prevedono che i tribunali militari siano composti da magistrati militari che sfuggono ad un attuale e concreto controllo disciplinare, inseriti, come sono, in una struttura acefala che non prevede mezzi per l'irrogazione di sanzioni disciplinari pur esistenti.

Ma v'è di più. A parere del collegio è ipotizzabile l'illegittimità dei citati articoli anche per contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione: quest'ultimo, infatti, se, da un lato, pone una garanzia a favore del giudice, stabilendo che egli è soggetto soltanto alla legge ed assicurandone pertanto, anche in tal modo, l'indipendenza dagli altri poteri dello Stato, dall'altro lato, se letto in «controluce», crea in capo al magistrato il preciso obbligo di sottostare ad essa. Le sanzioni relative all'inosservanza di detto dovere non possono esclusivamente rinvenirsi nella responsabilità civile — cui pure i Magistrati militari sono sottoposti — ed in quella penale: la prima, infatti è meramente eventuale, essendo lasciato il potere di azione alla parte che si assume lesa ed avendo per oggetto un rapporto di natura privatistica che permane anche se è prevista la citazione in giudizio dello Stato; la seconda, data la tipicità del precetto penale, pur essendo idonea a reprimere le più gravi violazioni di legge, non garantisce la completa copertura per tutte le trasgressioni ipotizzabili che, per la delicata natura delle funzioni giudiziarie, si presentano in gamma molteplice e variegata. Per converso, è proprio la responsabilità disciplinare — oltre i normali mezzi d'impugnazione accordati alle parti — ad assicurare che tutta l'attività giurisdizionale si conforme alla legge, supplendo essa alla responsabilità penale nei casi meno gravi e garantendo alle parti un regolare processo. L'attuale composizione dei tribunali militari sarebbe, perciò, affidata a giudici togati, i quali, sfuggendo alla forza deterrente della sanzione disciplinare, non garantirebbero una piena e completa soggezione alla legge, giusta quanto disposto dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Si aggiunga poi che tale «eccesso d'indipendenza» si riflette anche sulle posizioni soggettive dei cittadini: viene, infatti, a crearsi una disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra l'imputato militare giudicato dal giudice militare — e cioè da un giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilità disciplinare — e l'imputato militare giudicato — anche per lo stesso reato ma per effetto della connessione (art. 264 del c.p.m.p.) dal giudice ordinario — quest'ultimo, invece assoggettabile a sanzione disciplinare e, quindi, astrattamente, più vincolato alla legge.

Senza contare, infine, che la stessa libertà personale dell'individuo — diritto inviolabile costituzionalmente garantito dall'art. 13 — potrebbe essere ristretta al di fuori dei casi e dei modi previsti dalla legge, essendo legittimato ad operare rispetto ad essa un giudice che, per la sussistenza *de jure condito* di una responsabilità incerta ed evanescente, non garantisce sufficientemente di essere soggetto *in toto* alla legge.

3. — Sotto il secondo profilo attinente agli ufficiali svolgenti funzioni di giudice nei tribunali militari, la questione si pone nell'accezione diametralmente opposta, in quanto non di carenza di responsabilità (disciplinare) trattasi bensì di mancata realizzazione, ad opera del legislatore, delle condizioni d'indipendenza che garantiscono il completo svincolamento nell'esercizio dell'attività giudiziaria, di questi ultimi dal potere esecutivo — nel quale essi sono amministrativamente inquadrati — secondo quanto disposto dall'art. 108 della Costituzione, secondo cui spettano anche agli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia le medesime garanzie d'indipendenza dei giudici togati.

Le norme che vengono in rilievo per l'ipotizzato contrasto con la Costituzione (art. 108) sono, appunto, l'art. 1 del r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 e 2, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui esse prevedono che nel collegio giudicante militare sia chiamato a svolgere le funzioni di giudice un soggetto che, essendo già per la sua condizione militare «rappresentante» *lato sensu* dell'interesse protetto con il processo penale militare, non è sufficientemente garantito nella sua indipendenza ed imparzialità. Ed invero la censura di costituzionalità riguarda proprio il fatto che, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, non sia previsto un meccanismo che svincoli l'ufficiale giudice dallo stesso al potere gerarchico-disciplinare cui egli è sottoposto per lo svolgimento della sua ordinaria attività lavorativa extra-giudiziaria.

Il difetto d'indipendenza si è andato aggravando con l'entrata in vigore della legge n. 117/1988, che, prevedendo la verbalizzazione del dissenso espresso in camera di consiglio, consente, a seguito dell'eventuale futura proposizione di una domanda giudiziale intesa ad ottenere il risarcimento del danno da parte di cittadino asseritamente leso, di individuare il voto espresso dal militare giudice nel caso concreto. I riflessi di ciò sono evidenti: quest'ultimo, che solo occasionalmente e per breve durata (due mesi) è chiamato a partecipare all'amministrazione della giustizia militare — e proprio in quanto è egli militare — rimane esposto, una volta trascorsa la durata del mandato — e, comunque anche pendente questo — al potere disciplinare dei propri superiori, che sono i titolari dell'azione disciplinare per gli illeciti (artt. terzo comma *b*) e *c*), 7, terzo comma e 13) posti in essere nel contesto delle deliberazioni collegiali del tribunale e legittimati a giudicare sulla fondatezza dell'azione disciplinare medesima.

Ciò è in contrasto con il principio secondo cui il giudice deve sottostare soltanto alla legge, nonché con quello che stabilisce le garanzie d'indipendenza ed imparzialità per gli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

D'altronde, anche anteriormente alla Costituzione, era previsto un sistema che assicurasse l'autonomia *lato sensu* degli ufficiali-giudici, nei confronti dei quali le più gravi decisioni disciplinari potevano essere adottate dal competente Ministro, solo su proposta del tribunale supremo militare.

4. — La rilevanza delle citate questioni di legittimità costituzionali nel procedimento in corso è di tutta evidenza: questo tribunale militare, nell'accingersi a prendere in esame il caso concreto e nella previsione di dover emettere un provvedimento giurisdizionale, dubita che la costituzione di esso collegio giudicante — quale risultante dalle impugnate norme — sia conforme ai ricordati principi costituzionali e che quindi la stessa decisione giudiziaria possa di riflesso risultare viziata, risentendo dei condizionamenti derivanti dalle norme della cui legittimità costituzionale si dubita.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Padova, addì 5 maggio 1988

(Seguono le firme)

88C1150

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
  - ◇ **PORTONONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
  - ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
  - ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
  - ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
  - ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
  - ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
  - ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
  - ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
  - ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
  - ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
  - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANGINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
  - ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
  - ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
  - ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
  - ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
  - ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
  - ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 55/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isot. 221
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 51
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Filungo, 43
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalò, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiltier, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 FIRENZE, Libreria Lettera S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Libreria Pirota), via Cavonar, 40/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 51/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie espositriche indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00190 Roma, indicando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 8.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221